



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 30 GIUGNO 2008

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

A) CONSIGLIO REGIONALE

- DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 10 GIUGNO 2008 - N. VIII/633** (1.8.0)
Presa d'atto delle dimissioni della sen. Rosa Angela Mauro dalla carica di Consigliere regionale e provvedimenti conseguenti 1916
- DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 10 GIUGNO 2008 - N. VIII/634** (1.8.0)
Presa d'atto delle dimissioni del sen. Guido Galperti dalla carica di Consigliere regionale e provvedimenti conseguenti 1916

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 13 GIUGNO 2008 - N. 6215** (1.8.0)
Integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale - ALER di Monza e Brianza, di cui al d.p.g.r. del 23 aprile 2008, n. 4132 1916

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

- DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 DICEMBRE 2007 - N. 8/6272** (4.3.0)
Istituzione del registro regionale dei boschi da seme (Re.Bo.Lo.) ai sensi del d.lgs. n. 386/2003 1917
- DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 GIUGNO 2008 - N. 8/7415** (5.1.0)
Promozione dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la realizzazione di un programma di attività ed interventi per l'attuazione delle politiche regionali concernente l'ambito territoriale della Provincia di Monza e Brianza 1918
- DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 GIUGNO 2008 - N. 8/7418** (2.2.1)
Promozione dell'Accordo di Programma per la valorizzazione del lago d'Idro 1919
- DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 GIUGNO 2008 - N. 8/7420** (4.3.1)
Piano assicurativo regionale sperimentale, in favore delle imprese agricole, a tutela dei danni derivanti da epizootie e fitopatie 1919
- DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 GIUGNO 2008 - N. 8/7423** (5.4.0)
Modalità d'uso della pesca con elettrostorditore e di altri attrezzi necessari per la cattura della fauna ittica (art. 11, comma 6, l.r. 12/2001) 1922
- DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 GIUGNO 2008 - N. 8/7427** (3.1.0)
Ampliamento dell'accreditamento del Centro Diurno per Disabili «Ceralacca», sito in via Prato Bersaglio, n. 1/a, a Castellucchio (MN) - gestito dalla Società Cooperativa Sociale Onlus «La Stazione» - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario 1922
- DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 GIUGNO 2008 - N. 8/7428** (3.1.0)
Accreditamento di Comunità Socio Sanitarie per persone con disabilità site nell'ASL di Varese - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008 1923
- DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 GIUGNO 2008 - N. 8/7429** (3.1.0)
Accreditamento dell'Hospice di Codogno (LO) - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario 2008 1925
- DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 GIUGNO 2008 - N. 8/7430** (3.1.0)
Ampliamento dell'accreditamento del Centro Diurno per Disabili «La Sorgente», sito in via Matteotti, n. 21/b, a Montichiari (BS) gestito da «La Sorgente» Cooperativa Sociale Onlus - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale 1926

1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
5.1.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio
2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma
4.3.1 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura / Credito Agrario
5.4.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Caccia e pesca
3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

Anno XXXVIII - N. 134 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 GIUGNO 2008 - N. 8/7431 (3.1.0)	
Modifica dell'accreditamento della «Comunità Terapeutica di Paitone» di via G. Marconi, n. 1 a Paitone (BS) gestita da Cooperativa di Bessimo – Cooperativa Sociale a r.l. con sede legale in via Casello, n. 11 a Concesio disposto con d.g.r. 15562/2003	1927
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 GIUGNO 2008 - N. 8/7432 (3.1.0)	
Accreditamento di Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti «CDI» ubicati nella ASL di Brescia – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008	1927
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 GIUGNO 2008 - N. 8/7433 (3.1.0)	
Definizione dei requisiti minimi per il funzionamento delle unità di offerta sociale «servizio di formazione all'autonomia per le persone disabili»	1929
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 GIUGNO 2008 - N. 8/7435 (3.1.0)	
Determinazione in merito all'utilizzo delle risorse finanziarie ministeriali destinate alla gestione dei decreti flussi 2006: promozione degli interventi di accoglienza e integrazione sociale	1931
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 GIUGNO 2008 - N. 8/7436 (2.3.2)	
Determinazioni in merito all'utilizzo delle somme derivanti dal ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri per l'anno 2005 (legge n. 386/1975)	1937
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 GIUGNO 2008 - N. 8/7437 (3.1.0)	
Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociali ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della l.r. 3/2008	1940
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 GIUGNO 2008 - N. 8/7438 (3.1.0)	
Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociosanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della l.r. 3/2008	1940

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 23 GIUGNO 2008 - N. 6769 (3.3.0)	
Approvazione avviso «Modalità di richiesta ed assegnazione della Dote Quarto anno sperimentale di IFP» anno formativo 2008-2009	1941

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

CIRCOLARE REGIONALE 12 GIUGNO 2008 - N. 7 (3.1.0)	
Indicazioni organizzative relative alla Direzione Sociale – anno 2008	1946
CIRCOLARE REGIONALE 20 GIUGNO 2008 - N. 8 (3.2.0)	
Seconda circolare applicativa della l.r. n. 3/2008 «Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario»	1946

D.G. Agricoltura

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 21 MARZO 2008 - N. 2894 (4.3.0)	
Approvazione dell'elenco complessivo dei boschi da inserire nel Registro dei Boschi da seme della regione Lombardia (Re.Bo.Lo.) e disposizioni attuative per la raccolta, certificazione, produzione e commercializzazione del materiale forestale di moltiplicazione	1947

D.G. Artigianato e servizi

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 24 GIUGNO 2008 - N. 6829 (4.5.0)	
Progetto DECO Design e Competitività – Bando per la presentazione di idee progettuali proposte da giovani designer	1949

D.G. Commercio, fiere e mercati

DECRETO DIRETTORE GENERALE VICARIO 24 GIUGNO 2008 - N. 6801 (4.0.0)	
L.r. 13/2000 – Bando «Innova Retail» per il sostegno all'innovazione tecnologica delle piccole imprese commerciali (Asse 1 Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo) – 3° Elenco domande ammesse e rifinanziamento delle disponibilità finanziarie per la Provincia di Sondrio	1952

D.G. Industria, PMI e cooperazione

DECRETO DIRETTORE GENERALE 11 GIUGNO 2008 - N. 6106 (4.4.0)	
Approvazione esiti del riconoscimento a strutture operative estere della qualifica di «LombardiaPoint Estero» per l'erogazione di servizi al sistema economico lombardo	1955
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 13 GIUGNO 2008 - N. 6224 (4.4.0)	
Parere favorevole all'erogazione dei finanziamenti alle imprese Bonetti s.p.a., Shanti s.r.l., Gherardi s.r.l., Greenfluff s.r.l., Tino Sana s.r.l., Autotrasporti Longa s.n.c. di Longa Pietro & C., Motta s.a.s. di Motta e C. tramite gli Istituti di credito convenzionati in adempimento alla d.g.r. n. 15797 del 23 dicembre 2003	1956
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 13 GIUGNO 2008 - N. 6225 (4.4.0)	
Parere favorevole all'assegnazione e all'erogazione del finanziamento all'impresa Camas s.p.a. tramite l'Istituto di credito convenzionato in adempimento alla d.g.r. n. 7/15797 del 23 dicembre 2003	1958
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 13 GIUGNO 2008 - N. 6226 (4.4.0)	
Parere favorevole all'assegnazione del finanziamento all'impresa 3 L s.r.l. tramite l'Istituto di credito convenzionato in adempimento alla d.g.r. n. 7/15797 del 23 dicembre 2003	1959

- 3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza
 2.3.2 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Strumenti finanziari / Finanze e tributi
 3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale
 3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
 4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
 4.5.0 SVILUPPO ECONOMICO / Artigianato
 4.0.0 SVILUPPO ECONOMICO
 4.4.0 SVILUPPO ECONOMICO / Industria

D.G. Qualità dell'ambiente**DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 29 MAGGIO 2008 - N. 5626**

(5.3.1)

Diniego alla società ENI Divisione Refining & Marketing s.p.a., con sede in Roma – via Laurentina, 449 all'approvazione del documento «Analisi di rischio igienico sanitaria ai sensi del d.lgs. 152/2006» e delle successive integrazioni progettuali, dell'area ex I.P. Dein, ubicata nelle pertinenze esterne del Polo esterno della fiera di Rho-Pero

1960

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO**Corte Costituzionale****ATTO DI PROMUOVIMENTO 13 FEBBRAIO 2008 - N. 175**

Ordinanza n. 175 del 13 febbraio 2008 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Ashiedu Lucky c/ Comune di Milano (pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87)

1961

A) CONSIGLIO REGIONALE

(BUR2008011)

D.c.r. 10 giugno 2008 - n. VIII/633

(1.8.0)

Presa d'atto delle dimissioni della sen. Rosa Angela Mauro dalla carica di Consigliere regionale e provvedimenti conseguenti

Presidenza del Presidente Albertoni

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la lettera 6 giugno 2008, prot. Consiglio regionale n. 6769 del 9 giugno 2008, con la quale la sen. Rosa Angela Mauro ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere regionale avendo optato per il mandato parlamentare conseguito nelle elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008;

Visto l'art. 122, secondo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 9 del Regolamento interno del Consiglio regionale;

Considerato che il Consigliere Rosa Angela Mauro nelle elezioni regionali del 3-4 aprile 2005 era stato eletto nella lista regionale «Per la Lombardia»;

Visto l'art. 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 «Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto normale» e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che nelle elezioni regionali del 3-4 aprile 2005 tutti i candidati della lista regionale «Per la Lombardia» sono stati proclamati eletti Consiglieri della Regione;

Vista la graduatoria redatta dall'Ufficio centrale regionale ai sensi del comma 15 dell'art. 15 della legge n. 108/1968 in base alla quale, ai fini delle eventuali surroghe, il quoziente più alto è attribuito al gruppo di liste avente contrassegno «Forza Italia per Formigoni»;

Vista la graduatoria delle circoscrizioni nelle quali sono stati attribuiti i seggi assegnati ai gruppi di liste provinciali da parte dell'Ufficio centrale regionale, ai sensi del comma 10 dell'art. 15 della legge n. 108/1968;

Accertato che, ai fini dell'attribuzione del seggio vacante, occorre fare riferimento alla lista provinciale avente come contrassegno «Forza Italia per Formigoni», nella circoscrizione provinciale di Lecco;

Visto il verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale istituito presso il Tribunale di Lecco ed accertato che nella lista «Forza Italia per Formigoni» l'ordine dei candidati non eletti, in base ai voti riportati, è il seguente: 1 Giulio Boscagli, 2 Gianluigi Farioli;

Considerato che il primo candidato in graduatoria, signor Giulio Boscagli, risulta già proclamato eletto Consigliere regionale nella lista regionale «Per la Lombardia», come da verbale dell'Ufficio centrale regionale;

Delibera

di prendere atto delle dimissioni del Consigliere Rosa Angela Mauro e della conseguente cessazione dalla carica di consigliere regionale.

Il Presidente informa che ai sensi dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 il seggio di Consigliere regionale resosi vacante viene attribuito al signor Gianluigi Farioli, che nella lista provinciale avente come contrassegno «Forza Italia per Formigoni», nella circoscrizione di Lecco, risulta essere il primo candidato non eletto in graduatoria, come risulta dal verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale istituito presso il Tribunale di Lecco per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del 3 e 4 aprile 2005.

Il Presidente: Ettore Adalberto Albertoni
I consiglieri segretari:
Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2008012)

D.c.r. 10 giugno 2008 - n. VIII/634

(1.8.0)

Presa d'atto delle dimissioni del sen. Guido Galperti dalla carica di Consigliere regionale e provvedimenti conseguenti

Presidenza del Presidente Albertoni

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la lettera 10 giugno 2008, prot. Consiglio regionale n. 6814, con la quale il sen. Guido Galperti ha rassegnato le di-

missioni dalla carica di Consigliere regionale avendo optato per il mandato parlamentare conseguito nelle elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008;

Visto l'art. 122, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108 «Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto normale» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 9 del Regolamento interno del Consiglio regionale;

Considerato che il Consigliere Guido Galperti nelle elezioni regionali del 3-4 aprile 2005 era stato eletto nella lista provinciale avente come contrassegno «Uniti nell'Ulivo per Sarfatti», nella circoscrizione di Brescia;

Delibera

di prendere atto delle dimissioni del Consigliere Guido Galperti e della conseguente cessazione dalla carica di Consigliere regionale.

Il Presidente informa che ai sensi dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 il seggio di Consigliere regionale resosi vacante viene attribuito al signor Dionigi Guindani, che nella lista provinciale avente come contrassegno «Uniti nell'Ulivo per Sarfatti», nella circoscrizione di Brescia, risulta essere il primo candidato non eletto in graduatoria, come risulta dal verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale istituito presso il Tribunale di Brescia per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del 3 e 4 aprile 2005.

Il Presidente: Ettore Adalberto Albertoni
I consiglieri segretari:
Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Maria Emilia Paltrinieri

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(BUR2008013)

D.p.g.r. 13 giugno 2008 - n. 6215

(1.8.0)

Integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale – ALER di Monza e Brianza, di cui al d.p.g.r. del 23 aprile 2008, n. 4132

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Vista la legge regionale 6 aprile 1995 n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)» e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che ai sensi dell'art. 8, 1° comma, della legge regionale 13/1996 sopra citata, il Consiglio di Amministrazione delle ALER è composto da:

- cinque componenti, tra cui il presidente, nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione), di cui uno in rappresentanza della minoranza;

- un componente nominato dalla provincia tra i sindaci dei comuni in cui opera l'ALER o loro delegati, escluso il comune dove ha sede l'ALER; per l'ALER di Busto Arsizio, il componente è nominato dal comune di Busto Arsizio;

- un componente nominato dal comune in cui l'ALER ha la sede legale;

Visto il d.p.g.r. del 23 aprile 2008, n. 4132 con il quale si è proceduto alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale – ALER di Monza e Brianza, con la seguente composizione:

- SISLER Sandro, *Presidente*
- BRAMBILLA Antonino Enrico
- COLOMBO Luciano Mario
- ANTONICELLI Giovanni
- CANTÙ Alessandro
- CAZZANIGA Sergio Gianni designato dalla Provincia di Milano (tale adempimento spetta alla Provincia medesima fino alla costituzione della nuova Provincia di Monza e della Brianza)

e si dava atto che la composizione del Consiglio di Amministrazione medesimo sarebbe stata integrata, con successivo atto, a seguito della designazione del comune di Monza;

Preso atto del decreto del Sindaco del comune di Monza con il quale viene nominato rappresentante del comune nel Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Monza e Brianza la signora Rosa Panzeri;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'integrazione del Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Monza e Brianza;

Decreta

1) di integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale - ALER - di Monza e Brianza, di cui al d.p.g.r. del 23 aprile 2008, n. 4132, a seguito della nomina della signora Rosa Panzeri quale rappresentante del comune di Monza;

2) di dare atto che il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale - ALER - di Monza e Brianza risulta, pertanto, così composto:

- SISLER Sandro, *Presidente*
- BRAMBILLA Antonino Enrico
- COLOMBO Luciano Mario
- ANTONICELLI Giovanni
- CANTÙ Alessandro
- CAZZANIGA Sergio Gianni designato dalla Provincia di Milano (tale adempimento spetta alla Provincia medesima fino alla costituzione della nuova Provincia di Monza e della Brianza)
- PANZERI Rosa, in rappresentanza del comune di Monza;

3) di notificare il presente decreto ai soggetti interessati e di pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

di *Larix decidua*, uno di *Abies alba*, due di *Picea excelsa*, uno di *Pinus sylvestris* e uno di *Quercus robur* e per le loro caratteristiche sono stati inseriti rispettivamente nel Libro Nazionale dei Boschi da Seme (LNBS) ai numeri 47, 50, 138, 136, 137, 141, 63 e 153;

Vista la l.r. 28 ottobre 2004, n. 27 che prevede al comma 2 art. 14, che la Regione, tramite l'ERSAF, provveda all'individuazione di popolamenti vegetali e di singole piante in grado di fornire materiale di riproduzione idoneo alla coltivazione vivaistica iscrivendole nel registro regionale dei materiali di base;

Considerato che:

- le attuali politiche favoriscono il rimboschimento in aree di pianura con specie autoctone e con provenienze adatte alle condizioni locali di impiego;

- la Regione Lombardia prevede di realizzare nei prossimi cinque anni «10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi forestali multifunzionali» con la messa a dimora di circa n. 1.500.000 di piante forestali;

- la conseguente crescente richiesta di materiale di moltiplicazione di specie, per le quali non esistono boschi iscritti al Libro Nazionale dei Boschi da Seme, richiede di individuare i popolamenti dove effettuare le raccolte di semi;

Ritenuto dal dirigente della U.O. Sviluppo e tutela del territorio rurale e montano di proporre:

- di istituire il «Registro dei Boschi da seme della Regione Lombardia» (Re.Bo.Lo.) dove vengono inseriti i boschi, gli arboreti da seme, le aree di raccolta e le singole piante, ritenuti idonei alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione e che soddisfano i requisiti minimi previsti dal d.lgs. 386/2003 per le diverse categorie (identificati alla fonte, selezionati, qualificati e controllati);

- di avvalersi di ERSAF per la valutazione e la scelta delle aree dove sono presenti i popolamenti idonei alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione;

- di inserire come selezionati nel Re.Bo.Lo. i popolamenti già iscritti al Libro Nazionale dei Boschi da Seme in quanto per le loro caratteristiche rispondono ai criteri previsti dal d.lgs. 386/2003;

- di stabilire che la raccolta del materiale di propagazione delle specie previste nell'allegato I del d.lgs. 386/2003, potrà avvenire solo nelle aree incluse nel Re.Bo.Lo.;

- di stabilire che il certificato principale d'identità previsto dall'art. 6 del d.lgs. 386/2003 venga rilasciato unicamente per i semi raccolti nelle aree inserite nel Registro regionale e per i materiali di moltiplicazione nazionale iscritti nel Registro nazionale alla Sezione Cloni forestali;

- di stabilire che la predisposizione delle procedure e disposizioni attuative per la raccolta e la certificazione del materiale forestale di propagazione avverrà con un successivo provvedimento dirigenziale;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

Recepisce le motivazioni di cui alle premesse:

1. di istituire il «Registro dei Boschi da seme della Regione Lombardia» (Re.Bo.Lo.) dove vengono inseriti i boschi, gli arboreti da seme, le aree di raccolta e le singole piante, ritenuti idonei alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione e che soddisfano i requisiti minimi previsti dal d.lgs. 386/2003 per le diverse categorie (identificati alla fonte, selezionati, qualificati e controllati);

2. di avvalersi di ERSAF per la valutazione e la scelta delle aree dove sono presenti i popolamenti idonei alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione;

3. di inserire come selezionati nel Re.Bo.Lo. i popolamenti già iscritti al Libro Nazionale dei Boschi da Seme in quanto per le loro caratteristiche rispondono ai criteri previsti dal d.lgs. 386/2003;

4. di stabilire che la raccolta del materiale di propagazione delle specie previste nell'allegato I del d.lgs. 386/2003, potrà avvenire solo nelle aree incluse nel Re.Bo.Lo.;

5. di stabilire che il certificato principale d'identità previsto dall'art. 6 del d.lgs. 386/2003 venga rilasciato unicamente per i semi raccolti nelle aree inserite nel Re.Bo.Lo. e per i materiali di moltiplicazione clonale iscritti nel Registro nazionale alla Sezione Cloni forestali;

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2008014)

D.g.r. 21 dicembre 2007 - n. 8/6272

(4.3.0)

Istituzione del registro regionale dei boschi da seme (Re.Bo.Lo.) ai sensi del d.lgs. n. 386/2003

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che trasferisce alle Regioni le funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste;

Visto il d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, che conferisce alle Regioni le funzioni amministrative relative alla vivaistica forestale;

Visto l'art. 4 della dir. 1999/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999, che stabilisce che gli Stati membri debbano provvedere affinché solo i materiali di base ammessi dagli organismi ufficiali possano essere utilizzati per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 1597/2002 del 6 settembre 2002 recante le modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE per quanto riguarda la presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base per la produzione dei materiali forestali di moltiplicazione;

Dato atto che il d.lgs. 10 novembre 2003, n. 386 «Attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione», prevede al comma 1 dell'art. 10, che:

- le regioni istituiscano un registro dei materiali di base ammessi nel proprio territorio per le specie indicate nell'allegato I del decreto stesso e da eventuali sue successive modifiche e integrazioni;

- i popolamenti già iscritti come selezionati al Libro Nazionale dei Boschi da Seme ai sensi della legge 22 maggio 1973, n. 269 possano essere inseriti nei registri regionali;

Dato atto altresì che gli allegati II, III, IV e V del d.lgs. sopracitato stabiliscono i requisiti minimi per l'ammissione, dei materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati rispettivamente come identificati alla fonte, selezionati, qualificati e controllati;

Considerato che sono stati individuati ai sensi della legge 269/1973 nel territorio della Regione Lombardia tre popolamenti

6. di predisporre con un successivo provvedimento dirigenziale le procedure e disposizioni attuative per la raccolta e la certificazione del materiale forestale di propagazione;

7. di stabilire che la presente delibera verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR2008015)

(5.1.0)

D.g.r. 13 giugno 2008 - n. 8/7415

Promozione dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la realizzazione di un programma di attività ed interventi per l'attuazione delle politiche regionali concernente l'ambito territoriale della Provincia di Monza e Brianza

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 5 «Programmazione regionale e locale» che dispone che la legge regionale indichi i criteri e fissi le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei Comuni e delle Province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali;

Visti gli artt. 2 e 3 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, avente ad oggetto «Programmazione negoziata regionale», che individuano tra gli strumenti di programmazione regionale, in particolare, l'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale»;

Visto il regolamento regionale 12 agosto 2003 n. 18, attuativo della predetta l.r. 2/2003, che disciplina, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della sopraccitata legge, «le modalità di promozione, di partecipazione, di approvazione, di monitoraggio nonché ogni altro elemento necessario» per l'attuazione, tra gli altri, dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale;

Considerato che la programmazione negoziata costituisce la modalità ordinaria con la quale la Regione intende rapportarsi con i soggetti presenti sul territorio per la condivisione ed attuazione delle scelte programmatiche regionali, in coerenza con il principio di sussidiarietà e di pari ordinazione degli Enti, secondo le disposizioni del Titolo V della parte II della Costituzione;

Considerata l'esigenza di rendere sistematica e ricorrente la ricognizione programmatica delle risorse disponibili in grado di sostenere gli interventi previsti;

Considerato che i Documenti di Programmazione Economico Finanziaria Regionale hanno individuato tra l'altro nell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale lo strumento in grado di dare risalto all'azione di *governance* della Regione e alla territorializzazione della programmazione regionale, attuata anche attraverso le sedi di confronto, quali importanti momenti di individuazione e di condivisione degli interventi e che, conseguentemente, pressoché in ogni provincia lombarda è stato attivato uno specifico AQST provinciale;

Dato atto che il partenariato regionale si è sviluppato, a partire dalla VII legislatura, con i Tavoli Territoriali di Confronto (TTC) e le relative articolazioni tematiche;

Considerato che i Tavoli Territoriali di Confronto hanno costituito un arricchimento ed un potenziamento del dialogo e del partenariato istituzionale e sociale del Governo regionale in direzione del territorio, ponendosi quale strumento per concretizzare l'indicazione di una reale applicazione del concetto di sussidiarietà;

Preso atto che a partire dal 2005 il partenariato in Provincia di Monza e Brianza si è sviluppato, con il coinvolgimento di Provincia, Comune e Camera di Commercio, attraverso le seguenti sessioni generali e tematiche del Tavolo Territoriale di Confronto nelle quali si sono condivise le priorità di sviluppo:

- 24 ottobre 2005 - 1ª sessione di insediamento del TTC, che ha registrato una generale condivisione in merito all'avvio del Tavolo Territoriale come sede di confronto con le realtà locali, momento di raccolta delle progettualità del territorio ed individuazione delle priorità;

- 11 novembre 2005 - sessione tematica: «Artigianato e piccole imprese: programmi e priorità nella nuova Provincia di Monza e Brianza» da cui è emersa l'importanza che questo settore riveste nel sistema produttivo brianzolo;

- 16 dicembre 2005 - sessione generale e tematica: «Infrastrutture e mobilità» in cui è stata fatta una puntuale ricognizione degli interventi individuati quali priorità per superare il deficit infrastrutturale del territorio brianzolo si è ribadita la generale condivisione sull'insieme ed prodotto;

- 7 giugno 2006 - 2ª sessione plenaria dove è stata presentata la proposta del Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale (DPEFR) 2007-2009;

- 30 maggio 2007 - sessione generale: Roadshow di presentazione dei Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR) 2007-2013;

- 17 ottobre 2007 - sessione tematica: Workshop - Innovazione e ricerca dove il sottosegretario all'Alta Formazione, Ricerca e Innovazione della Regione Lombardia prof. Adriano De Maio ha incontrato i rappresentanti delle Autonomie locali e funzionali e del sistema economico territoriale;

Considerato che il Tavolo Territoriale di Confronto ha individuato e condiviso talune priorità, a partire dalle quali si dovranno sviluppare altri obiettivi e settori tematici che in coerenza con la programmazione regionale, necessitano di un approccio integrato su area vasta nonché un'azione congiunta di più soggetti;

Preso atto che per alcune delle priorità di sviluppo individuate nel territorio brianzolo sono già operanti alcuni strumenti di programmazione negoziata, in particolare: il Polo Istituzionale di Monza, l'Ospedale San Gerardo Vecchio di Monza, l'Ospedale Civile di Vimercate, il Campus di Ricerca Biomedica di Veduggio al Lambro, la Villa Reale di Monza, nonché diversi e rilevanti interventi infrastrutturali (sottopasso viale Industrie; S.S. 36; Pedemontana; MI, M5 e tramvie; nodo ferroviario di Monza, ecc.);

Preso atto che con deliberazione n. 8/3121 dell'1 agosto 2006 la Giunta regionale ha delegato a copresiedere il TTC di Monza e Brianza gli Assessori Massimo Zanello e Massimo Ponzoni;

Preso atto che in data 23 aprile 2008 e 7 maggio 2008 si è riunito il TTC e, come risulta dai relativi verbali, è stata manifestata dai soggetti interessati la volontà di aderire all'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale provinciale e ha previsto, a supporto dell'AQST, la redazione di un documento che rappresenti il quadro di riferimento conoscitivo ed interpretativo della realtà territoriale;

Considerato che la Regione intende garantire adeguata rappresentanza alle parti sociali ai fini della condivisione del percorso di costruzione dell'AQST e che, a tal fine, saranno attivate le opportune modalità di confronto nell'ambito delle sedi consolidate del partenariato territoriale brianzolo ed in particolare del TTC;

Considerato che la Regione intende coordinare l'attività di comunicazione riguardante l'AQST in collaborazione con gli altri Enti sottoscrittori, secondo modalità che saranno successivamente individuate e condivise;

Preso atto che hanno formalizzato la propria adesione all'AQST:

- la Provincia di Milano, in data 19 maggio 2008, con deliberazione della Giunta provinciale n. 332/2008;

- il Comune di Monza, in data 23 maggio 2008, con deliberazione della Giunta comunale n. 377;

- il Commissario di Governo con propria nota del 26 maggio 2008;

- la CCIAA di Monza e Brianza, in data 12 maggio 2008 con deliberazione di Giunta camerale n. 63;

Delibera

1. di promuovere, per quanto in premessa, l'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale finalizzato a definire un programma condiviso di interventi per l'attuazione delle politiche regionali in Provincia di Monza e Brianza, sulla base degli obiettivi prioritari già oggetto di specifici strumenti di programmazione negoziata e degli ulteriori obiettivi ed ambiti tematici che necessitano di un approccio integrato su area vasta;

2. di individuare il territorio della Provincia di Monza e Brianza quale ambito territoriale di riferimento rispetto al quale attivare l'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale;

3. di istituire il Comitato di Coordinamento composto:

- dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore regionale delegato, che lo presiede;

- dal Presidente della Provincia di Milano o dall'Assessore delegato alla attuazione della Provincia di Monza e Brianza;

- dal Commissario Governativo per la Provincia di Monza e Brianza;

- dal Sindaco del Comune di Monza, in qualità anche di Presidente dell'Assemblea dei Sindaci;

– dal Presidente della CCIAA di Monza e Brianza;

Il Comitato, così composto, sarà integrato di volta in volta, in relazione alle tematiche specifiche affrontate, dagli Assessori regionali e dagli amministratori locali interessati. Il Comitato si avvarrà del supporto della Segreteria Tecnica, composta dal Dirigente della Sede Territoriale di Monza e Brianza di Regione Lombardia, dal Direttore del Progetto Monza e Brianza di Provincia di Milano, dal Direttore Generale del Comune di Monza, dal direttore della Camera di Commercio di Monza e Brianza e da un rappresentante del Commissario di Governo. I compiti attribuiti al Comitato sono quelli di cui all'art. 7 del regolamento attuativo citato in premessa;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 3 della l.r. n. 2/2003.

Il segretario: Pilloni

(BUR2008016)

D.g.r. 13 giugno 2008 - n. 8/7418

Promozione dell'Accordo di Programma per la valorizzazione del lago d'Idro

(2.2.1)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34, recante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma;

– la l.r. 14 marzo 2003, n. 2, recante la disciplina della Programmazione Negoziata, ed in particolare l'art. 6 della legge medesima che disciplina le procedure per gli Accordi di Programma;

– il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 «conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli ee.ll. in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59»;

– il Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII legislatura approvato con d.c.r. n. 25 del 26 ottobre 2005 ed i suoi aggiornamenti annuali;

– la delibera n. 135/2006 il CIPE che ha assegnato alla Regione Lombardia l'importo di € 31.805.430,00 a valere sulla delibera n. 34/2005 «Programma di accelerazione Centro-Nord» per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza del lago d'Idro;

– visto l'accordo tra la Regione Lombardia e la provincia autonoma di Trento sottoscritto il 14 dicembre 2006 finalizzato all'armonizzazione delle azioni di salvaguardia delle acque del lago d'Idro e del fiume Chiese;

– l'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale della Provincia di Brescia sottoscritto il 29 novembre 2007;

Dato atto che i territori dei comuni di Idro, Anfo e Bagolino necessitano di interventi per:

- il ripristino delle idonee condizioni di sicurezza,
- la valorizzazione turistica;

Vista la lettera del 30 maggio u.s. prot. n. 2809 con la quale i sindaci dei comuni di Idro, Anfo e Bagolino hanno richiesto al Presidente della Regione Lombardia la promozione di un Accordo di Programma;

Ritenuto, pertanto, di promuovere un Accordo di Programma per la valorizzazione del lago d'Idro, nell'ottica di un'organica composizione degli interessi e valori degli enti partecipanti e delle comunità locali;

a votazione unanime espressa nelle forme di legge:

Delibera

1. di promuovere un Accordo di Programma per la valorizzazione del lago d'Idro;

2. di individuare quali soggetti interessati all'Accordo di Programma:

- Regione Lombardia,
- Comune di Idro,
- Comune di Anfo,
- Comune di Bagolino;

3. di dare atto che il Comitato dell'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2, è costituito dai rappresentanti dei soggetti istituzionali di cui al precedente punto 2);

4. di dare atto, sin da ora, che al procedimento potranno intervenire eventuali altri soggetti pubblici o privati al fine di una più precisa e condivisa definizione degli elementi che costituiscono l'oggetto dell'Accordo di Programma;

5. di stabilire che l'Accordo di Programma in argomento sia definito entro il termine del 15 luglio 2008;

6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio regionale, così come stabilito dall'art. 6, comma 3 della l.r. n. 2/2003;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 3 della l.r. n. 2/2003.

Il segretario: Pilloni

(BUR2008017)

D.g.r. 13 giugno 2008 - n. 8/7420

Piano assicurativo regionale sperimentale, in favore delle imprese agricole, a tutela dei danni derivanti da epizootie e fitopatie

(4.3.1)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– la legge 2 giugno 1988 n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali;

– la l.r. n. 7/2000 «Norme per gli interventi in agricoltura» ed in particolare gli artt. 17 «Interventi sugli abbandoni produttivi ed abbattimenti», 18 «Accesso al fondo di solidarietà nazionale», 19 «Consorzi di difesa delle produzioni agricole» e 26 «Strumenti di intervento finanziario in materia di agricoltura»;

– la l.r. n. 3/2006 «Modifiche a leggi regionali in materia di agricoltura» all'art. 2, comma 1 lettere e), f), g) e h);

– il d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38», che:

- agli artt. 1 e 2 promuove gli interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, colpite da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, (entro i limiti e le risorse disponibili sul Fondo di Solidarietà Nazionale, FSN), incentiva la stipula di contratti assicurativi e, nel caso specifico di epizootie e fitopatie, prevede un contributo dello Stato fino al 50% del costo del premio della polizza;

• agli artt. da 11 a 14 prevede la costituzione degli organismi di difesa, (denominati Consorzi di Difesa e/o società cooperative agricole e organismi assimilati), detta norme per il loro funzionamento interno, attribuisce alla Regione i compiti di vigilanza sui medesimi e stabilisce i possibili interventi che i suddetti organismi di difesa possono attuare in favore dei propri associati;

– il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 «relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001», il quale prevede:

– all'art. 12 che gli aiuti al pagamento dei premi assicurativi sono compatibili con il Mercato Comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3 lett. c) del Trattato se soddisfano le condizioni poste al medesimo articolo e in particolare che l'intensità lordo dell'aiuto non superi il 50% del costo del premio assicurativo per polizze che coprono le perdite dovute ad epizootie, fitopatie, e infezioni parassitarie;

– e all'art. 16 che sono compatibili gli aiuti fino ad importi equivalenti ai costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per la rimozione e la distruzione dei capi morti;

– il d.m. n. 26078 del 28 dicembre 2007 di approvazione del Piano Assicurativo Agricolo Nazionale per l'anno 2008 che, tra l'altro conferma la validità del piano assicurativo 2007 approvato d.m. 102971 ed elenca epizootie assicurabili in forma agevolata e le relative garanzie;

Preso atto che, per la Regione Lombardia, i rischi agricoli assicurabili sono quelli di seguito elencati:

- a. garanzie per epizootie relative alle seguenti specie animali:
 - bovini e bufalini;
 - suini;
 - ovicapri;

- avicoli;
- settore apistico;

relativamente a: mancato reddito e costo di smaltimento delle carcasce;

b. garanzie per le seguenti fitopatie:

- flavescenza Dorata;
- sharka;
- erwinia Amylovora;

relativamente a: estirpo obbligatorio e mancato reddito;

Valutato dal Dirigente dell'Unità Organizzativa proponente che:

- è indispensabile dare attuazione ad un Piano assicurativo regionale sperimentale per la difesa passiva delle produzioni agricole e/o zootecniche a garanzia dei danni derivanti da epizoozie e fitopatie, mediante integrazione del contributo statale previsto per il pagamento dei premi assicurativi, in conformità con la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale;

- in ragione della grave situazione di rischio di diffusione di epizoozie e fitopatie, è necessario dare attuazione ad interventi indiretti di prevenzione mediante aiuti integrativi rispetto a quanto previsto dal Piano assicurativo nazionale per il pagamento del premio assicurativo, quale strumento alternativo ed esclusivo;

Considerato che con il Piano regionale assicurativo sperimentale, oggetto del presente provvedimento, si intende perseguire i seguenti obiettivi:

- definire una politica di sostegno alle imprese agricole per la diffusione, presso le stesse, di strumenti assicurativi, escludendo quindi, per le epizoozie e fitopatie previste nel Piano assicurativo nazionale e regionale, forme di indennizzo del danno diretto ed indiretto di natura diversa da quelle del Piano medesimo;

- sostenere, nella fase sperimentale e di prima applicazione, la stipula di polizze assicurative per la difesa passiva da epizoozie e fitopatie come definite nell'allegato A, composto da n. 7 pagine parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- preventivare, ai fini di cui sopra, una spesa di € 2.500.000,00 che graverà per € 1.000.000,00 sul capitolo 1586 del bilancio 2008 e per 1.500.000,00 sul cap. 1586 del bilancio 2009;

Ritenuto pertanto, dal Dirigente dell'Unità Organizzativa proponente, di sottoporre l'approvazione del Piano assicurativo regionale sperimentale a favore delle imprese agricole e/o zootecniche, quale tutela dei danni potenzialmente derivanti da epizoozie e fitopatie, come da allegato A) al presente provvedimento composto da n. 7 pagine quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che gli aiuti previsti dalla presente deliberazione sono stati registrati in esenzione dalla Commissione Europea con il n. XA194/2008 ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato UE;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di approvare il «Piano assicurativo regionale sperimentale, in favore delle imprese agricole, a tutela dei danni derivanti da epizoozie e fitopatie», come da allegato A composto da n. 7 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che il Dirigente proponente della D.G. Agricoltura provvederà all'attuazione del piano di cui sopra e alla determinazione delle modalità tecniche e operative con successivo atto;

3. di dare atto che la spesa presunta di € 2.500.000,00 trova disponibilità finanziaria per € 1.000.000,00 sul cap. 1586 del bilancio 2008 e per € 1.500.000,00 sul cap. 1586 del bilancio 2009, dando atto che le risorse relative all'esercizio 2009 si renderanno disponibili a seguito delle reiscrizioni di fondi di cui all'art. 50 della l.r. 34/78, previa richiesta al Mi.P.A.A.F. di poter utilizzare le predette risorse finanziarie per il Piano di cui al presente provvedimento;

4. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO

PIANO ASSICURATIVO REGIONALE SPERIMENTALE, IN FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE, A TUTELA DEI DANNI DERIVANTI DA EPIZOOZIE E FITOPATIE

1. Finalità

Il presente provvedimento in coerenza con la vigente normativa comunitaria e nazionale, ha l'obiettivo di promuovere, prioritariamente, interventi di difesa e prevenzione delle produzioni agricole e/o zootecniche per far fronte ai danni causati dalla diffusione di epizoozie e fitopatie, mediante aiuti per il pagamento del premio assicurativo, integrativi a quelli previsti dal piano assicurativo annuale di livello nazionale.

Gli interventi, da attuarsi per il tramite dei Consorzi di difesa, concorrono al sostegno del reddito delle imprese agricole e/o zootecniche a difesa della possibile insorgenza di epizoozie o fitopatie soggette a lotta obbligatoria che determinino l'abbattimento di bestiame o l'estirpazione di piante che comportino il divieto di ogni attività commerciale.

L'attuazione di detto piano *assicurativo-integrativo*, di carattere sperimentale, inoltre, si pone l'obiettivo di far crescere fra gli allevatori una cultura assicurativa che sia in grado di limitare i rischi dell'attività imprenditoriale attraverso la tutela del patrimonio e del reddito, ed una puntuale valutazione di costi e benefici.

Con il presente programma si prevede di erogare un contributo regionale alle imprese agricole ad integrazione delle provvidenze statali di cui al d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102, nel rispetto dei limiti previsti dagli orientamenti comunitari in materia.

2. Riferimenti normativi

– La legge 2 giugno 1988 n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni, recante misure per la lotta contro l'aftha epizootica e altre malattie epizootiche degli animali;

– la l.r. 7/2000 «Norme per gli interventi in agricoltura» ed in particolare:

- l'art. 17 «Interventi sugli abbandoni produttivi ed abbattimenti» comma 1 lettera b);
- l'art. 18 «Accesso al fondo di solidarietà nazionale»;
- l'art. 19 «Consorzi di difesa delle produzioni agricole»;
- l'art. 26 «Strumenti di intervento finanziario in agricoltura»;

– la l.r. 3/2006 «Modifiche a leggi regionali in materia di agricoltura», art. 2, comma 1 lettere e), f), g) e h);

– il d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38», che:

- agli artt. 1 e 2 promuove gli interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, colpite da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, (entro i limiti e le risorse disponibili sul Fondo di Solidarietà Nazionale, FSN), incentiva la stipula di contratti assicurativi e, nel caso specifico di epizoozie e fitopatie, prevede un contributo dello Stato fino al 50% del costo del premio della polizza;

- al capo III (artt. 11-14) si prevede la costituzione degli organismi di difesa, denominati Consorzi di Difesa e/o società cooperative agricole, nonché al riconoscimento di questi, da parte della regione territorialmente competente, ad attuare iniziative di difesa attiva e passiva in forma collettiva, sul territorio regionale;

– gli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore Agricolo e forestale 2007-2013, paragrafo V.B.3.1 lettera e) che auspicano un opportuno incoraggiamento, da parte degli Stati Membri, agli agricoltori a sottoscrivere assicurazioni per migliorare la gestione dei rischi in agricoltura;

– il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 «relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2006», ed in particolare:

- l'art. 12 «Aiuti per il pagamento dei premi assicurativi» che prevede che l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 50% del costo della polizza laddove la polizza copra le perdite dovute a epizoozie, fitopatie, o infestazioni parassitarie;

- l'art. 16 «Sostegno al settore zootecnico», comma 1 lett. d) che consente la concessione di aiuti fino a importi equivalenti, ai costi dei premi assicurativi versati dagli allevatori per la rimozione e la distruzione dei capi morti;

– il d.m. n. 26078 del 28 dicembre 2007 di approvazione del Piano assicurativo agricolo nazionale per l'anno 2008, che tra l'altro conferma la validità del piano assicurativo 2007, approvato con d.m. n. 102971 del 27 dicembre 2007 ed elenca le epizootie assicurabili in forma agevolata e relative garanzie.

3. Tipologia degli aiuti regionali concedibili

Copertura assicurativa sperimentale regionale dei rischi agricoli ad integrazione del contributo dello Stato nel rispetto delle stesse modalità e criteri previste nel programma assicurativo annuale di livello nazionale.

Garanzie e rischi assicurabili con il contributo integrativo della Regione Lombardia

• Garanzie per le epizootie

1. Mancato reddito per:

- fermo dell'allevamento per insorgenza di focolaio, nel caso l'allevamento subisca l'abbattimento forzoso di tutti i capi presenti;
- fermo d'allevamento per ubicazione del medesimo in zona perifocale nel caso l'allevamento sia sottoposto a divieto di movimentazione dei capi.

2. Smaltimento delle carcasse: l'assicurazione interviene nell'abbattimento dei costi di smaltimento.

Alle citate garanzie corrispondono i seguenti rischi assicurabili distinti per tipologia di allevamento

a) epizootie

a.1) malattie bovine e bufalini:

- Afta epizootica;
- Brucellosi;
- Pleuropolmonite,
- Tubercolosi;
- Leucosi enzootica;
- Blue tongue;

a.2) malattie suine:

- Vescicolare suina;
- Peste suina classica;
- Peste suina africana;
- Afta epizootica;

a.3) malattie ovicaprini:

- Blue tongue;
- Afta epizootica;
- Brucellosi;

a.4) malattia avicoli:

- Influenza aviaria;

a.5) settore apistico:

- Varroa;
- Peste americana;
- Peste europea;
- Nosemiasi.

• Garanzie per le fitopatie

a. Estirpo obbligatorio: l'assicurazione interviene indennizzando il valore della pianta estirpata in relazione alla tipologia della stessa (età, specie, varietà ecc.) nonché dell'intero impianto (estensione, età, specie, varietà), i cui dettagli sono definiti nell'ambito delle condizioni generali di polizza delle singole compagnie.

b. Mancato reddito: i dettagli sono definiti nell'ambito delle condizioni generali di polizza delle singole compagnie

Alle citate garanzie corrispondono i seguenti rischi assicurabili:

- Flavescenza dorata;
- Sharka;
- Erwinia amylovora.

4. Beneficiari

Le imprese agricole, titolari di partita IVA, iscritte presso la Camera di Commercio al registro delle imprese, sezione speciale

imprenditori agricoli e sezione coltivatori diretti che si assicurano per tramite i consorzi di difesa od altri organismi ad essi equiparati, per la difesa del reddito delle proprie aziende dal manifestarsi di epizootie e/o fitopatie.

5. Modalità applicative

L'intervento si applica su tutto il territorio della Regione Lombardia per la copertura di eventi riconducibili ai rischi agricoli richiamati per tipologia al punto 3) e per i quali siano state stipulate polizze agevolate con contributi dello Stato, o che i beneficiari di cui al punto 4) intendano stipulare con polizze agevolate incentivate dalla Regione Lombardia.

Possono aderire all'aiuto le imprese agricole che:

- sono in regola con l'anagrafe zootecnica ed hanno dichiarato il numero dei capi presenti in allevamento;
- sono in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto:
 - i soggetti richiedenti che risultano essere i primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte;
 - l'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte, comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi;
 - la verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte spetta alle Province;
- sono in regola con tutte le norme igienico sanitarie per la salvaguardia dell'allevamento;
- hanno dato esecuzione alle misure di lotta obbligatoria prevista nell'ordine di estirpazione e/o distruzione nelle particelle site nella Regione Lombardia;
- si impegnano a versare la quota contributiva se associate ad un consorzio di difesa, o altri organismi ad essi equiparati, nella misura stabilita annualmente dall'assemblea generale dei soci.

6. Entità degli aiuti

6.1 Epizootie

6.1.1 Garanzie per mancato reddito

Contributo integrativo a copertura della differenza tra il costo effettivo della polizza ed il contributo concesso dal piano assicurativo nazionale annuale e fino al limite del 50% del premio (ai sensi dell'art. 12 del Reg. CE n. 1857/2006).

6.1.2 Garanzie a sostegno dei costi per smaltimento delle carcasse

Contributo integrativo a copertura della differenza tra il costo effettivo della polizza ed il contributo concesso dal piano assicurativo nazionale annuale (ai sensi dell'art. 16 del Reg. CE n. 1857/2006).

6.2 Fitopatie

6.2.1 Garanzie per estirpo obbligatorio e mancato reddito

Contributo integrativo a copertura della differenza tra il costo effettivo della polizza ed il contributo concesso dal piano assicurativo nazionale annuale e fino al limite del 50% del premio (ai sensi dell'art. 12 del Reg. CE n. 1857/2006).

7. Limiti divieti e condizioni

– Gli aiuti non devono ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi. Gli aiuti non devono essere limitati ad un'unica compagnia di assicurazioni o ad un unico gruppo assicurativo comprendente diverse compagnie assicurative, né essere subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato membro.

– Relativamente al punto 6.1.2 il regime è subordinato all'esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti. Inoltre, il regime d'aiuto non comporta un pagamento diretto in denaro ai produttori, ma è erogato ad operatori economici che forniscono servizi assicurativi per la copertura dei costi di rimozione e/o distruzione di capi morti dimostrando che l'importo è trasferito integralmente all'agricoltore.

– L'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 50% del costo dei premi assicurativi effettivamente versati a copertura delle perdite dovute a epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie e del 100% dei premi assicurativi effettivamente versati a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse.

– Le imprese agricole beneficiarie dell'aiuto non devono risul-

tare in situazione di crisi economica nel periodo antecedente al manifestarsi della epizoozia e/o fitopatìa.

– L'importo pagato dalla Regione per tramite dei Consorzi di Difesa e organismi assimilati deve essere usato solo per la compensazione dei premi assicurativi pagati dalle imprese agricole e deve risultare dalle scritture contabili.

– L'allevamento deve essere in regola con le norme sulla biosicurezza emanate dalla competente struttura sanitaria.

– I reimpianti effettuati in violazione delle disposizioni fitosanitarie non danno diritto a contributo.

8. Procedure

Le procedure inerenti alla presentazione delle domande, all'istruttoria, all'approvazione delle istanze, alla liquidazione dei contributi, nonché alle modalità di rendicontazione verranno definite dal Dirigente dell'Unità Organizzativa competente con proprio atto.

Con medesimo atto si provvederà alla definizione del modello di domanda, delle modalità tecniche attuative del presente provvedimento.

(BUR2008018)

D.g.r. 13 giugno 2008 - n. 8/7423

(5.4.0)

Modalità d'uso della pesca con elettrostorditore e di altri attrezzi necessari per la cattura della fauna ittica (art. 11, comma 6, l.r. 12/2001)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 30 luglio 2001, n. 12 «Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia»;

Visto l'art. 4, comma 1 della l.r. 4 luglio 1998, n. 11 dove è previsto che le funzioni amministrative concernenti la pesca, comprese le attività di vigilanza e controllo nonché la gestione delle autorizzazioni, sono trasferite alle Province;

Visto in particolare l'art. 11, comma 6, lett. b) della sopra citata l.r. n. 12/2001 che prevede la definizione delle modalità d'uso della pesca con elettrostorditore e di altri attrezzi necessari per la cattura della fauna ittica per gli interventi a scopo di ricerca scientifica e di sperimentazione e per tutti gli altri usi non previsti alla lettera a) dello stesso comma;

Ritenuto quindi di definire le modalità d'uso della pesca con elettrostorditore e di altri attrezzi necessari per la cattura della fauna ittica per gli interventi a scopo di ricerca scientifica e di sperimentazione e per tutti gli altri usi non previsti alla lettera a), comma 6 del sopra richiamato articolo, così come stabilito nell'allegato A), parte integrante del presente atto;

Ritenuto conseguentemente di disporre che le Province sovrintendano le attività gestionali ed in particolare:

– garantiscano la presenza di personale incaricato durante le operazioni di pesca con l'elettrostorditore;

– rendicontino annualmente gli esiti degli interventi alla competente Struttura regionale;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

Delibera

Recepisce le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. b) della l.r. 12/2001, le modalità d'uso della pesca con elettrostorditore e di altri attrezzi necessari per la cattura della fauna ittica per gli interventi a scopo di ricerca scientifica e di sperimentazione e per tutti gli altri usi non previsti alla lettera a) dello stesso comma, così come indicato nell'allegato A, composto da n. 1 foglio e parte integrante del presente atto;

2. di stabilire che le Province sovrintendono le attività gestionali ed in particolare:

– garantiscono la presenza di personale incaricato durante le operazioni di pesca;

– rendicontano annualmente gli esiti degli interventi alla competente Struttura regionale;

3. di disporre per la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO A)

Modalità d'uso della pesca con elettrostorditore e di altri attrezzi necessari per la cattura della fauna ittica per gli interventi a scopo di ricerca scientifica e di sperimentazione e per tutti gli altri usi non previsti alla lettera a), comma 6, art. 11 della l.r. 12/2001

a) Il richiedente comunica e concorda di volta in volta con i responsabili del competente ufficio provinciale territorialmente interessato la data di ciascuna uscita di pesca; la Provincia provvede, di conseguenza, ad inviare proprio personale incaricato.

b) Devono essere adottati gli accorgimenti atti a garantire l'incolumità delle persone; in particolare, devono essere osservate tutte le norme vigenti in materia antinfortunistica.

c) Il generatore autonomo di energia elettrica, o elettrostorditore, deve essere utilizzato esclusivamente dai titolari della relativa autorizzazione provinciale.

d) La fauna ittica catturata viene reimmessa, compatibilmente con le finalità della ricerca, nei corsi o bacini d'acqua di provenienza o concordati con la Provincia territorialmente interessata. La reimmersione di ittiofauna deve essere effettuata adottando tutti gli accorgimenti atti a garantirne la sua incolumità. In particolare la squadra tecnica operante deve essere composta da almeno 3 operatori autorizzati equipaggiati con elettrostorditore certificato CE e di altre attrezzature operative quali reti, guadini e secchi, nonché di una vasca attrezzata con impianto di ossigenazione e regolatore di flusso, al fine di garantire la stabulazione ed il trasporto dei pesci catturati in condizione di massima sicurezza.

e) Nel caso di interventi su corpi idrici caratterizzati da una significativa presenza di fauna ittica è obbligatoria la disponibilità di un ulteriore elettrostorditore e di quanto necessario per eventuali emergenze o imprevisti, e per consentire la continuità e la completa efficacia dell'intervento in atto.

f) Gli esemplari eventualmente catturati di Siluro (*Silurus glanis*), Pesce gatto africano (*Clarias gariepinus*), Carassio (*Carassius carassius*), e Carassio dorato (*Carassius auratus*) devono essere soppressi e smaltiti (in caso di ingenti quantitativi le modalità di smaltimento saranno da concordare con l'Amministrazione Provinciale territorialmente competente). In caso di cattura di esemplari di Siluro e Pesce gatto africano deve essere data immediata comunicazione al competente Ufficio provinciale.

g) Nel caso di rinvenimento di esemplari di Storione cobice (*Acipenser naccarii*), che devono essere tassativamente reimmessi nel corpo idrico di provenienza, deve essere data immediata comunicazione al competente Ufficio provinciale.

h) Deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dalle persone che hanno partecipato alle operazioni.

i) La Provincia provvede a trasmettere annualmente alla competente Struttura regionale l'elenco degli interventi effettuati per consentirne il monitoraggio.

(BUR2008019)

D.g.r. 13 giugno 2008 - n. 8/7427

(3.1.0)

Ampliamento dell'accreditamento del Centro Diurno per Disabili «Ceralacca», sito in via Prato Bersaglio, n. 1/a, a Castellucchio (MN) – gestito dalla Società Cooperativa Sociale Onlus «La Stazione» – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

Vista la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

Visti i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

Vista la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli inter-

venti e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;

Richiamate:

– la d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334 «Definizione della nuova unità d'offerta Centro Diurno per persone con Disabilità (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento»;

– la d.g.r. 8 marzo 2006, n. 2040 «Schema tipo di contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale e gli Enti gestori di Centri Diurni integrati per Anziani, Centri Diurni per Disabili e attività domiciliare integrata/voucher socio sanitario»;

– la d.g.r. 27 febbraio 2008 n. 6677 «Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA) nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili (RSD) e nei Centri Diurni per Disabili (CDD) per l'anno 2008»;

Vista la d.g.r. 31 ottobre 2007, n. 5743 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2008» ed in particolare l'allegato 12 ove si stabilisce che, nel 2008, sono accreditabili i Centri Diurni per Disabili che abbiano acquisito l'autorizzazione al funzionamento entro la data del 31 ottobre 2007 o che abbiano presentato la dichiarazione di inizio attività con decorrenza dalla stessa data del 31 ottobre 2007;

Atteso che, con d.g.r. 25 febbraio 2005, n. 20998, il Centro Diurno per Disabili «Ceralacca» sito a Castellucchio, via Prato Bersaglio, n. 1/a, è stato accreditato per n. 15 posti;

Visto che il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Onlus «La Stazione», Ente gestore del Centro Diurno per Disabili «Ceralacca» ha chiesto l'ampliamento dell'accreditamento il 30 novembre 2007 per ulteriori 10 posti;

Rilevato che il CDD risulta in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accreditamento:

- autorizzazione al funzionamento per una capacità ricettiva di 25 posti, rilasciata dalla ASL di Mantova con determinazione n. 48 del 12 febbraio 2007;
- parere favorevole all'accreditamento per ulteriori n. 10 posti della competente ASL di Mantova espresso con deliberazione n. 205 del 28 aprile 2008;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta di accreditamento per n. 25 posti per la struttura in oggetto, in quanto compatibile con la programmazione degli accreditamenti prevista dalla citata d.g.r. n. 5743 del 31 ottobre 2007;

Dato atto che la remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data di stipula del contratto sottoscritto tra il legale rappresentante dell'Ente gestore del CDD di cui trattasi e il legale rappresentante dell'ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema tipo di contratto di cui all'allegato D) della d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334, sopra richiamata, integrato ai sensi della d.g.r. n. 2040 dell'8 marzo 2006, più sopra citata;

Dato atto che, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti regionali, l'Ente gestore è tenuto ad applicare effettivamente una retta unica al netto dei finanziamenti ricevuti;

Richiamati gli obblighi connessi alla remunerazione delle prestazioni rese da Centri Diurni per Disabili accreditate;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse destinate, nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale, alle attività socio sanitarie integrate disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2008 e successivi;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Ravvisata la necessità di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale, all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per i motivi espressi in narrativa

1. di ampliare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, l'accreditamento del Centro Diurno per Disabili «Ceralacca» con sede a Castellucchio, via Prato Bersaglio, n. 1/a, di ulteriori 10 posti, per un totale di 25 posti;

2. di stabilire che la remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data di stipula del contratto sottoscritto tra il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Onlus «La Stazione», gestore del CDD «Ceralacca» accreditato con il presente atto, e la ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema tipo di contratto di cui all'allegato D) della d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334, integrato ai sensi della d.g.r. 8 marzo 2006, n. 2040, richiamate in premessa;

3. di stabilire che l'Ente gestore dovrà determinare una retta assistenziale unica, al netto della remunerazione regionale, a carico degli utenti e/o dei Comuni calcolata sulla base del case mix, coerente con la classificazione degli ospiti;

4. di riconfermare che la struttura accreditata è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente, le tariffe stabilite dalla Regione e gli obblighi previsti dalla d.g.r. 18334/04, ivi compresa la disponibilità alla sottoscrizione del contratto;

5. di riconfermare che l'Ente gestore del CDD deve ottemperare al debito informativo nei confronti della ASL competente per territorio e della Regione Lombardia secondo i tempi e le modalità di cui all'allegato C della d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004;

6. di stabilire che l'Ente gestore della struttura accreditata dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'Ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infraregionale;

7. di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale, ove è ubicata la struttura accreditata, deve erogare alla stessa, dalla data di sottoscrizione del contratto, acconti mensili pari all'85% di un dodicesimo del fatturato della spesa sanitaria dell'anno precedente e deve erogare i relativi saldi entro 60 giorni dal ricevimento della fattura;

8. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento, dando mandato alla ASL medesima di mantenere un'azione costante di controllo finalizzata alla verifica periodica del possesso dei requisiti di accreditamento e dell'appropriatezza delle prestazioni erogate rispetto ai parametri individuali costituenti il sistema di classificazione degli ospiti e, in particolare, alla verifica che entro quattro settimane dall'ammissione di nuovo utente vengano adattati i minuti di assistenza alla tipologia di fragilità, che deve essere ricompresa nelle 5 classi rilevate con la procedura SIDI;

9. di disporre l'obbligo per la struttura accreditata di dotarsi di una «Carta dei Servizi» che espliciti quanto definito nell'allegato C della d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004 e di inviarne copia sia alla ASL territorialmente competente sia alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia;

10. di disporre la comunicazione del presente atto al Consiglio regionale, all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

11. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080110)

D.g.r. 13 giugno 2008 - n. 8/7428

Accreditamento di Comunità Socio Sanitarie per persone con disabilità site nell'ASL di Varese – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

Vista la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle

autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Visti i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

Vista la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. 257 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009»;

Vista la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;

Richiamata la d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18333 «Definizione della nuova unità di offerta "Comunità alloggio Socio Sanitaria per persone con disabilità" (CSS): requisiti per l'accreditamento» che ha individuato, all'interno del sistema socio sanitario regionale, quali unità d'offerta residenziali per persone disabili prive di sostegno familiare e alle quali necessitano prestazioni socio sanitarie di lungoassistenza, le Comunità alloggio Socio Assistenziali che si accreditano come Comunità alloggio Socio Sanitarie (CSS);

Richiamata la circolare n. 33 del 3 agosto 2004 avente ad oggetto «Disposizioni in materia di accreditamento delle Comunità Socio Sanitarie in applicazione della d.g.r. n. 18333 del 23 luglio 2004»;

Richiamata la d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 19874 «Prima definizione del sistema tariffario delle Comunità alloggio Socio Sanitarie (CSS) e dei Centri Diurni per persone Disabili (CDD) in attuazione delle dd.g.r. n. 18333 e n. 18334 del 23 luglio 2004»;

Richiamate:

- la l.r. 1/2005 e in particolare l'art. 8, comma 1 - lettera b) che prevede l'attribuzione ai Comuni delle funzioni di autorizzazione, sospensione e revoca dell'autorizzazione e accreditamento delle strutture socio-assistenziali;

- la d.g.r. n. 1648 del 29 dicembre 2005 «Disposizioni attuative delle ll.rr. 1 febbraio 2005 n. 1 e 8 febbraio 2005 n. 6 in ordine al trasferimento alle ASL di funzioni di vigilanza e controllo in ambito socio-sanitario e socio-assistenziale»;

- la d.g.r. n. 1692 del 29 dicembre 2005 «Preso d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni in concerto con l'Assessore Abelli avente ad oggetto "Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, ANCI e UPL relativo al processo di attuazione delle ll.rr. n. 1/2005 e 6/2005"»;

- la nota della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale n. 1290 del 26 gennaio 2006 «Prime indicazioni operative a seguito dei provvedimenti di trasferimento delle funzioni di autorizzazioni al funzionamento»;

- il decreto della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale n. 514 del 20 gennaio 2006 «Trasferimento delle funzioni alle Aziende Sanitarie Locali, ai Comuni e alle Province in attuazione delle dd.g.r. nn. 1648 e 1692 del 29 dicembre 2005»;

Vista la d.g.r. 31 ottobre 2007, n. 5743 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2008»;

Dato atto che, ai sensi della d.g.r. 5743/07 sopra citata, possono essere accreditate per l'anno 2008 le Comunità Socio Sanitarie per disabili realizzate con finanziamento statale o regionale, quelle derivanti dal percorso di riordino di Comunità Alloggio e quelle che abbiano acquisito l'autorizzazione al funzionamento entro la data del 31 ottobre 2007;

Dato atto che:

- il legale rappresentante della Fondazione Onlus ANFFAS - Lion Mario Ravera, con sede legale in Busto Arsizio - via Palestro n. 16, Ente gestore delle Comunità di Accoglienza Residenziale per disabili «Brugnoli-Tosi» Padiglione Mazzucchelli e «Brugnoli-Tosi» Padiglione Armiraglio Magistrelli, entrambe ubicate in Busto Arsizio - via Piombina n. 16, ha presentato domanda di accreditamento delle stesse come Comunità Socio Sanitarie per persone con disabilità, in data 19 febbraio 2008, per n. 10 posti letto ciascuna;

Dato atto che la struttura «Brugnoli-Tosi» Padiglione Mazzucchelli è in possesso dei requisiti indispensabili per l'accreditamento:

- il Comune di Busto Arsizio ha rilasciato autorizzazione al funzionamento per n. 10 posti letto + 2 per sollievo/emergenza con determinazione n. 296 del 14 maggio 2007;

- l'ASL di Varese ha espresso parere favorevole all'accreditamento con determinazione n. 124 del 18 marzo 2008 attestando il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e gestionali di cui alla d.g.r. n. 18333 del 23 luglio 2004;

Dato atto che la struttura «Brugnoli-Tosi» Padiglione Armiraglio-Magistrelli è in possesso dei requisiti indispensabili per l'accreditamento:

- il Comune di Busto Arsizio ha rilasciato autorizzazione al funzionamento per n. 10 posti letto + 2 per sollievo/emergenza con determinazione n. 298 del 14 maggio 2007;

- l'ASL di Varese ha espresso parere favorevole all'accreditamento con determinazione n. 125 del 18 marzo 2008 attestando il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e gestionali di cui alla d.g.r. n. 18333 del 23 luglio 2004;

Dato atto pertanto che le strutture in oggetto risultano in possesso dei requisiti indispensabili per l'accreditamento e rientrano in una delle condizioni previste dalla d.g.r. 5743 del 31 ottobre 2007, citata;

Ritenuto quindi di procedere all'accreditamento delle stesse;

Dato atto che l'accreditamento è requisito indispensabile per poter esercitare le attività sanitarie e socio sanitarie per conto del Servizio Sanitario Regionale e il patto è requisito indispensabile, per i gestori delle CSS, per poter assicurare ai propri ospiti gli interventi socio sanitari stabiliti dal progetto e dal programma individualizzati e ricevere dalle Aziende Sanitarie Locali, tramite i voucher socio sanitari di lungoassistenza erogati agli utenti classificati con la Scheda Individuale della persona Disabile (SIDi), le remunerazioni corrispondenti ai 3 profili di voucher stabiliti;

Dato atto che le tipologie di voucher e le modalità di accesso sono descritte nell'allegato 1 della già citata d.g.r. 18333/04 e le relative remunerazioni sanitarie mensili collegate ai profili dell'ospite sono stabilite dalla d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 19874;

Ribadito che l'ASL territorialmente competente ha il compito di accertare:

- il possesso dell'idoneità professionale del personale nonché organizzativo-gestionale della struttura individuate dall'Allegato D della d.g.r. 18333/04 quali requisiti necessari alla sottoscrizione del Patto;

- la compiuta attuazione, da parte delle Comunità Socio Sanitarie accreditate, dei contenuti del Patto di accreditamento, d'ufficio oltre che su richiesta della persona assistita e/o dei suoi famigliari;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà sociale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse destinate, nell'ambito del Fondo sanitario regionale, alle attività sociosanitarie integrate disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2008 e successivi;

Vista la l.r. 16/96 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché per la trasmissione dello stesso al Consiglio regionale, all'Ente gestore interessato nonché alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, le Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità «Brugnoli-Tosi» Padiglione Mazzucchelli e «Brugnoli-Tosi» Padiglione Armiraglio Magistrelli site in via Piombina n. 16, per n. 10 posti letto ciascuna;

2. di stabilire che l'accreditamento è requisito indispensabile per poter esercitare le attività sanitarie e socio sanitarie per conto del Servizio Sanitario Regionale e il patto è requisito indispensabile, per i gestori delle Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità, per poter assicurare ai propri ospiti gli interventi socio sanitari stabiliti dal progetto e dal programma individualizzati e ricevere dalle Aziende Sanitarie Locali, tramite i voucher socio sanitari di lungoassistenza erogati agli utenti classificati con la Scheda Individuale della persona Disabile

(SIDI), le remunerazioni corrispondenti ai 3 profili di voucher stabiliti come definite dalla d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 19874;

3. di stabilire che la ASL di Varese dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, con tempestività, copia del patto suddetto, sottoscritto dal contraente, formulato in conformità ai requisiti di cui all'allegato D della deliberazione n. 18333/04;

4. di stabilire che la ASL territorialmente competente ha il compito di accertare:

- il possesso dell'idoneità professionale del personale nonché organizzativo-gestionale delle strutture, individuate dall'allegato D della d.g.r. 18333/04 quali requisiti necessari alla sottoscrizione del Patto;
- la compiuta attuazione, da parte delle Comunità Socio Sanitarie accreditate, dei contenuti del Patto di accreditamento, d'ufficio oltre che su richiesta della persona assistita e/o dei suoi famigliari;

5. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento, dando mandato alla ASL medesima di mantenere un'azione costante di controllo finalizzata alla verifica periodica del possesso dei requisiti di accreditamento e dell'appropriatezza delle prestazioni erogate;

6. di confermare che le strutture in oggetto sono obbligatoriamente tenute ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente, le remunerazioni corrispondenti ai 3 profili di voucher come stabiliti dalla d.g.r. 19874/04 e gli obblighi previsti dalla d.g.r. 18333/04;

7. di confermare che gli Enti gestori delle CSS devono ottemperare al debito informativo nei confronti delle ASL competenti per territorio e della Regione Lombardia secondo i tempi e le modalità di cui all'allegato C della d.g.r. 18333/04;

8. di stabilire che per gli utenti ospiti per pronto intervento non può essere richiesto il voucher socio sanitario di lungoassistenza;

9. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale, all'Ente gestore interessato nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

10. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080111)

(3.1.0)

D.g.r. 13 giugno 2008 - n. 8/7429

Accreditamento dell'Hospice di Codogno (LO) - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario 2008

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» come modificato con il d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229;

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31, in particolare l'art. 12, commi 3 e 4: «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali»;

- il d.m. 28 settembre 1999: «Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative»;

- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1: «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

- la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. VIII/257 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009»;

- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

- la l.r. 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;

Viste le dd.g.r.:

- 31 ottobre 2000, n. 1884: «Adempimenti conseguenti all'attuazione del Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative da proporre al Ministero della Sanità ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 1999»;

- 5 luglio 2002, n. 9691: «Adempimenti conseguenti all'attuazione del decreto ministeriale del 5 settembre 2001. Ripartizione

dei finanziamenti per gli anni 2000, 2001 e 2002 per la realizzazione di strutture per le cure palliative all'interno della rete di assistenza ai malati terminali approvato con d.g.r. n. 1884 del 31 ottobre 2000»;

- 7 aprile 2003, n. 12619: «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31. Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle strutture residenziali per pazienti terminali, altrimenti dette Hospice»;

- 16 dicembre 2004, n. 19878: «Individuazione di percorsi di semplificazione in ordine ai processi di autorizzazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;

- 7 febbraio 2005, n. 20465: «Ulteriori determinazioni procedurali in ordine ai percorsi di semplificazione per le unità d'offerta socio sanitarie»;

- 10 ottobre 2007, n. 5508 «Procedura per l'accreditamento e la successiva contrattazione di servizi socio sanitari realizzati con finanziamenti pubblici statali o regionali»;

- 31 ottobre 2007, n. 5743 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2008»;

Dato atto che la d.g.r. n. 8/5743 definisce gli aspetti che riguardano i servizi socio sanitari, con riferimento alle regole di accreditamento valide per l'anno 2008, continuando gli accreditamenti delle unità di offerte realizzate con finanziamenti statali o regionali;

Rilevato che il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. Onlus con sede in Pinerolo (TO), gestore dell'Hospice di Codogno (LO), ubicato in via Ugo Bassi 11/b, in data 30 aprile 2008 ha richiesto l'accreditamento di n. 10 posti letto per malati terminali;

Rilevato che l'Hospice sopra citato risulta in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accreditamento:

- Dichiarazione Inizio Attività (D.I.A.), ex art. 4 l.r. 8/2007, del 30 gennaio 2008 per n. 10 posti letto per malati terminali, verificata positivamente dall'ASL di Lodi,

- parere favorevole all'accreditamento di n. 10 posti letto per malati terminali, espresso dalla Azienda Sanitaria Locale di Lodi con provvedimento del 30 aprile 2008, n. 98,

- requisiti di accreditamento previsti dalla citata d.g.r. n. 7/12619, verificati dalla competente Commissione di Vigilanza della medesima ASL;

Considerato di dover accogliere la richiesta di accreditamento per la struttura in oggetto, per n. 10 posti letto, sulla base della d.g.r. n. 8/5743 sopra menzionata, in particolare essendo una struttura realizzata con finanziamenti statali ex l. 5 giugno 1990 n. 135 delibera CIPE n. 55/98;

Ravvisata la necessità di precisare che l'effettiva remunerazione delle prestazioni, a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data di stipulazione del contratto tra l'ente gestore e l'ASL di ubicazione, e di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la medesima ASL provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

Richiamata in proposito la normativa inerente le modalità di remunerazione delle prestazioni, prevista dalla d.g.r. n. 7/12619 ed in particolare l'All. C «Schema tipo di contratto» alla quale si rinvia integralmente;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse destinate, nell'ambito del Fondo sanitario regionale, alle attività sociosanitarie integrate disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2008 e successivi;

Visti la l.r. 16/96 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione al Consiglio regionale, all'ente gestore interessato ed alla ASL territorialmente di competenza;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente provvedimento, l'Hospice di Codogno (LO), ubicato in via Ugo Bassi 11/b, gestito dalla Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. Onlus, per n. 10 posti letto per malati terminali, sulla base delle verifiche compiute dal competente organo di vigilanza dell'ASL di Lodi;

2. di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data di stipulazione del contratto tra l'ente gestore e l'ASL di ubicazione;

3. di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia del contratto suddetto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 7/12619 - All. C;

4. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

5. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080112)

D.g.r. 13 giugno 2008 - n. 8/7430

(3.1.0)

Ampliamento dell'accreditamento del Centro Diurno per Disabili «La Sorgente», sito in via Matteotti, n. 21/b, a Montichiari (BS) gestito da «La Sorgente» Cooperativa Sociale Onlus - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

Vista la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

Visti i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

Vista la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario»;

Richiamate:

- la d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334 «Definizione della nuova unità d'offerta Centro Diurno per persone con Disabilità (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento»;

- la d.g.r. 8 marzo 2006, n. 2040 «Schema tipo di contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale e gli Enti gestori di Centri Diurni integrati per Anziani, Centri Diurni per Disabili e attività domiciliare integrata/voucher socio sanitario»;

- la d.g.r. 27 febbraio 2008 n. 6677 «Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA) nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili (RSD) e nei Centri Diurni per Disabili (CDD) per l'anno 2008»;

Vista la d.g.r. 31 ottobre 2007, n. 5743 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2008» ed in particolare l'allegato 12 ove si stabilisce che, nel 2008, sono accreditabili i Centri Diurni per Disabili che abbiano acquisito l'autorizzazione al funzionamento entro la data del 31 ottobre 2007 o che abbiano presentato la dichiarazione di inizio attività con decorrenza dalla stessa data del 31 ottobre 2007;

Atteso che, con d.g.r. 29 marzo 2006, n. 2224, il Centro Diurno per Disabili «La Sorgente» sito a Montichiari, via Matteotti, n. 21/b, è stato accreditato per n. 15 posti;

Visto che il legale rappresentante de «La Sorgente» Cooperativa Sociale Onlus, Ente gestore del Centro Diurno per Disabili «La Sorgente» ha chiesto l'ampliamento dell'accreditamento il 9 gennaio 2008 per ulteriori 10 posti;

Rilevato che il CDD risulta in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accreditamento:

- autorizzazione al funzionamento per una capacità ricettiva di 30 posti, rilasciata dalla ASL di Brescia con determinazione n. HP/27 del 5 aprile 2006;

- parere favorevole all'accreditamento per ulteriori n. 10 posti della competente ASL di Brescia espresso con deliberazione n. 218 dell'8 aprile 2008;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta di accreditamento per n. 25 posti per la struttura in oggetto, in quanto compatibile con la programmazione degli accreditamenti prevista dalla citata d.g.r. n. 5743 del 31 ottobre 2007;

Dato atto che la remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data di stipula del contratto sottoscritto tra il legale rappresentante dell'Ente gestore del CDD di cui trattasi e il legale rappresentante dell'ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema tipo di contratto di cui all'allegato D) della d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334, sopra richiamata, integrato ai sensi della d.g.r. n. 2040 dell'8 marzo 2006, più sopra citata;

Dato atto che, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti regionali, l'Ente gestore è tenuto ad applicare effettivamente una retta unica al netto dei finanziamenti ricevuti;

Richiamati gli obblighi connessi alla remunerazione delle prestazioni rese da Centri Diurni per Disabili accreditate;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse destinate, nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale, alle attività socio sanitarie integrate disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2008 e successivi;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Ravvisata la necessità di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale, all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per i motivi espressi in narrativa

1. di ampliare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, l'accreditamento del Centro Diurno per Disabili «La Sorgente» con sede a Montichiari, via Matteotti, n. 21/b, di ulteriori 10 posti, per un totale di 25 posti;

2. di stabilire che la remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data di stipula del contratto sottoscritto tra il legale rappresentante de «La Sorgente» Cooperativa Sociale Onlus, gestore del CDD «La Sorgente» accreditato con il presente atto, e la ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema tipo di contratto di cui all'allegato D) della d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334, integrato ai sensi della d.g.r. 8 marzo 2006, n. 2040, richiamate in premessa;

3. di stabilire che l'Ente gestore dovrà determinare una retta assistenziale unica, al netto della remunerazione regionale, a carico degli utenti e/o dei Comuni calcolata sulla base del case mix, coerente con la classificazione degli ospiti;

4. di riconfermare che la struttura accreditata è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente, le tariffe stabilite dalla Regione e gli obblighi previsti dalla d.g.r. 18334/04, ivi compresa la disponibilità alla sottoscrizione del contratto;

5. di riconfermare che l'Ente gestore del CDD deve ottemperare al debito informativo nei confronti della ASL competente per territorio e della Regione Lombardia secondo i tempi e le modalità di cui all'allegato C della d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004;

6. di stabilire che l'Ente gestore della struttura accreditata dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'Ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infraregionale;

7. di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale, ove è ubicata la struttura accreditata, deve erogare alla stessa, dalla data di sottoscrizione del contratto, acconti mensili pari all'85% di un dodicesimo del fatturato della spesa sanitaria dell'anno precedente e

deve erogare i relativi saldi entro 60 giorni dal ricevimento della fattura;

8. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento, dando mandato alla ASL medesima di mantenere un'azione costante di controllo finalizzata alla verifica periodica del possesso dei requisiti di accreditamento e dell'appropriatezza delle prestazioni erogate rispetto ai parametri individuali costituenti il sistema di classificazione degli ospiti e, in particolare, alla verifica che entro quattro settimane dall'ammissione di nuovo utente vengano adattati i minuti di assistenza alla tipologia di fragilità, che deve essere ricompresa nelle 5 classi rilevate con la procedura SIDi;

9. di disporre l'obbligo per la struttura accreditata di dotarsi di una «Carta dei Servizi» che espliciti quanto definito nell'allegato C della d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004 e di inviarne copia sia alla ASL territorialmente competente sia alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia;

10. di disporre la comunicazione del presente atto al Consiglio regionale, all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

11. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080113)

(3.1.0)

D.g.r. 13 giugno 2008 - n. 8/7431

Modifica dell'accreditamento della «Comunità Terapeutica di Paitone» di via G. Marconi, n. 1 a Paitone (BS) gestita da Cooperativa di Bessimo - Cooperativa Sociale a r.l. con sede legale in via Casello, n. 11 a Concesio disposto con d.g.r. 15562/2003

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, di riordino della disciplina sanitaria;
- il d.P.R. 14 gennaio 1997, che ha individuato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali», in particolare gli art. 4 come modificato dalla l.r. 2 febbraio 2001, n. 3, art. 4, comma 1) lett. a) e art. 12 per quanto riguarda l'accreditamento delle strutture pubbliche e private;
- il provvedimento 5 agosto 1999 «Schema di atto di intesa Stato-regioni, su proposta dei Ministri della sanità e solidarietà sociale, recante: Determinazione dei requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso»;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 - art. 4, comma 58, che conferisce alle ASL le funzioni in materia di autorizzazione dei servizi per la riabilitazione ed il reinserimento di soggetti tossicodipendenti;
- il d.p.c.m. 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
- la d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12621 «Determinazione dei requisiti standard per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei servizi privati e pubblici per l'assistenza alle persone dipendenti da sostanze illecite e letali e indirizzi programmatici e direttive sull'organizzazione dei servizi territoriali dipendenze nelle ASL: Progetto Regionale Dipendenze»;
- la d.g.r. 10 ottobre 2007, n. 5509 «Determinazioni relative ai servizi accreditati nell'area dipendenze»;

Vista la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

Vista la d.g.r. 12 dicembre 2003, n. 15562 che accredita - tra l'altro - la «Comunità Terapeutica di Paitone» di via G. Marconi, n. 1 a Paitone (BS) gestita da Cooperativa di Bessimo - Cooperativa Sociale a r.l. con sede legale in via Casello, n. 11 a Concesio per 23 posti terapeutico riabilitativi residenziali;

Dato atto che il 10 dicembre 2007 il gestore ha presentato all'ASL di Brescia la Denuncia di Inizio Attività (DIA) e ha richiesto la modifica dei 23 posti terapeutico riabilitativi residenziali accreditati in:

- 16 posti di servizio terapeutico riabilitativo,
- 7 posti di trattamento specialistico per alcol e polidipendenti;

Dato atto che l'ASL di Brescia ha provveduto alla verifica dei requisiti per la variazione di accreditamento richiesta, con verbale della commissione di vigilanza n. 5 del 23 gennaio 2008;

Vista la delibera dell'ASL di Brescia n. 219 dell'8 aprile 2008 che esprime parere favorevole alla modifica dell'accreditamento in questione;

Vista la d.g.r. 31 ottobre 2007, n. 5743 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2008», in particolare l'allegato 12 «Linee di programmazione e di indirizzo dei servizi socio-sanitari e di riabilitazione afferenti alla competente Direzione Generale Famiglia e Solidarietà sociale»;

Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'accreditamento in questione;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà sociale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse destinate, nell'ambito del Fondo sanitario regionale, alle attività socio-sanitarie integrate disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6679 del bilancio regionale 2008 e successivi;

Ritenuto di precisare che l'ASL di Brescia debba verificare annualmente il mantenimento degli standard e dei requisiti richiesti per l'accreditamento e debba comunicare alla Regione eventuali inadempienze ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;

Precisato che l'accreditamento vincola l'ente Gestore all'accettazione delle tariffe stabilite con d.g.r. 5509/2007, secondo le modalità dalla stessa indicate, ed all'assolvimento del debito informativo stabilito dalla Regione;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di darne comunicazione al Consiglio regionale;

Vista la l.r. 16/96 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale dell'VIII legislatura;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di modificare l'accreditamento della «Comunità Terapeutica di Paitone» di via G. Marconi, n. 1 a Paitone (BS) gestita da Cooperativa di Bessimo - Cooperativa Sociale a r.l. con sede legale in via Casello, n. 11 a Concesio disposto con d.g.r. 15562/2003;

2. di accreditare conseguentemente la «Comunità Terapeutica di Paitone» di via G. Marconi, n. 1 a Paitone (BS) gestita da Cooperativa di Bessimo - Cooperativa Sociale a r.l. con sede legale in via Casello, n. 11 a Concesio per complessivi 23 posti residenziali:

- 16 posti di servizio terapeutico riabilitativo;
- 7 posti di trattamento specialistico per alcol e polidipendenti;

3. vincolare l'ente Gestore alla sottoscrizione del contratto, previsto con dd.g.r. 12621/2003 e 5509/2007, con l'ASL di ubicazione della struttura e all'accettazione delle tariffe stabilite con d.g.r. 5509/2007; secondo le modalità dalla stessa indicate nonché all'assolvimento del debito informativo stabilito dalla Regione;

4. di stabilire che l'ASL di Brescia debba verificare annualmente il mantenimento degli standard e dei requisiti richiesti per l'accreditamento e debba comunicare alla Regione eventuali inadempienze ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;

5. di procedere alla comunicazione del presente atto al Consiglio regionale e di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080114)

(3.1.0)

D.g.r. 13 giugno 2008 - n. 8/7432

Accreditamento di Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti «CDI» ubicati nella ASL di Brescia - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;

– la d.c.r. 8 marzo 1995, n. 1439, Progetto-obiettivo anziani per il triennio 1995/1997, con la quale è stata avviata la sperimentazione dei Centri Diurni Integrati (CDI) per anziani non autosufficienti;

– il d.P.R. 14 gennaio 1997 di approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

– la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 di riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali e, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto riguarda l'accreditamento delle strutture pubbliche e private e successive modifiche e integrazioni;

– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 di riordino del sistema delle autonomie in Lombardia e di attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

– la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. 257 di approvazione del Piano Socio Sanitario 2007-2009;

– la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;
Richiamate:

– la d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 «Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei Centri Diurni Integrati»;

– la d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903 «Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accreditati in attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494»;

– la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367 «Accreditamento di Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (CDI), ubicati nelle ASL di BG, BS, CO, CR, LC, LO, MN, MI1, MI2, PV, SO e VA. Determinazione della remunerazione giornaliera provvisoria dei CDI accreditati (attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 e della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903)», rettificata con d.g.r. 14 novembre 2003, n. 15038;

– la d.g.r. 29 dicembre 2005, n. 1648 «Disposizioni attuative delle ll.rr. 1 febbraio 2005, n. 1 e 8 febbraio 2005, n. 6 in ordine al trasferimento alle ASL di funzioni di vigilanza e controllo in ambito socio sanitario e socio assistenziale»;

– la d.g.r. 29 dicembre 2005, n. 1692 «Presenza d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni di concerto con l'Assessore Abelli avente ad oggetto "Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, ANCI e U.PL. relativo al processo di attuazione delle ll.rr. 1/2005 e n. 6/2005"»;

– il decreto della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale n. 514 del 20 gennaio 2006 «Trasferimento delle funzioni alle Aziende Sanitarie Locali, ai Comuni e alle Province in attuazione delle dd.g.r. n. 1648 e n. 1692 del 29 dicembre 2005»;

– la circolare regionale n. 10 del 16 febbraio 2005 relativa a chiarimenti sulle ll.rr. n. 1/2005 e n. 6/2005 sopra citate;

– la d.g.r. 8 marzo 2006, n. 2040 «Approvazione schema tipo di contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale e gli Enti gestori di Centri Diurni Integrati per anziani, Centri Diurni per Disabili e attività di assistenza domiciliare integrata/voucher socio-sanitario»;

– la d.g.r. 31 ottobre 2007 n. 5743 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2008»;

Dato atto che:

– ai sensi della d.g.r. 5743/07 sopra citata, possono essere accreditati per l'anno 2008 i Centri Diurni Integrati realizzati con finanziamento statale o regionale e quelli che abbiano acquisito l'autorizzazione al funzionamento entro la data del 31 ottobre 2007 o che abbiano presentato la Dichiarazione di Inizio Attività con decorrenza dalla data medesima;

– sono pervenute una richiesta di accreditamento e una richiesta di ampliamento dell'accreditamento di Centri Diurni Integrati, presentate dai legali rappresentanti degli Enti gestori degli stessi, accoglibili in quanto corredate da provvedimenti autorizzativi per il funzionamento emessi e D.I.A. presentata entro il 31 ottobre 2007 nonché dal parere favorevole delle Aziende Sanitarie Locali di ubicazione delle strutture:

1) CDI c/o RSA «Andrea Fiorini» via Carpi, 24 – Molinetto di Mazzano

– determinazione n. HP/61 del 28 giugno 2006 del Direttore del Dipartimento P.A.C. dell'ASL di Brescia di autorizzazione definitiva al funzionamento per n. 15 posti;

– deliberazione n. 194 del 27 marzo 2008 dell'ASL di Brescia che esprime parere favorevole all'accreditamento per n. 15 posti;

2) CDI «Maria Cavalli Bendiscioli» via Verdi, 10 – Passirano

– determinazione n. HP/49 dell'1 giugno 2007 del Direttore del Dipartimento P.A.C. dell'ASL di Brescia di autorizzazione al funzionamento per n. 15 posti;

– nota prot. n. 0148108 del 30 ottobre 2007 del Dipartimento P.A.C. dell'ASL di Brescia che prende atto della Denuncia di Inizio Attività per l'incremento di n. 4 posti (da 15 a 19 posti) confermando il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa regionale;

– deliberazione n. 195 del 27 marzo 2008 dell'ASL di Brescia: parere favorevole all'ampliamento dell'accreditamento da n. 15 a n. 19 posti;

Ritenuto di dover accogliere le richieste di accreditamento delle due strutture riportate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in quanto compatibili con la programmazione degli accreditamenti prevista dalle citate dd.g.r. n. 8494/02 e n. 5743/07;

Dato atto che la remunerazione giornaliera provvisoria per ospite è quantificata con la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367, rettificata con d.g.r. 14 novembre 2003, n. 15038, sopra richiamate:

– € 3 per i CDI che garantiscano una accoglienza inferiore a 4 ore consecutive;

– € 15 per i CDI che garantiscano una accoglienza per almeno 4 ore consecutive ed inferiore ad 8 ore consecutive;

– € 29 per i CDI che garantiscano una accoglienza per almeno 8 ore consecutive;

in attesa della raccolta ed elaborazione dei dati della scheda S.O.S.I.A. finalizzati alla classificazione degli ospiti per grado di fragilità, su cui si fonderà il nuovo sistema di remunerazione per i Centri Diurni Integrati;

Ritenuto di precisare che l'effettiva erogazione delle remunerazioni giornaliere di cui al precedente paragrafo, a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data di stipulazione del contratto che dovrà essere sottoscritto tra gli Enti gestori dei CDI accreditati e le ASL di ubicazione delle strutture successivamente al presente atto e trasmesso in copia alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale;

Richiamata la normativa inerente le modalità di remunerazione delle prestazioni introdotta con la suindicata d.g.r. n. 12903/2003 e lo Schema-tipo di contratto integrativo definito con la citata d.g.r. n. 2040/2006;

Ribadito che la remunerazione delle prestazioni erogate dai Centri Diurni Integrati per anziani non potrà superare la quota stabilita ai sensi dell'art. 3 dello Schema tipo di contratto integrativo approvato con d.g.r. n. 2040/2006;

Stabilito che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, le ASL di competenza provvederanno all'effettuazione di ulteriori visite di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse destinate, nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale, alle attività sociosanitarie integrate disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2008 e successivi;

Vista la l.r. 16/96 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché per la trasmissione dello stesso al Consiglio regionale, agli Enti gestori interessati nonché alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di accreditare, a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione, i due Centri Diurni Integrati per anziani

non autosufficienti (CDI) elencati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il numero di posti ivi indicato;

2. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa in riferimento ai CDI di cui al precedente punto 1, con l'applicazione della remunerazione giornaliera provvisoria per ospite quantificata:

- in € 3 per i CDI che garantiscano una accoglienza inferiore a 4 ore consecutive,
- in € 15 per i CDI che garantiscano una accoglienza di almeno 4 ore consecutive ed inferiore ad 8 ore consecutive,
- in € 29 per i CDI che garantiscano una accoglienza di almeno 8 ore consecutive;

3. di stabilire che l'assegnazione delle remunerazioni giornaliere a carico del Fondo Sanitario Regionale di cui al precedente punto 2, per i CDI indicati al precedente punto 1, decorreranno dalla data di stipulazione del contratto sottoscritto tra gli Enti gestori dei CDI accreditati e la ASL di ubicazione delle strutture, in base allo Schema-tipo di contratto di cui all'allegato A della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903, integrato ai sensi della d.g.r. 8 marzo 2006, n. 2040, richiamate in premessa;

4. di ribadire che la remunerazione delle prestazioni erogate dai Centri Diurni Integrati per anziani non potrà superare la quota stabilita ai sensi dell'art. 3 dello Schema tipo di contratto integrativo approvato con d.g.r. n. 2040/2006;

5. di stabilire che la ASL di ubicazione delle strutture di cui al precedente punto 1 dovrà trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale copia del contratto di cui al precedente punto 3;

6. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la ASL di competenza provveda all'effettuazione di ulteriori visite di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio regionale, agli Enti gestori interessati nonché alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO 1

	ASL	Denominazione e sede struttura	Denominazione e sede Ente gestore	Posti già accreditati	Posti da accreditare	Totale posti
1	BS	CDI c/o RSA «Andrea Fiorini» Via Carpi, 24 – Molinetto di Mazzano	Casa di Riposo «Andrea Fiorini» Onlus Via Carpi, 24 – Molinetto di Mazzano	0	15	15
2	BS	CDI «Maria Cavalli Bendiscioli» Via Verdi, 10 – Passirano	Fondazione «Don Ambrogio Cacciamatta Onlus» Via per Rovato, 13/D – Iseo	15	4	19
Totale posti da accreditare					19	

(BUR20080115)

D.g.r. 13 giugno 2008 - n. 8/7433

(3.1.0)

Definizione dei requisiti minimi per il funzionamento delle unità di offerta sociale «servizio di formazione all'autonomia per le persone disabili»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», che all'art. 8 assegna alle Regioni il compito di definire i requisiti minimi autorizzativi dei servizi e delle strutture;

Richiamata la l.r. n. 3 del 12 marzo 2008 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario» ed in particolare gli artt. 14 e 15;

Richiamato il Piano Socio Sanitario 2007-2009, approvato con d.c.r. n. VIII/257 del 26 ottobre 2006;

Richiamate le dd.g.r.:

- n. 18334 del 23 luglio 2004 «Centro Diurno per persone con Disabilità» (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento»;

- n. 20763 del 16 febbraio 2005 «Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per le persone disabili» con la quale, tra l'altro sono stati definiti i requisiti minimi strutturali ed organizzativi dei Centri socio educativi;

Ritenuto di integrare la rete d'offerta diurna sociale per persone disabili attraverso l'identificazione della nuova tipologia di unità di offerta sociale «Servizio di Formazione all'Autonomia per persone disabili» che raccoglie anche quanto già ampiamente sperimentato e sostenuto da Regione Lombardia sul territorio regionale negli scorsi anni;

Dato atto che la definizione dell'unità di offerta, nonché i requisiti minimi organizzativi e strutturali per l'autorizzazione al funzionamento sono analiticamente descritti nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto inoltre che:

- le funzioni di vigilanza sulla unità di offerta sociale «Servizio di Formazione all'Autonomia per persone disabili» normati con il presente atto, sono esercitate dalle Aziende Sanitarie Locali;

- dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, i Centri socio educativi e i Servizi di Formazione all'Autonomia per le persone disabili, ai fini dell'esercizio dell'attività, applicheranno quanto previsto dall'art. 15 comma 1 della l.r. 3/08;

Ritenuto di disporre che, per le unità di offerta sociali «Servi-

zio di Formazione all'Autonomia per le persone disabili» già funzionanti alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia:

- la comunicazione preventiva debba essere inoltrata al Comune e all'ASL di ubicazione del servizio entro e non oltre tre mesi dalla succitata data di pubblicazione;

- in caso di carenza dei requisiti minimi di cui all'allegato A, i legali rappresentanti degli Enti gestori dovranno presentare, contestualmente alla comunicazione preventiva, una dichiarazione di impegno al rispetto di detti requisiti entro i successivi 12 mesi;

Ritenuto altresì che le unità di offerta sociali «Servizio di Formazione all'Autonomia per le persone disabili» che saranno attivate successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, dovranno possedere i requisiti minimi di cui all'allegato A, al momento della presentazione della comunicazione preventiva;

Rilevata la necessità di fornire indicazioni agli Enti gestori delle unità di offerta sociali «Servizio di Formazione all'Autonomia per le persone disabili», già funzionanti che intendono riconvertire la propria attività in Centro Socio Educativo, così come definito e normato dalla d.g.r. n. 20763 del 16 febbraio 2005 «Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per le persone disabili»;

Ritenuto, conseguentemente, di disporre che i legali rappresentanti delle unità di offerta sociali «Servizio di Formazione all'Autonomia per le persone disabili» già funzionanti alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, che intendono riconvertirsi in CSE, dovranno presentare comunicazione preventiva di inizio attività al Comune di ubicazione della struttura e alla ASL competente per territorio entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e, qualora in carenza dei requisiti strutturali di cui alla succitata d.g.r. n. 20763 del 16 febbraio 2005», presentare:

- contestuale dichiarazione di impegno all'adeguamento, entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, dei requisiti non posseduti;

- entro i 6 (sei) mesi successivi il piano dei lavori da realizzare e loro tempistica;

Consultato il Tavolo del Terzo settore nella seduta del 15 febbraio 2008;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa;

Acquisito il parere della Commissione Consiliare competente per materia in data 3 giugno 2008, ai sensi dell'art. 11, comma g) della l.r. 3/08;

Ritenuto di dover pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di approvare i requisiti minimi organizzativi e strutturali delle unità di offerta sociali «Servizio di Formazione all'Autonomia per le persone disabili», così come descritti nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre che:

- per le unità di offerta sociali «Servizio di Formazione all'Autonomia per le persone disabili» già funzionanti alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, la comunicazione preventiva debba essere inoltrata al Comune e all'ASL di ubicazione del servizio entro e non oltre tre mesi dalla succitata data di pubblicazione;
- in caso di carenza dei requisiti minimi di cui all'allegato A, i legali rappresentanti degli Enti gestori dovranno presentare, contestualmente alla comunicazione preventiva, una dichiarazione di impegno al rispetto di detti requisiti entro i successivi 12 mesi;
- le unità di offerta sociali «Servizio di Formazione all'Autonomia per le persone disabili» che saranno attivati successivamente alla pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, dovranno possedere i requisiti minimi di cui all'allegato A, al momento della presentazione della comunicazione preventiva;

3. di disporre altresì che:

- i legali rappresentanti delle unità di offerta sociali «Servizio di Formazione all'Autonomia per le persone disabili» già funzionanti alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, che intendono riconvertire l'attività in CSE, dovranno presentare comunicazione preventiva al Comune di ubicazione della struttura e alla ASL competente per territorio entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
- i legali rappresentanti delle unità di offerta sociali «Servizio di Formazione all'Autonomia per le persone disabili» in carenza dei requisiti strutturali di cui alla d.g.r. n. 20763 del 16 febbraio 2005 «Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per le persone disabili», dovranno anche presentare:
 - contestuale dichiarazione di impegno all'adeguamento, entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, dei requisiti non posseduti;
 - entro i 6 (sei) mesi successivi il piano dei lavori da realizzare e loro tempistica;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO A

REQUISITI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITÀ D'OFFERTA SOCIALE «SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA PER LE PERSONE DISABILI»

Definizione del servizio

Il Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA) è un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di

interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale. È caratterizzato dall'offerta di percorsi socio educativi e socio formativi individualizzati, ben determinati temporalmente e condivisi con la famiglia.

La finalità del servizio è favorire l'inclusione sociale della persona potenziando o sviluppando le sue autonomie personali. Il servizio contribuisce inoltre all'acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all'inserimento professionale che dovrà avvenire in raccordo con i servizi deputati all'inserimento lavorativo.

Obiettivo del servizio è garantire progetti individualizzati che consentano alla persona di:

A. acquisire competenze sociali quali:

1. muoversi autonomamente sul territorio del proprio contesto di vita;
2. organizzare il proprio tempo;
3. avere cura di sé;
4. intessere relazioni sociali;

B. acquisire/riacquisire il proprio ruolo nella famiglia o emanciparsi dalla famiglia attraverso:

1. apprendimento/riapprendimento di abilità specifiche quali: cucinare, tenere in ordine la casa, organizzare tempi e spazi familiari;
2. riconoscimento e rispetto delle regole familiari e sociali;

C. acquisire prerequisiti per un inserimento/reinserimento lavorativo, attraverso:

1. potenziamento o sviluppo delle competenze cognitive;
2. potenziamento delle abilità funzionali residue;
3. riconoscimento e rispetto delle regole del mondo del lavoro.

Destinatari

- Persone disabili di età compresa tra i 16 anni e i 35 anni.
- Persone di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che, dimessi dal sistema sanitario o socio sanitario necessitano, per una loro inclusione sociale, di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali.
- Non possono accedere allo SFA persone con prevalenza di patologie psichiatriche o in situazione di dipendenza da sostanze.

Requisiti organizzativi generali

I Servizi di Formazione all'Autonomia afferenti alla rete regionale dei servizi socio assistenziali devono possedere i seguenti requisiti organizzativi:

- **Rapporti con l'utenza: Carta dei Servizi** in cui siano illustrati i moduli previsti, gli interventi offerti, gli orari di apertura, le modalità di accesso, le prestazioni erogate, l'ammontare delle rette in relazione ai differenti moduli.
- **Progetto individualizzato**

Il progetto individualizzato definito per ogni persona accolta deve essere conservato nel fascicolo personale e deve essere aggiornato secondo la tempistica definita nel progetto medesimo.

Il progetto deve dettagliare gli obiettivi individuali specifici, i suoi tempi di realizzazione, le attività previste e gli strumenti adottati, la tempistica delle verifiche periodiche e loro esito, la valutazione finale che attesti gli obiettivi raggiunti e la conseguente dimissione o la necessità di un ulteriore modulo di consolidamento.

Requisiti strutturali

Presenza di una sede operativa con dotazione minima, in relazione alle attività che verranno esplicitate nella carta dei servizi. La sede, che potrà essere anche utilizzata in condivisione con altri servizi o messa a disposizione da Enti pubblici o privati, dovrà possedere i requisiti previsti da norme vigenti in materia di civile abitazione nonché quelli relativi alle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Ricettività

La capacità ricettiva non viene identificata con un numero di posti, ma, basandosi il servizio sul progetto individualizzato, sul numero massimo di progetti contemporaneamente attivi. La massima capacità progettuale è definita in 35 progetti.

Apertura

Fermo restando un funzionamento garantito annuale, l'orario giornaliero e settimanale dovrà essere consono alla realizzazione delle attività previste nei progetti individualizzati.

Personale

Coordinatore: laureato in scienze psicologiche, pedagogiche o sociali, o un dipendente in servizio, con esperienza acquisita in funzioni educative di almeno cinque anni. Il coordinatore può anche avere funzioni operative.

Operatori socio educativi (1): 1 operatore socio educativo ogni 7 progetti attivi.

Organizzazione

Il Servizio di Formazione all'Autonomia è basato sui percorsi individualizzati, pertanto l'organizzazione richiesta deve rispondere a requisiti di flessibilità che consentano ad ogni persona accolta di raggiungere il maggior grado di autonomia possibile.

L'organizzazione del servizio dovrà inoltre garantire la partecipazione attiva della persona e, se del caso, della sua famiglia, al percorso socio educativo stabilito nel progetto individualizzato.

Le attività connesse al percorso socio educativo individualizzato saranno da realizzarsi prevalentemente attraverso il coinvolgimento delle risorse strutturali e strumentali del territorio e del contesto di vita della persona.

La durata e l'intensità dell'intervento variano in relazione agli obiettivi da raggiungere o raggiunti e sempre in base al progetto individualizzato che pertanto deve prevedere momenti intermedi di verifica e di eventuale riprogettazione.

Lo SFA si organizzerà secondo i seguenti moduli di intervento:

Modulo formativo della durata massima di tre anni, all'interno del quale vengono realizzati gli interventi e le attività necessari al raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto individualizzato.

Modulo di consolidamento della durata massima di 2 anni previsto e riservato a coloro che non abbiano raggiunto pienamente, durante il percorso del modulo formativo, gli obiettivi previsti dal progetto individualizzato. Il modulo di consolidamento deve mirare ad una graduale riduzione dell'intervento dello SFA fino alla dimissione che può avvenire per una raggiunta integrazione personale, sociale e/o lavorativa (con l'eventuale attivazione del Servizio di Inserimento lavorativo) oppure per necessità di interventi che richiedono una maggiore protezione sociale o socio sanitaria.

Modulo di monitoraggio, facoltativo e riservato a persone che hanno concluso il percorso di consolidamento o che, pur non avendo frequentato alcun modulo, necessitano, su segnalazione del servizio inviante, di interventi di sostegno temporaneo da parte dello SFA, per affrontare nuove situazioni di vita o situazioni di crisi. Le persone accolte in questo modulo sono escluse dal conteggio che determina la capacità ricettiva ma devono comunque avere un proprio progetto individualizzato.

(BUR20080116)

(3.1.0)

D.g.r. 13 giugno 2008 - n. 8/7435**Determinazione in merito all'utilizzo delle risorse finanziarie ministeriali destinate alla gestione dei decreti flussi 2006: promozione degli interventi di accoglienza e integrazione sociale****LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la normativa statale:

– legge 6 marzo 1998 n. 40 recante la «Disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero» con la quale si affida alle Regioni il programma di attuazione concernenti gli interventi in ordine alle politiche migratorie;

– d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 «Testo unico delle disposizioni concernenti l'immigrazione e norme per la condizione dello straniero» – come modificato dalla legge 30 luglio 2002 n. 189 – il quale prevede all'art. 42 l'attribuzione alle Regioni del compito di adottare misure di «integrazione sociale» nell'ambito «delle proprie competenze»;

– d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 «Regolamento recante le norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione a norma dell'art. 1, comma 6 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286»;

– Documento Programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato per il 2004-2006 a norma dell'art. 3 comma 1 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286;

Vista la l.r. 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario» che promuove le condizioni di benessere ed inclusione sociale della persona ed in particolare quanto specificato all'art. 4 relativamente alla promozione degli approcci interculturali per favorire l'inserimento degli stranieri;

Visto il Documento di Programmazione Economico Finanziario Regionale 2007-2009 approvato con d.g.r. n. 2786 del 27 giugno 2006, che in tema di politiche di inclusione ed integrazione sociale, prevede azioni di integrazione sociale e culturale a favore dei cittadini stranieri, per contrastare le condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale;

Vista la d.c.r. n. VIII/257 del 26 ottobre 2006 «Piano socio sanitario 2007-2009» nel quale sono indicate le azioni prioritarie che prevedono lo sviluppo delle condizioni di sicurezza e stabilità sociale, nonché la garanzia delle pari opportunità di accesso ai servizi e di tutela delle differenze;

Vista la nota della Direzione Generale Immigrazione del Ministero della Solidarietà Sociale del 23 novembre 2007 pervenuta alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale il 28 novembre 2007 prot. n. G1.2007.0019313 con la quale si comunica che con decreto interministeriale del 25 agosto 2006 sono state destinate alla Regione Lombardia risorse pari a € 1.094.400,00 finalizzate all'attuazione delle iniziative destinate all'implementazione delle misure di integrazione sociale di cittadini extracomunitari;

Dato atto che tali risorse sono state assegnate alle Regioni sulla base del numero delle domande di assunzione di cittadini extracomunitari pervenute in ciascuna regione per l'anno 2006, al fine di poter sostenere le necessarie misure di integrazione connesse alla gestione delle quote di ingresso;

Stabilita la necessità di intervenire nei settori più sollecitati dalla domanda di integrazione, a sostegno di iniziative in grado di prevenire situazioni che possono compromettere l'equilibrio e la coesione sociale;

Constatata la necessità, di predisporre a tal fine, un programma innovativo di sperimentazioni, sia sotto il profilo contenutistico e delle tematiche affrontate, sia sotto il profilo del coinvolgimento di soggetti istituzionali e delle parti sociali, coerentemente con quanto indicato nel Piano Socio Sanitario 2007-2009 della Regione Lombardia;

Visto il «Programma di sperimentazione per interventi di integrazione e inserimento sociale per la gestione dei flussi» di cui all'allegato A – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – nel quale sono individuate sette tipologie di interventi che consentono di promuovere maggiore sicurezza e controllo attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi specifici:

1. promuovere azioni e interventi mirati a garantire il rispetto delle regole della convivenza del Paese di accoglienza e favorire una corretta informazione;
2. contrastare il disagio dei minori stranieri e delle famiglie immigrate attraverso l'utilizzo di modelli terapeutici adeguati;
3. sviluppare la funzione della mediazione linguistico culturale nei servizi socio-sanitari ed educativi;
4. sostenere i processi di inserimento sociale e le relazioni familiari degli adolescenti e dei giovani ricongiunti;
5. favorire fra gli immigrati la corretta e tempestiva conoscenza di norme e di procedure per sviluppare capacità per un uso funzionale di pratiche corrette per l'accesso ai servizi e per il mantenimento della regolarità del soggiorno;
6. diffondere l'apprendimento della lingua e della cultura italiana attraverso modalità innovative;
7. garantire l'efficacia dei singoli interventi del programma sperimentale nel suo complesso e la diffusione dei risultati;

Rilevato che gli interventi programmati risultano coerenti con la programmazione regionale in materia di integrazione sociale – di cui al punto 5.2.4 del DPEFR 2007-2009 – in quanto promuovono l'inclusione sociale e culturale nella comunità lombarda, con particolare attenzione alla promozione e alla tutela della famiglia;

(1) Nella fase transitoria in attesa della definizione nazionale del profilo professionale per l'operatore socio educativo non sono previsti specifici titoli di studio o qualifiche professionali. Vanno comunque rispettate le indicazioni fornite dalla circolare regionale n. 18 del 14 giugno 2007 relativamente ai Centri Socio educativi.

Considerata la necessità di garantire una realizzazione coordinata del «Programma di interventi di integrazione e inserimento sociale per la gestione dei flussi», un confronto continuo e un'osservazione costante delle singole sperimentazioni, per migliorare il grado di efficacia dei programmi di intervento, assicurando il raggiungimento delle finalità complessive;

Visti:

– la d.g.r. n. 7/2526 del 5 dicembre 2000 «Istituzione dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità», istituita dall'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità e la successiva d.g.r. n. 7/20099 del 23 dicembre 2004 «Prosecuzione delle attività dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità della Regione Lombardia: rinnovo della convenzione con la Fondazione ISMU»;

– la convenzione tra la Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale e la Fondazione ISMU – Iniziative per lo Studio della Multietnicità – n. 3370/RCC del 26 gennaio 2001 e il successivo rinnovo della stessa registrato con n. 7497/RCC del 2 febbraio 2005;

– la d.g.r. n. 9179 del 31 maggio 2002 «Studio e programmazione degli interventi volti a favorire l'integrazione e la valorizzazione sociale»;

– la delibera del Consiglio regionale della Lombardia n. VII/620 del 22 ottobre 2002 relativa all'approvazione del Documento di Programmazione Economico e Finanziaria per gli anni 2003-2005;

– il DPEFR 2007-2009 approvato con d.g.r. n. 8/2786 del 27 giugno 2006 in continuità con i precedenti documenti di programmazione 2004-2006;

con i quali la Regione Lombardia ha definito le funzioni e le modalità di attuazione degli interventi dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità, nonché ha riconosciuto la Fondazione ISMU quale soggetto di interesse regionale per le attività connesse ai temi dell'immigrazione, attribuendole un ruolo determinante nello sviluppo di un sistema integrato di interventi volto a contrastare l'esclusione sociale attraverso la promozione di studi, ricerche e analisi nonché la gestione di iniziative;

Ritenuto, per quanto espresso nei precedenti punti, opportuno avvalersi dell'apporto tecnico scientifico dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità attraverso i suoi specifici organismi, e per il tramite della Fondazione ISMU, al fine di assicurare il coordinamento e il monitoraggio delle azioni definite nell'allegato A;

Considerato che le azioni previste per la realizzazione del «Programma di interventi di integrazione e inserimento sociale per la gestione dei flussi» saranno realizzate con il contributo ministeriale complessivo di € 1.094.400,00, disponibile sul cap. 4887 del Bilancio Regionale 2008;

Considerato altresì che tali risorse debbono essere impegnate entro il 30 giugno 2008 e che deve essere inviata comunicazione al Ministero della Solidarietà Sociale, come prescritto nel Documento di assegnazione della citata nota del 23 novembre 2007, pena la revoca del contributo concesso, da parte del Ministero competente;

Ritenuto di demandare alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale l'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione del programma di cui all'allegato A;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di approvare il «Programma di interventi di integrazione e inserimento sociale per la gestione dei flussi», articolato in sei sperimentazioni, di cui all'allegato A parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che le azioni previste per la realizzazione del «Programma di interventi di integrazione e inserimento sociale per la gestione dei flussi» saranno realizzate con il contributo ministeriale complessivo di € 1.094.400,00, disponibile sul cap. 4887 del Bilancio Regionale 2008;

3. di avvalersi dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità per il necessario apporto tecnico scientifico alla realizzazione delle attività rientranti nel Programma, per il tramite della Fondazione ISMU, nonché per il confronto continuo e l'osservazione costante delle singole sperimentazioni anche a supporto degli strumenti consultivi e di monitoraggio;

4. di demandare alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale l'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione del Programma di cui all'allegato A;

5. di trasmettere al Ministero competente il presente provvedimento deliberativo;

6. di predisporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

_____ • _____

**PROGRAMMA DI SPERIMENTAZIONE PER INTERVENTI DI INTEGRAZIONE
E INSERIMENTO SOCIALE PER LA GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI**

Premessa	Lo scenario della presenza straniera è, come noto, in continua evoluzione dal punto di vista demografico, sociale, giuridico ed economico e pone, da una parte, nuove domande di integrazione e di inclusione sociale, dall'altra la necessità di garantire e equilibrio e sicurezza sociale per tutte le persone che vivono e lavorano sul territorio. Ciò risulta ancora più evidente in una Regione come la Lombardia, dove abita un quarto dell'intera popolazione straniera presente sul territorio italiano e dove una persona su dieci è straniera (valore medio all'1 luglio 2007 pari a 930 mila). Gestire i flussi migratori significa, oltre che intervenire con azioni di governo dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio, impegnarsi con iniziative di accoglienza e inclusione al fine di favorire l'inserimento degli stranieri e, conseguentemente, assicurare il mantenimento della stabilità sociale. In quest'ottica, si ritiene necessario programmare un sistema di interventi di carattere sociale e culturale in grado di incidere positivamente nei settori più sollecitati dalla domanda di integrazione e nelle aree di maggiore problematicità connesse alla gestione dei flussi di ingresso nel territorio della Lombardia.
Ente promotore	Ministero della Solidarietà Sociale – Direzione Generale Immigrazione Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale
Obiettivo generale	Intervenire nei settori più sollecitati dalla esigenza di controllo del fenomeno e dalla domanda di integrazione correlati alla gestione dei flussi migratori attraverso la predisposizione di misure volte ad assicurare la coesione sociale e la sicurezza delle persone che vivono sul territorio, facendo fronte ai problemi specifici di accoglienza e di inserimento sociale dei neo arrivati
Obiettivo specifico	<ol style="list-style-type: none"> 1. Promuovere un programma di azioni e interventi mirati a garantire il rispetto delle regole della convivenza del Paese di accoglienza e a favorire una corretta informazione 2. Fornire un servizio di supporto psicologico per far fronte al disagio dei minori stranieri e delle famiglie immigrate attraverso l'utilizzo di modelli terapeutici adeguati 3. Sviluppare la funzione della mediazione linguistico culturale nei servizi sociosanitari ed educativi 4. Sostenere i processi di inserimento sociale e le relazioni famigliari degli adolescenti e dei giovani ricongiunti 5. Favorire fra gli immigrati la corretta e tempestiva conoscenza delle norme e delle procedure per sviluppare l'adozione di pratiche corrette di accesso ai servizi e il mantenimento della regolarità del soggiorno 6. Diffondere l'apprendimento della lingua e della cultura italiana attraverso modalità innovative 7. Garantire l'efficacia dei singoli interventi del programma sperimentale nel suo complesso e la diffusione dei risultati
Risorse	€ 1.094.400 – risorse finanziarie destinate alla gestione dei decreti flussi 2006 di cui al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2006,
Tipologie interventi	Il programma si articola nei seguenti sei <i>punti di progetto</i> che realizzano significativi collegamenti e interazioni istituzionali: <ol style="list-style-type: none"> 1. Conoscenza delle regole per il mercato dell'alloggio: diffusione delle informazioni e condivisione degli interventi» (scheda n. 1) 2. Sostegno psicologico dei minori, degli adolescenti e delle loro famiglie (scheda n. 2) 3. Coordinamento e promozione dell'azione dei mediatori in ambito educativo e sociosanitario (scheda n. 3) 4. Laboratori socio-educativi per i minori e adolescenti stranieri e sostegno alla funzione genitoriale (scheda n. 4) 5. Servizio telefonico plurilingue di pronta informazione per gli immigrati e per gli operatori dei servizi sui temi dell'immigrazione una corretta conoscenza delle norme di permanenza e delle modalità di accesso ai servizi (scheda n. 5) 6. Predisposizione di programmi e nuovi supporti didattici specifici per l'apprendimento della lingua e della cultura italiana attraverso canali televisivi (scheda n. 6) 7. Monitoraggio, verifica e restituzione dei risultati del Programma di sperimentazioni (scheda 7)
Modalità	I progetti sinteticamente descritti nelle schede allegate, si realizzano attraverso modalità definite con le istituzioni interessate nell'ambito del programma regionale immigrazione esercizio 2008/2009
Soggetti coinvolti	<ul style="list-style-type: none"> – Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale – Fondazione ISMU – Osservatorio Regionale per l'Integrazione e la Multietnicità (ORIM)
Monitoraggio e verifica	Le attività di monitoraggio <i>in itinere</i> ed <i>ex-post</i> riguarderanno le singole azioni progettuali e la ricaduta sul territorio dell'intero Programma sperimentale nel suo complesso
Tempi e durata	I singoli interventi avranno una durata massima di 18 mesi. Il Programma di sperimentazione sarà avviato a decorrere dalla data di approvazione dello stesso

SCHEDA PROGETTO OBIETTIVO 1 – Promuovere un programma di azioni ed interventi mirati a garantire il rispetto delle regole della convivenza del Paese di accoglienza e favorire una corretta informazione

Titolo	«RADICI – Regole per il mercato dell'alloggio: diffondere informazioni e condividere interventi»
Premessa	<p>Gli studi e le ricerche in materia di immigrazione considerano prioritario al fine di assicurare il mantenimento della coesione sociale e la sicurezza di tutte le persone che convivono nel medesimo territorio affrontare promuovere, da un lato, il rispetto delle regole, dall'altro, strategie di accoglienza</p> <p>Per una pacifica convivenza urbana occorre, pertanto, investire innanzitutto in un'azione di carattere culturale finalizzata alla formazione di una coscienza civica delle persone straniere che abitano e lavorano sul territorio, informandole e sensibilizzandole al rispetto delle regole di convivenza e di vicinato nei quartieri e nei condomini delle nostre città</p> <p>Le sperimentazioni realizzate nell'ultimo triennio evidenziano, inoltre, che è necessario affrontare il tema dell'accoglienza non solo attraverso interventi urbanistici finalizzati ad implementare il numero di unità abitative, ma anche con misure volte ad assicurare alle comunità immigrate informazioni puntuali e precise sul processo di inserimento nel mercato alloggiativo e sulle reali opportunità offerte dal territorio</p>

Finalità	Promuovere iniziative integrate volte a migliorare la sicurezza di tutte le persone delle diverse culture che con-vivono nel territorio della regione garantendo una corretta e attenta informazione sul rispetto delle regole di convivenza urbana e sulle possibilità di accesso all'alloggio della popolazione immigrata
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none"> - Promuovere la condivisione e il rispetto delle regole di convivenza urbana e di vicinato - Razionalizzare l'informazione sul territorio regionale e diffondere una conoscenza condivisa sui vari aspetti relativi alla ricerca ed all'accesso all'alloggio - Rafforzare la capacità degli immigrati di interagire nel mercato dell'alloggio, facilitando l'individuazione della gamma delle risorse e degli strumenti disponibili
Area sperimentazione	Territorio della Regione. In particolare, la campagna di informazione e sensibilizzazione prevede il coinvolgimento degli Spazi Regione
Azioni previste	<ul style="list-style-type: none"> - Ricognizione e mappatura dei servizi e analisi delle traiettorie abitative degli immigrati - Realizzazione di una campagna informativa e di sensibilizzazione rivolta agli immigrati e messa in funzione di una rete di punti di informazione - Costruzione dei tavoli di lavoro interistituzionale per promuovere l'incontro tra la domanda e l'offerta di alloggi - Monitoraggio, verifica del progetto e presentazione dei risultati - Produzione di strumenti di comunicazione multimediali e cartacei
Soggetti coinvolti	<p>Ente promotore Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale</p> <p>Ente gestore Fondazione ISMU</p> <p>Altri Enti/Associazioni/Istituzioni e soggetti coinvolti nella realizzazione Direzione Generale Opere Pubbliche e Welfare abitativo della Regione Lombardia Spazi regione della Lombardia Cooperativa Progetto Integrazione Associazioni e sindacati di inquilini e di locatori</p>
Supporto scientifico	Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multiethnicità
Tempi e durata	Fase sperimentale 18 mesi con possibilità di utilizzare successivamente i materiali prodotti
Finanziamento	€ 280.000,00

SCHEDA PROGETTO OBIETTIVO 2 – Fornire un servizio di supporto psicologico per far fronte al disagio dei minori stranieri e delle famiglie immigrate attraverso l'utilizzo di modelli terapeutici adeguati

Titolo	CRESCERE BENE INSIEME: sostegno psicologico di minori e adolescenti e delle loro famiglie
Premessa	I casi di minori e di famiglie di minori stranieri che chiedono aiuto, sia spontaneamente che attraverso la segnalazione della scuola o del tribunale sono in costante aumento. Gli operatori hanno spesso verificato come per fornire un aiuto efficace a queste famiglie i modelli terapeutici utilizzati per l'utenza italiana siano insufficienti. Le famiglie migranti in difficoltà necessitano di una presa in carico che utilizzi metodologie specifiche dove sia tenuto conto della dimensione culturale della sofferenza psichica e del disagio relazionale. L'approccio transculturale tiene conto di questa dimensione con una metodologia propria nella convinzione che solo tenendo conto del codice culturale specifico attraverso cui un paziente e una famiglia esprimono il loro disagio, si può arrivare a curare la sofferenza individuale e le disfunzioni delle relazioni genitori/figli. Il servizio di clinica transculturale ha come caratteristica quella di utilizzare la presenza di mediatrici culturali e dell'interprete della lingua madre del paziente.
Finalità	<ul style="list-style-type: none"> - Diffusione di una cultura condivisa sull'approccio transculturale per permettere di costruire una rete di servizi che utilizzano un linguaggio comune al fine di favorire i processi di integrazione dei minori migranti e le loro famiglie - Promuovere la formazione specifica sulla presa in carico psicologica delle donne, dei minori, degli adolescenti e delle famiglie in una prospettiva transculturale
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none"> - Promozione del servizio di clinica transculturale - Individuazione delle best practises di clinica transculturale da diffondere sul territorio - Aumento dell'efficacia degli interventi sociali, psicologi, educativi dei diversi servizi - Ampliamento della rete di operatori formati in una prospettiva transculturale
Area sperimentazione	Regionale e <i>focus</i> in alcune province
Azioni previste	<ul style="list-style-type: none"> - Funzionamento del servizio di clinica transculturale - Attività di formazione rivolte a settori specifici (consultori, servizi per l'infanzia e l'adolescenza, servizi sociali dei comuni, UONPIA, ecc.)
Soggetti coinvolti	<p>Ente promotore Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale</p> <p>Ente gestore CRINALI Donne per un mondo nuovo Cooperativa Sociale Onlus</p> <p>Altri Enti/Associazioni/Istituzioni e soggetti coinvolti nella realizzazione Aziende sanitarie locali della Regione Lombardia</p>
Supporto scientifico	Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multiethnicità
Tempi e durata	Fase sperimentale: 18 mesi con possibilità di utilizzare gli esiti della sperimentazione in fase successiva
Finanziamento	€ 210.000,00

SCHEDA PROGETTO OBIETTIVO 3 – Sviluppo della funzione della mediazione linguistico culturale nei servizi sociosanitari ed educativi

Titolo	MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE: coordinamento e promozione dell'azione dei mediatori in ambito educativo e sociosanitario
Premessa	Il processo di inclusione sociale delle persone più svantaggiate passa anche attraverso l'integrazione scolastica e quella sanitaria. Per contrastare il fenomeno dell'esclusione sociale delle famiglie appartenenti alle minoranze linguistiche, e quindi evitare il rischio di devianza, occorre intervenire con azioni volte a facilitarne l'accesso al mondo della scuola e a quello dei servizi. A tale la mediazione linguistico-culturale facilita l'integrazione da parte di cittadini stranieri immigrati, che si rivolgono ai servizi pubblici, nei vari ambiti del contesto sociale ed occupazionale della società di accoglienza. Il Mediatore Linguistico-Culturale è una persona che facilita l'inserimento dei cittadini stranieri immigrati in ambito scolastico, della sanità, del lavoro, del terziario, della giustizia, agendo nel rispetto della neutralità, dell'equidistanza tra istituzione e utente, del segreto professionale. Straniero egli stesso, il mediatore linguistico-culturale funge, dunque, da ponte-anello di congiunzione tra gli stranieri immigrati e gli operatori delle istituzioni della società di accoglienza, favorendo così la conoscenza reciproca, prevenendo gli eventuali conflitti tra le parti e facilitando la comunicazione e l'integrazione
Finalità	Favorire la corretta utilizzazione dei servizi da parte delle utenze svantaggiate, intervenendo specificatamente nei settori dell'inserimento scolastico e dell'accesso ai servizi sociosanitari per consentire l'integrazione dei minori appartenenti alle minoranze linguistiche ed alle loro famiglie
Obiettivi	Coordinare e sviluppare l'azione dei Mediatori in ambito educativo e socio sanitario: <ul style="list-style-type: none"> • per contrastare i fenomeni della devianza • per promuovere interventi nelle scuole finalizzati a contrastare l'abbandono scolastico e a migliorare la comunicazione • per migliorare la comunicazione scuola-famiglia • per facilitare all'accesso dei servizi socio-sanitari in area materno infantile
Area sperimentazione	Due aree provinciali (Milano e Pavia)
Azioni previste	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinamento di un gruppo di Mediatori Culturali appartenenti ad etnie svantaggiate che costituiscono patrimonio di «competenze» in ambito socio-educativo per il territorio - Implementazione di percorsi di rete, sia con le Aziende Ospedaliere che si occupano più specificatamente della utenza svantaggiata appartenente a minoranze linguistiche, sia con i servizi assistenziali che operano direttamente nelle aree urbane più emarginate del territorio - Creazione di momenti di incontro di gruppo con la popolazione femminile appartenente a categorie di utenza svantaggiata al fine di avvicinarla all'utilizzo dei servizi sanitari - Potenziamento delle azioni di accoglienza delle scuole e intervento sul livello di apprendimento dei bambini appartenenti a gruppi svantaggiati più a rischio di esclusione sociale - Coinvolgere e responsabilizzare le famiglie della comunità svantaggiate attraverso la realizzazione di uno sportello di informazione e orientamento alle famiglie - Raccordarsi e integrarsi con le azioni progettuali presenti sul territorio
Soggetti coinvolti	Ente promotore Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale Enti gestori <ul style="list-style-type: none"> - Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia/USP di Milano - ASL Città di Milano/Servizio Famiglia, Infanzia ed età evolutiva - Comune di Pavia
Supporto scientifico	Osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicità
Tempi e durata	Fase sperimentale: 18 mesi con possibilità di utilizzare gli esiti della sperimentazione in fase successiva
Finanziamento	€ 90.000,00

SCHEDA PROGETTO OBIETTIVO 4 – Sostenere i processi di inserimento sociale e le relazioni familiari degli adolescenti e dei giovani ricongiunti

Titolo	EN TU CASA: Laboratori socio-educativi per i minori e adolescenti stranieri e sostegno alla funzione genitoriale
Premessa	La dimensione familiare, da un lato, costituisce un potenziale cardine per l'insediamento, la stabilizzazione e l'integrazione delle persone; dall'altro, rappresenta il nodo di situazioni pluriproblematiche irrisolte, in cui si accumulano bisogni, tensioni e disagi. Tra le questioni e problematiche che più affliggono le famiglie immigrate, si segnalano: l'accesso a servizi e a prestazioni essenziali per minori e adulti in ambito sanitario, scolastico, lavorativo, amministrativo e legale; la conciliazione tra lavoro e cura domestica per la madre (resa ancora più difficile nei casi gravati dalla presenza di minori affetti da handicap medio-gravi).
Finalità	Sviluppare servizi socio-educativi rivolti alle famiglie immigrate di origine salvadoregna presenti in Lombardia
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none"> - Garantire la continuità delle relazioni affettive e genitoriali transnazionali attraverso un servizio di mediazione familiare anche a livello transnazionale - Favorire processi di inserimento sociale degli adolescenti e giovani ricongiunti delle comunità latino americane - Promuovere il raccordo tra le iniziative del territorio rivolte a sostenere la famiglia immigrata
Area sperimentazione	Provincia di Milano e Varese
Azioni previste	<ul style="list-style-type: none"> - Sviluppo di servizi a sostegno delle famiglie - Servizi Socio-educativi per minori immigrati e neo arrivati (laboratori interculturali)

Soggetti coinvolti	Ente promotore Associazione Soletterre Onlus Ente gestore Associazione Soletterre Onlus Altri Enti/Associazioni/Istituzioni e soggetti coinvolti nella realizzazione ASL Comuni interessati Servizi Sociali Territoriali Associazioni Salvadoregne
Supporto scientifico	Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità
Tempi e durata	Fase sperimentale 18 mesi con possibilità di utilizzare gli esiti della sperimentazione in fase successiva
Finanziamento	€ 80.000,00

SCHEDA PROGETTO OBIETTIVO 5 - Favorire fra gli immigrati la corretta e tempestiva conoscenza delle norme e delle procedure per sviluppare l'adozione di pratiche corrette di accesso ai servizi e il mantenimento della regolarità del soggiorno

Titolo	TELEFONO MONDO: servizio telefonico multilingue di pronta informazione per gli immigrati e per gli operatori dei servizi sui temi dell'immigrazione
Premessa	La molteplicità dei bisogni della popolazione immigrata e delle persone neo arrivate richiede l'utilizzo di strumenti diversificati di comunicazione e di informazione. Si evidenzia la necessità di individuare strumenti funzionali ad una comunicazione efficace e facilmente accessibili anche dalle persone non ancora ambientate e inserite nelle reti di aiuto formali e informali
Finalità	Sviluppare un intervento per favorire fra gli immigrati la corretta e tempestiva conoscenza delle norme vigenti e dei servizi esistenti, per facilitare la regolarità del soggiorno, sviluppare l'autonomia della persona e consentire di acquisire modalità e pratiche corrette per l'accesso ai servizi e alle opportunità sul territorio
Obiettivi	Promuovere una corretta conoscenza delle norme di permanenza e delle modalità di accesso ai servizi. Individuare strumenti agili di comunicazione che consentano di rispondere in tempo reale alle singole esigenze delle persone neo arrivate in Italia al fine di poter essere orientate nel complesso sistema delle procedure amministrative e accompagnate nell'utilizzo appropriato dei servizi
Area sperimentazione	Lombardia
Azioni previste	Si prevedono le seguenti azioni prioritarie: <ul style="list-style-type: none"> - Pubblicizzazione del servizio - Servizio Telefonico Multilingue - Formazione, coordinamento e aggiornamento degli Operatori - Strumenti divulgativi - Monitoraggio Attività
Soggetti coinvolti	Enti promotori Cooperativa Sociale Progetto Integrazione Onlus Regione Lombardia Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale Enti realizzatori Cooperativa Sociale Progetto Integrazione Onlus Altri Enti/Associazioni/Istituzioni e soggetti coinvolti Spazi Regione URP dei comuni interessati Sportelli informativi Osservatori Provinciali sull'immigrazione Fondazione ISMU
Supporto scientifico	Osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicità
Tempi e durata	Fase sperimentale 18 mesi con possibilità di utilizzare gli esiti della sperimentazione in fase successiva
Finanziamento	€ 220.000,00

SCHEDA PROGETTO OBIETTIVO 6 - Diffondere l'apprendimento della lingua e la cultura italiana attraverso modalità innovative

Titolo	ABITARE LA LINGUA ITALIANA... SI PUÒ: predisposizione di programmi e nuovi supporti didattici specifici per l'apprendimento della lingua e della cultura italiana attraverso canali televisivi
Premessa	L'apprendimento della lingua italiana da parte degli immigrati costituisce uno snodo fondamentale nel processo di integrazione. Promuovere l'apprendimento dell'italiano permette di sostenere lo sviluppo delle potenzialità personali e contemporaneamente contribuisce a prevenire i conflitti e i comportamenti a rischio che possono minare il processo d'integrazione e coesione sociale degli immigrati
Finalità	<ul style="list-style-type: none"> - Diffondere la lingua e la cultura italiana secondo gli standard di riferimento del Quadro Comune Europeo delle Lingue - Migliorare le competenze in lingua italiana - Favorire l'inclusione sociale degli immigrati - Diffondere la lingua e la cultura italiana nei paesi di forte emigrazione, tramite il canale satellitare (Paesi del Nord Africa e Est Europeo)
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none"> - Diffondere la lingua e la cultura italiana ad un pubblico variegato proveniente da diverse aree linguistiche attraverso l'utilizzo del mezzo televisivo integrato da supporti multicanale - Facilitare l'apprendimento in un contesto comunicativo motivante anche a quei soggetti che non possono frequentare appositi corsi di alfabetizzazione (donne, lavoratori, detenuti)
Area sperimentazione	Brescia e Provincia. Diffusione a livello regionale

Azioni previste	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzare un programma televisivo di formazione finalizzato all'insegnamento dell'italiano seconda lingua, relativamente agli standard richiesti dalle certificazioni europee - Definire le iniziative di pubblicizzazione e informazione - Preparazione e Pubblicazione web materiali didattici - Coinvolgere la rete dei Centri Territoriali Permanenti e Centri Territoriali per l'Intercultura per favorire l'utilizzo del corso televisivo - Monitoraggio e valutazione
Soggetti coinvolti	<p>Ente promotore Regione Lombardia Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale</p> <p>Ente gestore Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia</p> <p>Altri Enti/Associazioni/Istituzioni e soggetti coinvolti nella realizzazione RTB network - Rtb Brescia Radio Televisione Bresciana</p>
Supporto scientifico	Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità
Tempi e durata	Fase sperimentale: 18 mesi con possibilità di utilizzare successivamente i materiali prodotti
Finanziamento	€ 160.000,00

SCHEDE PROGETTO OBIETTIVO 7 - Garantire l'efficacia dei singoli interventi del programma sperimentale nel suo complesso e la diffusione dei risultati

Titolo	Monitoraggio, verifica e restituzione dei risultati del Programma sperimentale di interventi
Premessa	La necessità di monitorare e valutare in maniera rigorosa e sistematica gli effetti di dispositivi di intervento sociale costruiti in una logica di tipo progettuale costituisce uno dei punti essenziali per le istituzioni di governo al fine di poter mettere in evidenza i risultati, i processi di implementazione, le circostanze di attuazione e di individuare i futuri ambiti di intervento
Finalità	Controllare <i>in itinere</i> e <i>ex post</i> l'attuazione del Programma di sperimentazioni in tutte le sue finalità e azioni di intervento
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none"> - Analizzare l'efficacia dei singoli interventi e del Programma sperimentale nel suo complesso nel raggiungimento di una maggiore coesione e sicurezza sociale in Lombardia - Valutare i benefici che le azioni progettuali hanno avuto sui beneficiari e sugli utenti dei servizi - Verificare il grado di implementazione e di miglioramento della capacità di risposta e di intervento dei servizi
Area sperimentazione	Lombardia
Azioni previste	<p>Si prevedono le seguenti azioni prioritarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Costituzione comitato di pilotaggio - Controllo dell'andamento del Programma dal punto di vista di indicatori quantitativi (es. numero di utenti coinvolti, numero di enti partecipanti al progetto, ore dedicate alle varie attività) - Interviste a responsabili dell'attuazione del progetto e a beneficiari dello stesso - Redazione di un rapporto finale - Pubblicazione e divulgazione degli esiti del programma
Soggetti coinvolti	<p>Ente promotore Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale</p> <p>Ente gestore Fondazione ISMU</p> <p>Altri Enti/Associazioni/Istituzioni e soggetti coinvolti I soggetti attuatori e partner dei singoli interventi</p>
Supporto scientifico	Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità
Tempi e durata	18 mesi per l'attività di monitoraggio. Presentazione risultati <i>ex post</i>
Finanziamento	€ 54.400,00

(BUR20080117)

(2.3.2)

D.g.r. 13 giugno 2008 - n. 8/7436

Determinazioni in merito all'utilizzo delle somme derivanti dal ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri per l'anno 2005 (legge n. 386/1975)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

• l'art. 5 della legge 26 luglio 1975 n. 386 «Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine»;

• la d.c.r. n. 1334 del 10 gennaio 1980, esecutiva, con la quale sono indicati i criteri d'assegnazione dei contributi stessi;

• l'art. 2, comma 3, della l.r. 4 gennaio 1985, n. 1, così come modificato dall'art. 4, comma 1 della l.r. 24 marzo 2003, n. 3, che prevede il ristorno alle Province interessate dal frontalierato delle quote relative ai Comuni esclusi dall'assegnazione diretta, secondo i criteri approvati con la citata deliberazione del Consiglio n. 1334/1980, tenuto conto della consistenza del fenomeno e della situazione economico-sociale dell'area;

Dato atto che il d.m. n. 14373 del 19 settembre 2006 definisce

i criteri di ripartizione della compensazione finanziaria per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei lavoratori frontalieri, in applicazione della legge 26 luglio 1975, n. 386, per l'anno 2005;

Vista altresì la d.g.r. n. 2021 dell'8 marzo 2006, con la quale la Regione Lombardia ha espresso parere sui criteri di ripartizione della compensazione finanziaria per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei lavoratori frontalieri, in applicazione della legge 26 luglio 1975, n. 386, per il biennio 2004/2005;

Considerato che con proprio atto il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha provveduto all'attribuzione, per l'anno 2005 delle somme spettanti alle Province Lombarde interessate meglio individuate e descritte nell'allegato H della propria nota n. 23103 del 25 settembre 2007, definendo per il 2005, in € 5.606.491,93 la somma globale da ripartire per un numero di residenti frontalieri pari a n. 4.879 provenienti dalla Provincia di Como, n. 10 provenienti dalla Provincia di Lecco, n. 70 provenienti dalla Provincia di Sondrio e n. 3.332 provenienti dalla Provincia di Varese;

Dato atto che la somma assegnata dal Ministero dell'Economia

e delle Finanze è disponibile sull'UPB 5.2.4.2.94 capitolo 1439 del bilancio regionale per l'esercizio 2008 a seguito dell'iscrizione in bilancio della medesima;

Vista la nota n. 23103 del 25 settembre 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale viene comunicato il pagamento delle somme dovute a titolo di compensazione finanziaria per il 2005 a favore della Regione Lombardia per un importo complessivo di € 5.606.491,93, da ripartire, così come specificatamente indicato nell'allegato H della nota sovraccitata, nelle seguenti misure:

- Amministrazione provinciale di Como: € 3.299.249,08;
- Amministrazione provinciale di Lecco: € 6.762,14;
- Amministrazione provinciale di Sondrio: € 47.334,99;
- Amministrazione provinciale di Varese: € 2.253.145,71;

Visti:

- la deliberazione della Giunta provinciale di Como n. 164 del 15 maggio 2008 con la quale l'Amministrazione provinciale comunica la proposta di piano per l'utilizzo del ristorno fiscale, consistente in n. 27 progetti per un importo complessivo di € 3.299.249,08 e meglio specificati nell'allegato Tabella A;

- la determinazione dirigenziale di Lecco n. 309 del 12 marzo 2008, con la quale l'Amministrazione provinciale comunica la proposta di piano per l'utilizzo del ristorno fiscale consistente in n. 2 progetti per un importo complessivo di € 6.762,14 e meglio specificato nell'allegato Tabella A;

- la deliberazione della Giunta provinciale di Sondrio n. 99 del 18 marzo 2008 con la quale l'Amministrazione provinciale di Sondrio comunica la proposta di piano per l'utilizzo del ristorno fiscale, consistente in n. 3 progetti per un importo complessivo di € 47.334,99 e meglio specificato nell'allegato Tabella A;

- la deliberazione della Giunta provinciale di Varese n. 47 del 12 febbraio 2008 con la quale l'Amministrazione provinciale di Varese comunica la proposta di piano per l'utilizzo del ristorno fiscale, consistente in n. 6 progetti per un importo complessivo di € 2.253.145,71 e meglio specificato nell'allegato Tabella A;

Visti i provvedimenti sopra richiamati fatti pervenire dalle Province interessate di Como, Lecco, Sondrio e Varese, dalle quali si rileva come le stesse intendono utilizzare il ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri per l'anno 2005 così come riportato nella allegata Tabella A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo;

Ritenuto che le ipotesi di programma sono compatibili ed utili agli interessi generali del frontalierato;

Dato atto che con d.c.r. n. VII/534 del 18 giugno 2002:

- si è stabilito di erogare in un'unica soluzione, alle Province beneficiarie, le somme assegnate derivanti dal ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri,

- si sono definiti i criteri di erogazione da parte delle Province beneficiarie delle quote spettanti, ove previsto, agli enti locali interessati alla realizzazione dei progetti definiti nei piani provinciali, di cui all'allegato Tabella A secondo le seguenti modalità:

- il 50% viene liquidato a titolo di anticipazione a seguito della esecutività dei progetti approvati con la presente deliberazione consiliare;
- il restante 50% su richiesta formale dell'ente locale interessato all'atto della conclusione dei lavori, a seguito di presentazione della documentazione specificata in apposita circolare da emanare a cura della direzione competente;

Dato atto che, al fine di procedere all'erogazione delle quote complessive spettanti, le Province assegnatarie dei contributi previsti, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, presenteranno alla Direzione Generale competente, il provvedimento deliberativo con il quale le Province medesime:

- approvano il piano programma che contiene il dettaglio della programmazione e la tempistica relativa all'esecuzione dei lavori relativamente ad ogni singolo progetto che si intende realizzare coerentemente alla proposta di piano presentata,

- si impegnano, relativamente a quanto stabilito nel suddetto piano programma, a comunicare tempestivamente alla Regione ogni eventuale modifica, che dovrà essere preventivamente deli-

berata dalla propria Amministrazione provinciale, fermo restando l'onere complessivo assegnato nel rispetto degli obiettivi e delle strategie autorizzate, secondo quanto definito nella d.c.r. n. 1334 del 10 gennaio 1980,

- assicurano il debito informativo relativo allo stato di avanzamento dei progetti approvati con il presente atto, tramite relazione tecnica-documentativa semestrale, da presentare alla Direzione Generale competente;

Visti la l.r. n. 16/1996 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di ripartire la somma di € 5.606.491,93, attribuita alla Regione Lombardia per l'anno 2005 e derivante dal ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri, ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 386, alle Province di Como, Lecco, Sondrio e Varese per le finalità e secondo gli importi così come riportato nella allegata Tabella A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo, conformemente a quanto previsto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

2) di dare atto che le risorse attribuite alla Regione di cui al precedente punto, sono disponibili sull'UPB 5.2.4.2.94 capitolo 1439 del bilancio regionale per l'esercizio 2008 a seguito dell'iscrizione in bilancio della medesima;

3) di stabilire che le Province beneficiarie dovranno presentare alla Direzione Generale competente, entro il termine di 6 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto, i provvedimenti deliberativi di approvazione del piano programma in premessa descritto;

4) di stabilire che l'erogazione del budget assegnato alle Province beneficiarie avverrà in un'unica soluzione, a seguito di presentazione da parte delle stesse dei suddetti relativi provvedimenti deliberativi;

5) di stabilire che le Province provvederanno ad erogare le quote spettanti direttamente agli enti locali, ove previsto, per la realizzazione dei progetti approvati, con le seguenti modalità:

- il 50% viene liquidato a titolo di anticipazione a seguito della comunicazione delle Province alla Direzione Generale competente dei progetti definitivi approvati con la presente deliberazione consiliare;
- il restante 50% su richiesta formale dell'ente locale interessato all'atto della conclusione dei lavori, a seguito di presentazione della documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori nonché dettagliata relazione tecnico-amministrativa;

6) di disporre che le economie di spesa, nonché le eventuali quote non utilizzate, potranno essere riassegnate a seguito di approvazione di deliberazione provinciale, per anno e per provincia di riferimento, purché utilizzate per attività progettuali i cui tempi e modalità di realizzazione siano definiti nel rispetto dei criteri stabiliti dalla citata d.c.r. n. 1334 del 10 gennaio 1980, previa comunicazione alla Direzione Generale competente;

7) di stabilire che l'assunzione di tutti i provvedimenti di attuazione della presente deliberazione, compresa l'erogazione delle risorse di cui al precedente punto 1) avverrà con successivi provvedimenti della Direzione Generale competente;

8) di stabilire che potranno essere effettuati sopralluoghi e visite agli impianti ed alle opere, al fine di constatarne l'ubicazione, le caratteristiche e le tipologie, demandandone l'attuazione alle strutture regionali competenti;

9) di inviare il presente provvedimento alle Province di Como, Lecco, Sondrio e Varese;

10) di inviare copia del presente provvedimento al Ministero delle Finanze;

11) di disporre la pubblicazione del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché sulla pagina web della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO A)

**TABELLA «UTILIZZO SOMME DERIVANTI DAL RISTORNO FISCALE DELLE IMPOSTE
A CARICO DEI LAVORATORI FRONTALIERI PER L'ANNO 2005»**

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	N. PROG.	ENTE LOCALE	PROGETTO	CONTRIBUTO (€)
COMO	1	Provincia	Manutenzione ordinaria e dei fabbricati scolastici in proprietà e in gestione alla Provincia	500.000,00
	2		Contributi a Enti e/o Associazioni per sostenere le azioni di investimento per ristrutturazione ed acquisti di beni mobili ed immobili destinati ad azioni nei servizi sociali	500.000,00
	3		Spese per perizie geologiche e/o geotecniche connesse alla progettazione della «Variante alla strada Tremezzina»	200.000,00
	4		Contributi per eventi culturali e valorizzazione del patrimonio culturale provinciale	45.000,00
	5		Studi, ricerche e pubblicazioni per la valorizzazione della cultura, dell'arte e delle tradizioni in Provincia di Como	20.000,00
	6		Iniziativa editoriale per la valorizzazione e promozione dei patrimoni archivistici del territorio Provinciale	10.000,00
	7	Comuni	Contributi a piccoli Comuni per interventi di restauro conservativo di beni culturali	275.250,00
	8		Acquisto dotazione informatica per rete bibliotecaria provinciale	10.000,00
	9		Studi, per «Piano stralcio rischio idrogeologico» nell'ambito del Piano Provinciale di Protezione Civile	60.000,00
	10		Monitoraggio incidentalità stradale nell'ambito del Piano Prov.le di Protezione Civile	22.000,00
	11	Comuni	Contributi a Comuni per potenziamento attività vigilanza polizia locale e iniziative in materia di sicurezza	150.000,00
	12	Dongo	Compartecipazione alla realizzazione della Caserma dei Vigili del Fuoco di Dongo	300.000,00
	13		Acquisto laboratori ed arredi scolastici	299.999,08
	14	Comuni	Contributi ai Comuni per la redazione della «Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nell'ambito del Piano di Governo del Territorio»	94.000,00
	15	Comuni	Contributi per il 2° lotto degli interventi di razionalizzazione degli impianti di approvvigionamento, adduzione e collettamento delle acque nei Comuni di Nesso, Sormano, Veleno e Zelbio	300.000,00
	16		Contributo al Consorzio per la Tutela dei Prodotti Tradizionali della Provincia di Como per lo «Sviluppo di nuove DOP»	30.000,00
	17		Contributi a Enti e/o Associazioni - operatori del settore per la realizzazione di «Iniziative volte alla diffusione della realtà agricola, zootecnica e produzioni agroalimentari provinciali»	80.000,00
	18		Contributo al Consorzio di Difesa delle Colture Intensive per «Campagna difesa passiva»	8.000,00
	19		Studi, ricerche e pubblicazioni della «1ª Guida diretta all'acquisto dei prodotti agroalimentari provinciali»	10.000,00
	20		Progetto educazione alimentare rivolto alle scuole	10.000,00
	21		Realizzazione e sostegno a progetti di Marketing Territoriale per sviluppo turistico nel territorio provinciale	75.000,00
	22		Acquisti beni di consumo per sostegno e diffusione delle pratiche sportive nelle scuole e nelle associazioni provinciali	8.000,00
	23		Iniziative di supporto specialistico alle associazioni in campo pedagogico e amministrativo	10.000,00
	24		Contributi per la realizzazione di «Iniziative volte alla valorizzazione e all'immagine del territorio provinciale e del lago come stretta sinergia tra sport e turismo»	82.000,00
	25	Binago	Contributo al Comune di Binago per la «Realizzazione del Museo dell'Arte Contadina»	50.000,00
	26		Realizzazione locale di accoglienza e laboratorio didattico nell'incubatoio ittico di Valmorea	100.000,00
	27		Realizzazione di pontili galleggianti per la pratica della pesca sportiva	50.000,00
TOTALE PROVINCIA DI COMO				3.299.249,08
	1	Galbiate	Rinnovo arredi nuova sezione scuola materna Villa Vergano	4.000,00
LECCO	2	Colico	Arredi ed attrezzature scuola dell'infanzia di Curcio e Villatico	2.762,14
TOTALE PROVINCIA DI LECCO				6.762,14
SONDRIO	1	Bormio	Ristrutturazione Centro Ricreativo Anziani Mandamentale	15.778,33
	2	Campodolcino	Realizzazione 2° lotto sentiero ciclo-pedonale Prestone-Pietra-Tini-Corti	15.778,33
	3	Madesimo	Manutenzione e miglioramento aria di sosta Giardino Belvedere in località Acque Rosse	15.778,33
TOTALE PROVINCIA DI SONDRIO				47.335,00
VARESE	1		Riqualfiche SS.PP. Anno 2008	889.000,00
	2		Sedi decentrate Polizia Locale, protezione civile e viabilità	311.000,00
	3		S.P. 1 bretellina Besozzo-Gavirate	100.000,00
	4		Intervento su viabilità Laveno Mombello area passaggio a livello ferroviario	50.000,00
	5		Trasferimenti per sistemazioni SS. PP.	850.000,00
	6		S.P. 1 Rotatoria	53.145,71
TOTALE PROVINCIA DI VARESE				2.253.145,71
Totale progetti	38		TOTALE GENERALE	5.606.491,93

(BUR20080118)

D.g.r. 13 giugno 2008 - n. 8/7437

(3.1.0)

Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociali ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della l.r. 3/2008**LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario» ed in particolare il comma 2 dell'articolo 4 che prevede l'individuazione delle unità di offerta sociali da parte della Giunta regionale, previa consultazione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 e sentito il parere della competente commissione consiliare;

Dato atto che con precedenti provvedimenti amministrativi sono stati definiti le diverse tipologie di unità di offerta sociali e i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento, così come elencati nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che, con delibera di Giunta regionale n. 7433 del 13 giugno 2008, sono stati definiti i requisiti minimi per il funzionamento dell'unità di offerta sociale «Servizio di Formazione all'Autonomia per le persone disabili», previa consultazione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 della legge regionale n. 3/2008;

Ritenuto di approvare l'elenco delle diverse unità di offerta sociali, di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che, ad eccezione della nuova tipologia di unità di offerta sociale «Servizio di Formazione all'Autonomia per le persone disabili», è meramente ricognitivo delle diverse tipologie di unità di offerta sociali presenti sul territorio della Regione Lombardia;

Considerato che sono stati consultati i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 della legge regionale n. 3/2008;

Dato atto che, ai sensi della legge regionale 12 marzo 2008 n. 3, la rete delle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture territoriali, domiciliari, diurne,

semiresidenziali e residenziali e che tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di fare fronte ai nuovi e diversi bisogni sociali e socio-sanitari e di perseguire gli obiettivi previsti dall'art. 2 comma 2° della legge regionale citata;

Visto il prodotto 5.2.1.3 relativo all'obiettivo della Giunta regionale 5.2.1 «Governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali» che riguarda l'elaborazione di provvedimenti amministrativi di applicazione della legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

Acquisito il parere della competente Commissione Consiliare in data 3 giugno 2008, così come previsto dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;

Vista la legge regionale n. 16/96 e i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

A voti unanimi nella forma di legge

Delibera

1. di approvare l'elenco delle unità di offerta sociali, di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che, ad eccezione della nuova tipologia di unità di offerta sociale «Servizio di Formazione all'Autonomia per le persone disabili», è meramente ricognitivo delle diverse tipologie di unità di offerta sociali, presenti sul territorio della Regione Lombardia, individuate con precedenti provvedimenti amministrativi;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

3. di pubblicare il presente provvedimento deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO A)

ELENCO DELLE UNITÀ DI OFFERTA SOCIALI

	UNITÀ D'OFFERTA SOCIALI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
MINORI	Comunità educative	D.g.r. 20762/05 e d.g.r. 20943/05
	Comunità familiari	D.g.r. 20762/05 e d.g.r. 20943/05
	Alloggi per l'Autonomia	D.g.r. 20762/05 e d.g.r. 20943/05
	Asili nido	D.g.r. 20588/05 e d.g.r. 20943/05
	Micro nidi	D.g.r. 20588/05 e d.g.r. 20943/05
	Centri prima infanzia	D.g.r. 20588/05 e d.g.r. 20943/05
	Nidi famiglia	D.g.r. 20588/05 e d.g.r. 20943/05 Circ. 45 - 18 ottobre 2005
	Centri di aggregazione giovanile	D.c.r. IV/871 del 23 dicembre 1987 «Piano socio assistenziale regionale 88-90»
	Centri ricreativi diurni	D.c.r. IV/871 del 23 dicembre 1987 «Piano socio assistenziale regionale 88-90»
DISABILI	Comunità alloggio	D.g.r. 20763/05
	Centri Socio Educativi (CSE)	D.g.r. 20763/05
	Servizi di formazione all'autonomia per persone disabili	D.g.r. in approvazione
ANZIANI	Centri diurni	D.c.r. IV/871 del 23 dicembre 1987 «Piano socio assistenziale regionale 88-90» D.c.r. V/1439 «Progetto obiettivo anziani per il triennio 1995/97»

(BUR20080119)

D.g.r. 13 giugno 2008 - n. 8/7438

(3.1.0)

Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta socio-sanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della l.r. 3/2008**LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario» ed in particolare il comma 2 dell'articolo 5 che prevede l'individuazione delle unità di offerta socio-sanitarie da parte della Giunta regionale, previa consultazione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 e sentito il parere della competente commissione consiliare;

Dato atto che con precedenti provvedimenti amministrativi sono stati definiti le diverse tipologie di unità di offerta socio-sanitarie e i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento, così come elencati nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di approvare l'elenco delle diverse unità di offerta socio-sanitarie, di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che sono stati consultati i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 della legge regionale n. 3/2008;

Dato atto che, ai sensi della legge regionale 12 marzo 2008 n. 3, la rete delle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie è costituita

dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture territoriali, domiciliari, diurne, semiresidenziali e residenziali e che tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di fare fronte ai nuovi e diversi bisogni sociali e socio-sanitari e di perseguire gli obiettivi previsti dall'art. 2 comma 2° della legge regionale citata;

Visto il prodotto 5.2.1.3 relativo all'obiettivo della Giunta regionale 5.2.1 «Governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali» che riguarda l'elaborazione di provvedimenti amministrativi di applicazione della legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

Acquisito il parere della competente Commissione Consiliare in data 3 giugno 2008, così come previsto dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della

rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;

Vista la legge regionale n. 16/96 e i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

A voti unanimi nella forma di legge

Delibera

1. di approvare l'elenco delle unità di offerta socio-sanitarie, di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

3. di pubblicare il presente provvedimento deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO A)

ELENCO DELLE UNITÀ DI OFFERTA SOCIO SANITARIE

	UNITÀ D'OFFERTA SOCIO SANITARIE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ANZIANI	Residenze Sanitario assistenziali per Anziani (R.S.A)	D.g.r. 7435/01 e d.g.r. 12618/03
	Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (C.D.I.)	D.g.r. 8494/02 e d.g.r. 12903/03
DISABILI	Residenze Sanitario assistenziali per Disabili (R.S.D.)	D.g.r. 12620/03
	Centri Diurni per Disabili (C.D.D.)	D.g.r. 18334/04
TITOLI SOCIO-SANITARI per la generalità della popolazione	Voucher socio sanitario per assistenza domiciliare integrata	D.g.r. 12902/03
	Voucher socio sanitario di lungo assistenza (per le Comunità Socio Sanitarie)	D.g.r. 18333/03
GENERALITÀ DELLA POPOLAZIONE	Strutture di riabilitazione extraospedaliera	D.g.r. 19883/04
	Hospice	D.g.r. 12619/03
	Servizi che operano nel settore delle dipendenze	D.g.r. 12621/03
	Consultori familiari	D.g.r. 2594/00 e d.g.r. 3264/01
	Assistenza domiciliare integrata	D.c.r. V/1439/95

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

(BUR20080120)

D.d.u.o. 23 giugno 2008 - n. 6769

(3.3.0)

Approvazione avviso «Modalità di richiesta ed assegnazione della Dote Quarto anno sperimentale di IFP» anno formativo 2008-2009

IL DIRIGENTE DELLA U.O. AUTORITÀ DI GESTIONE

Visti:

– la l. 53/2003 «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

– il d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76 «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

– il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

– il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)»;

– la l.r. n. 19/2007 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;

– la l.r. 18/2000 «Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale» art. 9;

– la l.r. 22/06 «Il mercato del lavoro in Lombardia»;

– la d.g.r. del 12 dicembre 2007 n. 6111 «Programmazione dell'offerta formativa dei percorsi di qualifica per l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione professionale anno formativo 2008-2009»;

– il d.d.u.o. del 18 giugno 2008 n. 6493 Approvazione avviso

«Promozione dell'offerta formativa quarto anno sperimentale di IFP» anno formativo 2008-2009, il quale stabilisce che:

- con successivo avviso rivolto ai potenziali destinatari dei percorsi ed alle loro famiglie verranno specificate le modalità di richiesta ed assegnazione della Dote;
- le risorse complessive, pari ad € 5.000.000,00, trovano imputazione a valere sull'Asse IV Capitale Umano, obiettivo specifico h) del POR FSE 2007-2013 della Regione Lombardia, categoria di spesa 72;
- ulteriori € 200.000,00, destinati per la Dote degli allievi disabili certificati, trovano imputazione sul cap. 5308 del bilancio regionale;

Ritenuto quindi di approvare l'avviso «Modalità di richiesta ed assegnazione della Dote dei percorsi triennali nel Quarto anno sperimentale di IFP» anche per l'anno formativo 2008-2009», come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il formulario on-line per le domande di richiesta ed assegnazione della Dote sarà reso disponibile sul sito Internet della Regione Lombardia all'indirizzo <http://formalavoro.regione.lombardia.it>;

Richiamate:

– la l.r. 16/96 e succ.modd. e int. nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

– la l.r. 34/78 «Norme sulle procedure di riprogrammazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione Lombardia»;

Decreta

1. di approvare l'avviso «Modalità di richiesta ed assegnazione della Dote dei percorsi triennali nel Quarto anno sperimentale di Istruzione Formazione Professionale» – anno formativo 2008-2009», come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre la pubblicazione, del presente atto, sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Lombardia all'indirizzo <http://formalavoro.regione.lombardia.it>.

Il dirigente autorità di gestione:
Renato Pirola

**AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE A PERCORSI
SPERIMENTALI DI IV ANNUALITÀ DI IFP
DOTE IV ANNO - a.f. 2008/2009**

(P.O.R. F.S.E 2007-2013 - Asse IV - Capitale Umano - Obiettivo specifico H - Categoria di spesa 72).

Obiettivi e principi dell'intervento

La Regione Lombardia, nell'ambito della progressiva attuazione della riforma del sistema educativo di istruzione e formazione professionale, promuove la realizzazione sperimentale di percorsi IV annualità in prosecuzione dei percorsi di qualifica per l'assolvimento del diritto dovere di istruzione e formazione attraverso l'offerta delle istituzioni formative accreditate.

Le modalità attuative recepiscono i principi del processo di riforma del sistema di istruzione e formazione professionale e del mercato del lavoro avviato con le l.r. 19/97 e la l.r. n. 22/06:

- *la centralità della persona*, attraverso la personalizzazione dei servizi alle specifiche e differenti esigenze dei destinatari;
- *la libertà di scelta*, attraverso la possibilità da parte dei destinatari cui si indirizza il presente avviso di scegliere i fornitori dei servizi all'interno di una rete competitiva di operatori pubblici e privati;
- *la valutazione* dei risultati di inserimento occupazionale ottenuti, in termini di coerenza tra l'occupazione e la formazione ricevuta e certificata;
- *la valorizzazione del capitale umano*, attraverso un investimento specifico a favore dei giovani volto a migliorare il matching tra domanda e offerta di lavoro;
- *la valorizzazione del sistema delle imprese*, attraverso il coinvolgimento del mondo imprenditoriale sin dalla fase di definizione del piano individuale personalizzato e la possibilità di cofinanziamento al costo del percorso da parte dell'impresa, con particolare riferimento ai casi di competenze non standardizzabili.

L'offerta sarà promossa da istituzioni formative titolari di sedi operative accreditate dalla Regione Lombardia.

In forza della loro natura sperimentale, le attività formative che potranno essere attivate sono inserite nel catalogo dell'offerta regionale che sarà pubblicato sul sito <http://formalavoro.regione.lombardia.it>.

Le attività che verranno attivate saranno comunque limitate nella loro dimensione quantitativa.

Con il presente avviso si intende sostenere la scelta dei giovani in uscita da percorsi di qualifica di Istruzione e Formazione Professionale e delle loro famiglie che desiderino proseguire il proprio percorso di studi per acquisire un grado più elevato di competenza tecnica nell'ambito del profilo professionale, assegnando loro una Dote per fruire dei servizi previsti.

La Dote si caratterizza per la presenza dei seguenti tre elementi:

- designazione del destinatario (non trasferibilità ad altri soggetti);
- designazione dei servizi (non equivalenza e non fungibilità con il denaro);
- valorizzazione della Dote (il valore della Dote rispetta i massimali di costo definiti per i singoli servizi che compongono la Dote stessa).

Destinatari

L'offerta formativa relativa ai percorsi sperimentali di IV annualità è rivolta a giovani allieve/i in possesso di una qualifica di istruzione e formazione professionale ottenuta a seguito di frequenza dei percorsi sperimentali triennali afferente all'area professionale del percorso di IV annualità scelto.

Composizione della Dote

La Dote è l'insieme di risorse economiche che il soggetto può investire per fruire dei servizi finalizzati alla predisposizione e realizzazione del suo percorso formativo.

Il valore della Dote, pertanto, è determinato dal valore complessivo dei servizi che saranno erogati dalla Istituzione formativa presso cui il giovane ha scelto di frequentare il percorso di IV annualità.

Ciascuna Dote sarà finalizzata a sostenere le spese dell'allievo e della sua famiglia connesse all'acquisizione ed alla fruizione dei seguenti servizi:

<i>Descrizione dei servizi</i>	<i>Contributo complessivo massimo</i>
A) Elaborazione del piano di intervento personalizzato e supporto all'iscrizione ed agli adempimenti amministrativi connessi	500 euro
B) Partecipazione al percorso formativo	4.000,00 euro 2.500 euro per percorsi offerti da istituzioni formative trasferite
C) Fruizione di servizio di sostegno durante il percorso formativo, riservato agli allievi disabili certificati	3.000,00 euro

Servizi previsti

A) Elaborazione del piano di intervento personalizzato e supporto all'iscrizione ed agli adempimenti amministrativi connessi

Il piano di intervento personalizzato (PIP) è il documento che formalizza e regola l'accesso alla fruizione dei servizi e fissa gli impegni reciproci tra operatore accreditato e destinatario dell'intervento, vincolando l'operatore accreditato ad accompagnare il/la destinatario/a nell'attuazione del percorso personalizzato e il/la destinatario/a a rispettare il percorso definito. Il PIP, quale elemento indispensabile per la formalizzazione dell'assegnazione della Dote non è da confondere con il Piano di Studio Personalizzato PSP previsto dalla d.g.r. 6563 del 2008.

Al fine dell'elaborazione del PIP, l'istituzione formativa è tenuta a pianificare l'erogazione dei servizi, come previsto dalla d.g.r. 6563/2008, finalizzati al riconoscimento delle competenze in ingresso del destinatario, alla personalizzazione del percorso formativo in funzione sia delle caratteristiche del destinatario sia dell'area professionale di riferimento e ad ottemperare agli adempimenti amministrativi e procedurali connessi all'erogazione dell'intero percorso formativo.

I servizi minimi previsti sono:

- colloquio di accoglienza e supporto all'iscrizione;
- redazione del piano di intervento personalizzato (PIP).

B) Partecipazione al percorso formativo

La progettazione e la realizzazione dei percorsi di IV annualità è regolata dalla d.g.r. n. 6563 del 13 febbraio 2008 «Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale».

I percorsi di qualifica e di IV anno sono da considerarsi come gradi differenti di uno stesso percorso formativo teso a perseguire la «crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi» (l. 53/03, art. 2, lettera g.).

Il profilo formativo del quarto anno di istruzione e formazione professionale rappresenta un grado più elevato di acquisizione di competenza e quindi di padronanze in relazione ai compiti propri dell'area professionale di riferimento, assumendo un carattere fortemente polivalente dal punto di vista professionale, in riferimento alle competenze comuni dell'area individuata.

Obiettivo del percorso di IV anno è il raggiungimento di un livello di competenza tecnica (III livello europeo ECTS), di consapevolezza e di padronanza dell'area professionale che permetta da un lato la prosecuzione degli studi superiori e dall'altro l'ingresso nel mondo del lavoro con un profilo in uscita corrispondente ad una figura con un ruolo lavorativo intermedio tra direzione ed esecuzione, con compiti di programmazione, organizzazione, analisi di processo e controllo.

In presenza di precisi vincoli normativi relativi all'esercizio della professione - come nel caso dell'estetica - la progettazione del percorso formativo può integrare elementi standard di specializzazione professionale previsti dalla normativa stessa.

C) Servizio di sostegno durante il percorso formativo

Il servizio è riservato agli allievi disabili certificati per il supporto durante la realizzazione dell'intero percorso formativo.

Modalità di iscrizione, richieste Dote e tempistica

Il processo si articola in quattro fasi, caratterizzate da tempistiche di attivazione differente:

- **FASE 1 - iscrizione e prenotazione della Dote:**
Le iscrizioni e le richieste di Dote da parte degli

allievi e delle loro famiglie saranno accettate e protocollate esclusivamente dal sistema informativo regionale nel periodo dal **4 luglio al 23 luglio 2008**.

• **FASE 2 – conferma dell'iscrizione:**

L'istituzione formativa, entro il **30 luglio 2008**, dovrà comunicare alla D.G. IFL, attraverso il sistema informativo, i percorsi che intende avviare, trasmettendo contestualmente l'elenco degli allievi dei quali è stata confermata l'iscrizione. L'istituzione formativa trasmette la conferma definitiva anche alle famiglie ed agli allievi.

• **FASE 3 – presentazione del piano di intervento personalizzato e assegnazione Dote:**

Gli allievi sottoscrivono il PIP presso l'istituzione formativa entro e non oltre l'avvio delle attività formative. La trasmissione del PIP formalizza il processo di assegnazione della Dote.

• **FASE 4 – realizzazione del percorso formativo:**

Le attività dovranno essere avviate in coerenza con il calendario scolastico e comunque in data utile per svolgere gli esami finali nella settimana dal 15 al 20 giugno 2009.

• **FASE 5 – conclusione dei percorsi:**

Le procedure di chiusura coincidono con l'esame finale ed il rilascio dell'attestato di certificazione delle competenze in uscita dal percorso e la richiesta di liquidazione del saldo della Dote, entro 60 giorni dalla conclusione delle attività formative.

L'erogazione della Dote assegnata all'allievo sarà effettuata dalla Regione direttamente all'istituzione formativa, per conto del destinatario, al termine della fruizione di ciascun servizio, secondo le regole e sulla base della documentazione specificata nell'Allegato A al presente avviso.

Le procedure per la realizzazione di ciascuna fase ed i relativi adempimenti amministrativi ai fini dell'assegnazione e liquidazione della Dote sono definiti all'interno dell'allegato A «Indicazioni operative».

Risorse finanziarie

Sono disponibili per il raggiungimento degli obiettivi del presente avviso le seguenti risorse finanziarie a valere sull'obiettivo specifico h) del Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 Asse IV – Capitale Umano:

– € **5.000.000,00** per l'assegnazione di Doti per la partecipazione a percorsi formativi.

L'operazione insiste sulla categoria di spesa 72 ed il finanziamento è così ripartito:

– 42.36% a carico del Fondo Sociale Europeo;

– 57.16% a carico del Fondo di Rotazione o di altri Fondi Nazionali;

– 0.48% a carico del Bilancio regionale.

Sono inoltre allocati, a valere sul cap. 5308 del Bilancio Regionale:

– € **200.000,00** per la fruizione di servizi di sostegno da parte di allievi/e disabili certificati.

ALLEGATO A

INDICAZIONI OPERATIVE

Iscrizione, assegnazione della Dote e realizzazione PIP

Al fine dell'assegnazione della Dote il/la destinatario/a deve rispettare l'iter di seguito descritto.

Iscrizione e prenotazione della Dote

Il/la destinatario/a che intende fare richiesta di una Dote e che possiede i requisiti previsti nel presente Avviso deve scegliere il percorso formativo che intende frequentare e recarsi presso l'istituzione formativa che lo propone per procedere alla fase di iscrizione.

L'elenco dei percorsi e delle istituzioni formative è visionabile accedendo al sito <http://formalavoro.regione.lombardia.it>.

Al fine dell'iscrizione e della prenotazione della Dote, è compito dell'istituzione formativa individuare all'interno della propria

organizzazione una persona che svolga un'attività di tutorship nei confronti del destinatario.

Il tutor è tenuto ad effettuare un colloquio di orientamento e a supportare l'allievo in tutte le fasi di iscrizione e richiesta di assegnazione della Dote.

L'iscrizione e la prenotazione della Dote possono essere effettuate solo attraverso il «modulo di prenotazione» compilabile on line attraverso l'accesso al sito <http://formalavoro.regione.lombardia.it>.

Al Modulo di prenotazione, stampato dal sistema informativo e firmato dal richiedente la Dote, devono essere allegati in formato digitale i seguenti documenti (firmati in originale dall'allievo e, se questi è minore, dal genitore, scannerizzati e inseriti nel sistema informativo):

– fotocopia della carta di identità;

– autocertificazione del possesso di una qualifica di istruzione e formazione professionale afferente dell'area professionale del percorso di IV annualità scelto;

– autocertificazione del possesso dei requisiti necessari per l'accesso alla Dote sostegno allievi disabili (se richiesta).

Le iscrizioni e le richieste di Dote da parte degli allievi e delle loro famiglie saranno accettate e protocollate esclusivamente dal sistema informativo regionale nel periodo dal **4 luglio al 23 luglio 2008**.

Per ciascun allievo sarà consentita una sola iscrizione e richiesta di Dote: la doppia iscrizione da parte dell'allievo presso altro percorso comporterà automaticamente la revoca della prima iscrizione e della Dote eventualmente assegnata.

Le Doti saranno assegnate in ordine temporale di richiesta, secondo il protocollo assegnato dal sistema informativo, fino ad esaurimento delle Doti disponibili destinate alla specifica area professionale.

In caso di esaurimento delle risorse assegnate dalla Regione Lombardia alla specifica area professionale il sistema non assegnerà la Dote all'allievo, offrendogli le seguenti opzioni:

• possibilità di attendere fino alla chiusura delle iscrizioni e, previa verifica da parte della D.G. IFL, di ottenere l'assegnazione della Dote richiesta in forza di eventuali rinunce, revocche o economie;

• rinuncia dell'iscrizione al percorso prescelto ed opzione per un altro.

Al termine della procedura di iscrizione e richiesta della Dote, il sistema informativo consentirà la stampa della registrazione effettuata. Tale documento, firmato dallo studente e, nel caso di minori, da uno dei genitori o dagli altri soggetti che eventualmente lo rappresentino, completo di copia di carta d'identità del firmatario, dovrà essere tenuto agli atti dell'istituzione formativa.

Al termine del periodo di iscrizione e di assegnazione delle Doti, la D.G. IFL procederà, nel caso di disponibilità di risorse, alla loro redistribuzione.

La Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro informerà le istituzioni formative dell'esito del processo di assegnazione delle Doti attraverso il sistema informativo e queste ultime informeranno gli allievi iscritti.

Per ciascun percorso formativo sarà consentita l'assegnazione di massimo di 20 Doti.

Fermo restando il numero massimo di Doti assegnabili per ciascun percorso, l'istituzione formativa potrà accettare l'iscrizione di un numero maggiore di allievi, nel rispetto delle capacità logistiche e comunque non oltre i 25 allievi.

L'istituzione formativa, entro il 30 luglio 2008, dovrà comunicare alla D.G. IFL, attraverso il sistema informativo, i percorsi che intende avviare.

Entro lo stesso termine, l'istituzione formativa comunicherà alle famiglie degli allievi iscritti l'esito della domanda da esse presentata.

Le comunicazioni di cui al punto precedente sono formali, vincolanti e inderogabili. L'eventuale violazione verrà considerata quale grave inadempienza, con le conseguenze previste della d.g.r. n. 8/6111 del 12 dicembre 2007.

L'Autorità di Gestione verificherà in qualsiasi momento la veridicità e la corrispondenza ai requisiti previsti nell'Avviso dei dati inseriti a sistema. Qualora fossero rilevate irregolarità, l'Autorità di Gestione sospenderà l'erogazione delle risorse previste dalla Dote.

Presentazione del Piano Formativo di Intervento Personalizzato

A partire dalla data di conferma dell'iscrizione e della assegnazione della Dote, l'istituzione formativa e il/la destinatario/a pre-dispongono il piano di intervento personalizzato (PIP).

Il PIP è il contratto fra il/la destinatario/a e l'istituzione formativa che lo sottoscrive, con il quale vengono identificati i servizi che concorrono alla costruzione di un percorso finalizzato alla implementazione delle competenze professionali e ad un inserimento in Stage coerente con il percorso formativo previsto dal Piano stesso.

Il PIP deve essere redatto attraverso l'inserimento di dati e informazioni richieste nel «Modulo PIP» disponibile sui siti www.regione.lombardia.it e <http://formalavoro.regione.lombardia.it>. Alcuni campi saranno alimentati in automatico dal sistema informativo sulla base dei dati di prenotazione e dei dati già presenti nel sistema; i campi da completare da parte dell'operatore possono essere compilati e modificati in qualsiasi momento tra la conferma di prenotazione con titolarità della Dote e la data di invio definitivo del PIP.

I dati presenti nel modulo PIP sono i seguenti:

- dati anagrafici del destinatario;
- dati anagrafici dell'operatore che sottoscrive il PIP;
- dati anagrafici del tutor;
- titolo di studio del destinatario;
- attività svolte per la redazione del PIP e loro valorizzazione economica;
- definizione del percorso, il numero di ore, il costo dell'attività formativa;
- gli estremi dell'accreditamento dell'operatore che sottoscrive il PIP.

Completata la redazione del PIP, il/la destinatario/a e l'operatore dovranno stamparlo per apporre le rispettive firme.

Il PSP dovrà essere conservato presso l'istituzione formativa e reso disponibile in caso di verifiche.

Il PIP firmato dovrà essere inserito in formato digitale sul sistema informativo.

Il modulo PIP si considera completo se sono presenti i seguenti allegati da inserire o già inseriti a sistema in formato digitale:

- copia carta di identità del destinatario;
- dichiarazione di assenso sottoscritta dal destinatario (e, se necessario, dai genitori) a che il pagamento della Dote sia effettuato, per conto del destinatario, direttamente all'Istituzione formativa coinvolta nella attuazione del PIP (facsimile disponibile on line).

La stipula del PIP è condizione vincolante ai fini dell'assegnazione delle risorse associate alla Dote.

Qualora a seguito di verifiche eseguite sulla veridicità e congruità dei dati, fossero rilevate irregolarità, potrà essere richiesta documentazione integrativa al destinatario e/o all'Istituzione formativa ovvero si potrà procedere alla revoca della Dote.

Attivazione e Realizzazione del PIP

Il destinatario e l'istituzione formativa si impegnano a rispettare quanto concordato e sottoscritto all'interno del PIP.

Per ogni esigenza relativa alla realizzazione del PIP, il destinatario fa riferimento all'istituzione formativa con la quale ha stipulato il PIP e, in particolare, al tutor da essa identificato.

In particolare, il destinatario potrà avvalersi dell'operatore per gli adempimenti relativi alla gestione e al monitoraggio del PIP.

L'istituzione formativa è garante del rispetto dei contenuti e delle modalità di fruizione concordate e sottoscritte con il destinatario nel suo Piano di Intervento Personalizzato; provvede all'inserimento della documentazione amministrativo-contabile nel sistema informativo e all'aggiornamento periodico delle informazioni sullo stato di avanzamento del Piano d'Intervento Personalizzato.

Nel corso della realizzazione del PIP e, comunque, prima della liquidazione del finanziamento, gli operatori coinvolti nell'erogazione dei servizi previsti dal PIP potranno essere soggetti a verifica *in loco*, al fine dell'accertamento dell'effettiva e conforme erogazione del servizio.

Conclusione del Piano di Intervento Personalizzato e certificazione del percorso

A conclusione delle attività previste dal PIP, e comunque entro

i limiti previsti dal presente avviso, l'operatore ne dà comunicazione all'amministrazione.

Al termine del percorso sperimentale di IV anno, sulla base di un esame finale, la Regione rilascerà un certificato delle competenze acquisite secondo le modalità ed in coerenza con gli standard definiti nella d.g.r. n. 6563 del 13 febbraio 2008 «Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale».

Liquidazione della Dote

Spese ammissibili

Il/la destinatario/a ha diritto al riconoscimento delle spese relative alla fruizione dei servizi riportati nella successiva tabella 2, nel rispetto dei massimali nella stessa indicati.

Al fine del riconoscimento delle spese, il/la destinatario/a dovrà accettare la fattura che l'istituzione formativa emetterà per i servizi resi, nel rispetto dei massimali riportati nella tabella 2.

La spesa per l'erogazione dei servizi è ammessa se gli stessi non sono stati oggetto di altri finanziamenti pubblici.

Valorizzazione della Dote

Il valore della Dote è determinato in funzione del valore dei servizi previsti dal Piano di Intervento Personalizzato presentato e dalla tipologia di Istituzione formativa presso cui l'allievo seguirà il percorso: può avere un valore massimo complessivo di 7.500,00 euro declinato come nella tabella seguente.

TABELLA 2

Descrizione	Contributo complessivo massimo
A) <i>Elaborazione del PIP e supporto all'iscrizione ed agli adempimenti amministrativi connessi</i> - Colloquio di accoglienza I livello e supporto all'iscrizione - Redazione del piano di intervento personalizzato	500 euro
B) <i>Realizzazione Percorso formativo</i>	4.000,00 euro per percorso (2.000,00 nel caso di CFP trasferiti)
C) <i>Servizio di sostegno durante il percorso formativo, riservato agli allievi disabili certificati</i>	3.000,00 Euro

Procedura di liquidazione

La liquidazione della Dote sarà effettuata a seguito dell'effettiva erogazione dei servizi; in particolare:

1. Elaborazione del PIP: a seguito della formalizzazione del PIP, da effettuarsi entro l'avvio del percorso.

2. Realizzazione del percorso formativo: in relazione all'articolazione del percorso formativo in 4 periodi di durata non inferiore a 245 ore ciascuno:

- al termine di ciascuno dei primi tre periodi sarà possibile la liquidazione della quota relativa al Percorso formativo, quantificata in 1.000,00 euro (500,00 euro nel caso di percorsi attivati da istituzioni formative trasferite) per ciascun periodo formativo;
- sempre al termine di ciascuno dei primi tre periodi sarà possibile la liquidazione della quota relativa al Sostegno allievi disabili (se richiesta), quantificata in 750,00 euro per ciascun periodo formativo;
- a conclusione del percorso e a seguito dell'esame finale sarà riconosciuta la quota rimanente della Dote assegnata.

La liquidazione della Dote avviene a seguito dell'invio all'Autore di Gestione di una domanda di liquidazione resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445/2000 in cui si attesta la veridicità di quanto contenuto nella stessa e la conformità e rispondenza degli elementi esposti con la documentazione trasmessa per via telematica nonché con la documentazione in originale relativa alla spesa sostenuta ed al servizio erogato.

La richiesta di liquidazione, redatta su apposito modulo scaricabile dal sistema informativo, è sottoscritta dal destinatario e dal legale rappresentante o altro soggetto con potere di firma dell'Istituzione Formativa che ha erogato il servizio ed al quale sarà effettuato il pagamento per conto del destinatario. La richiesta è sempre corredata da una relazione intermedia e finale.

Le domande di liquidazione devono essere inviate, nel rispetto di quanto descritto nei successivi paragrafi, all'Autorità di Gestione, via Cardano 10, 20124 Milano, indicando sul plico i riferimenti «Dote IV Anno».

Per i servizi di Elaborazione del piano formativo di intervento personalizzato e supporto all'iscrizione ed agli adempimenti amministrativi connessi

– Domanda di liquidazione: da inviare in seguito all'erogazione dei servizi.

– Costituisce parte integrante della domanda di liquidazione la seguente documentazione che deve essere trasmessa attraverso il sistema informativo in formato digitale:

- fattura intestata al destinatario, con l'espressa indicazione dei servizi svolti, del costo medio orario e del numero di ore relativi ad ogni servizio riportato in fattura;
- relazione contenente la descrizione delle attività svolte, articolate per i servizi riportati nella fattura.

Per i servizi di formazione e il supporto ai disabili certificati

Invio della domanda di liquidazione dovrà essere effettuata in corrispondenza della conclusione di ciascuno dei 4 periodi identificati per l'erogazione dell'attività formativa.

Tanto per quanto riguarda i servizi formativi quanto per il sostegno agli allievi disabili, l'erogazione del contributo relativo a ciascuno dei primi tre periodi sarà vincolata alla verifica della frequenza (che dovrà essere dichiarata dal destinatario nella domanda di liquidazione) ad almeno il 75% delle ore previste dal periodo stesso.

L'erogazione della quota di Dote non ancora liquidata avverrà, a seguito degli esami finali, e sarà vincolata alla verifica della frequenza (che dovrà essere dichiarata dal destinatario nella domanda di liquidazione) ad almeno il 75% delle ore previste dal percorso formativo complessivo.

Costituisce parte integrante della domanda di liquidazione che deve essere inserita nel sistema informativo in formato digitale:

- la fattura intestata al destinatario, con l'espressa indicazione dei servizi svolti, del costo medio orario per allievo e del numero di ore relativi ad ogni servizio;
- relazione finale contenente la descrizione delle attività svolte, articolate per i servizi riportati nella fattura.

Pagamento delle domande di liquidazione

A seguito delle operazioni di liquidazione, consistenti nella verifica documentale della regolarità del servizio erogato/fruito, della sua rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi previsti nel presente avviso pubblico e nella Dote assegnata, nonché nell'esame della regolarità e completezza della documentazione di spesa comprovante il diritto a riscuotere da parte del destinatario e per suo conto dell'operatore, la Regione Lombardia effettuerà il pagamento delle domande di liquidazione pervenute direttamente all'operatore che ha erogato i servizi.

Gestione e monitoraggio della Dote

Il/la destinatario/a e gli operatori coinvolti nell'attuazione del PIP sono tenuti al rispetto delle procedure di gestione e monitoraggio di seguito descritte, pena la non ammissibilità delle domande di liquidazione.

La Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro provvederà alle attività di gestione, vigilanza e controllo delle attività formative promosse, fatta salva la possibilità di diverse modalità definite con accordo negoziale tra la Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro e le singole Province.

Le attività di vigilanza e controllo riguarderanno il regolare svolgimento del corso e il rispetto delle norme nazionali e regionali sulla conduzione dei percorsi formativi, il rispetto nella programmazione didattica degli obiettivi di apprendimento regionali e nazionali.

Qualora si riscontrassero irregolarità nella conduzione del percorso formativo o il mancato rispetto delle indicazioni del presente documento, nonché delle norme nazionali e regionali, la Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro può procedere con la sospensione ovvero, nel caso di gravi irregolarità, con la revoca dell'accREDITAMENTO.

Rinunce

L'eventuale rinuncia alla Dote da parte del destinatario dovrà essere effettuata, tramite apposita dichiarazione sottoscritta da

uno dei genitori o da altro soggetto che eventualmente eserciti la patria potestà dello studente, all'Istituzione formativa che provvederà a darne comunicazione alla Regione Lombardia e dovrà tenere agli atti la documentazione attestante la rinuncia.

La Dote resa disponibile dalla rinuncia, qualora ne sussistano i presupposti, sarà assegnata dalla Regione al primo allievo avente titolo iscritto presso il medesimo corso e che ne abbia fatto regolarmente domanda.

Riferimenti Normativi

- L.r. 22/2006 «Il mercato del lavoro in Lombardia».
- L.r. 19/2007 «Norme sul sistema educativo d'istruzione e formazione in Regione Lombardia».
- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999.
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) 1260/1999.
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento 1080/2006.
- Programma Operativo Regionale della Lombardia Ob. 2 FSE 2007-2013 (Dec. C. 5465 del 6 novembre 2007).
- D.g.r. n. 6563 del 13 febbraio 2008 «Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale».
- D.g.r. n. 6564 del 13 febbraio 2008 «Repertorio dell'offerta di istruzione e formazione professionale».
- D.g.r. n. 6273 del 21 dicembre 2007 «Erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro e per il funzionamento dei relativi albi regionali. Procedure e requisiti per l'accREDITAMENTO degli operatori pubblici e privati».
- D.d.g. n. 3616 del 10 aprile 2007 – Approvazione dei documenti «Certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi – Attuazione dell'Accordo in CU del 28 ottobre 2004» e «Linee guida per il passaggio tra i sistemi di istruzione e di istruzione e formazione professionale».
- Accordo Quadro tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane per la realizzazione dell'anno scolastico 2003-2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, siglato in Conferenza Unificata in data 19 giugno 2003;
- Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard formativi minimi in attuazione dell'accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003, siglato in Conferenza Stato Regioni in data 15 gennaio 2004;
- Accordo tra il Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali, in attuazione dell'Accordo Quadro sancito in CU in data 19 giugno 2003, siglato in Conferenza Stato Regioni in data 5 ottobre 2006;
- Accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane per la certificazione finale e intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi, siglato in Conferenza Unificata in data 28 ottobre 2004;
- Protocollo d'intesa sottoscritto il 23 settembre 2003 tra Regione Lombardia, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MPLS);
- Accordo Territoriale tra Regione Lombardia e ufficio Scolastico Regionale per l'integrazione e lo sviluppo delle Intese attuative dell'Accordo Stato regioni del 19 giugno 2003, per il rinnovo dell'offerta formativa sperimentale di Istruzione e formazione professionale a partire dal 2006-07 e per la definizione del piano

pluriennale regionale per la programmazione dei percorsi di IFTS 2004-06 e la definizione delle relative misure attuative, siglato in data 22 marzo 2006.

Richiesta di chiarimenti e informazioni

Per avere informazioni sull'Avviso e sulle procedure è disponibile un servizio di assistenza contattabile all'indirizzo e-mail: sperimentazione.ddif@regione.lombardia.it.

Per problemi di carattere tecnico di utilizzo della procedura informatica è disponibile, un numero verde 800.131.151 o l'indirizzo e-mail: assistenza@regione.lombardia.it.

Ulteriori informazioni tecniche potranno essere disponibili attraverso l'accesso ai siti www.regione.lombardia.it e <http://formalavoro.regione.lombardia.it>.

Format e modulistica relativi ai documenti richiesti in fase di attuazione e liquidazione sono disponibili con accesso ai siti www.regione.lombardia.it e <http://formalavoro.regione.lombardia.it>.

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

(BUR20080121)

Circ.r. 12 giugno 2008 - n. 7

(3.1.0)

Indicazioni organizzative relative alla Direzione Sociale - anno 2008

Ai Direttori Generali
Ai Direttori Sociali
Aziende Sanitarie Locali

e, p.c. Al Direttore Generale D.G. Sanità
Regione Lombardia
LORO SEDI

La Giunta regionale, con d.g.r. n. 8/7289 del 19 maggio 2008, ha previsto l'aggiornamento delle linee guida per i Piani di Organizzazione Aziendali delle ASL della Regione Lombardia.

La Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, facendo seguito alle indicazioni previste nella delibera sopra citata, alle indicazioni contenute nelle Linee di indirizzo per i Piani di Organizzazione e Funzionamento Aziendali delle ASL Dipartimento ASSI (d.g.r. n. 8/3848 del 20 dicembre 2006 e circolare n. 23 del 31 luglio 2006) e alle indicazioni contenute nella d.g.r. n. 7/12621 del 7 aprile 2003, ribadisce, per il Dipartimento delle Dipendenze, il ruolo di programmazione e coordinamento a livello territoriale di tutti gli interventi in materia di dipendenze.

Si precisa, quindi, che, nell'aggiornamento dei Piani di Organizzazione Aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lombardia, con riferimento specifico all'area delle dipendenze:

1) le ASL, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, dovranno opportunamente individuare, in dipendenza gerarchica rispetto al Direttore Sociale, i Dipartimenti delle Dipendenze distinti dai Dipartimenti ASSI;

2) i Dipartimenti delle Dipendenze saranno diretti da un dirigente a livello dipartimentale e si articoleranno, al loro interno, nei Servizi Territoriali Dipendenze (Ser.t.) al fine di garantire il massimo livello di contrasto di tutte le dipendenze e dei fenomeni di consumo ed abuso delle sostanze legali ed illegali.

La scrivente D.G., inoltre, prevede che, in ossequio alle disposizioni dettate dalla l.r. 12 marzo 2008, n. 3, assumono rilevanza all'interno dell'organizzazione aziendale le seguenti strutture:

a) l'ufficio di protezione giuridica o di tutela delle persone incapaci, quale struttura finalizzata a promuovere o favorire i procedimenti per il riconoscimento degli strumenti di tutela delle persone incapaci e dell'amministratore di sostegno. In fase di costituzione e di avvio dell'attività, in attesa degli indirizzi regionali, le ASL si atterranno alle indicazioni fornite con la circolare 7 aprile 2008, n. 5 (BURL n. 17 del 21 aprile 2008);

b) l'ufficio di supporto all'attività del Consiglio di rappresentanza dei sindaci e delle assemblee di distretto in materia di integrazione sociosanitaria, per la cui costituzione le ASL si atterranno alle indicazioni fornite con la circolare sopra richiamata, potendosi anche prevedere la sua collocazione all'interno della Direzione Sociale pur mantenendo i necessari collegamenti funzionali con le strutture dedicate alla gestione dei rapporti istituzionali e agli affari generali.

Il direttore generale:
Umberto Fazzone

(BUR20080122)

Circ.r. 20 giugno 2008 - n. 8

(3.2.0)

Seconda circolare applicativa della l.r. n. 3/2008 «Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario»

Ai Sindaci dei Comuni
Ai Responsabili
Uffici di Piano
Ambiti Territoriali
Ai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie Locali
Ai Direttori Sociali
delle Aziende Sanitarie Locali

Con l'entrata in vigore della l.r. n. 12 marzo 2008, n. 3 «Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario», l'Istituto della comunicazione preventiva per l'esercizio di unità di offerta sociali ha sostituito l'autorizzazione al funzionamento delle strutture sociali, così come disciplinata dall'art. 50 della l.r. n. 1/86, «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia», abrogata dalla l.r. 3/2008.

In particolare, l'art. 15 «Modalità di esercizio delle unità di offerta» della l.r. n. 3/2008 prevede espressamente che: «l'esercizio delle strutture relative alle unità di offerta della rete sociale di cui all'art. 4, comma 2 è soggetto alla presentazione di una comunicazione preventiva al Comune e all'ASL competente per territorio, che certifichi, da parte del gestore, il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali».

L'art. 4 comma 2 prevede l'adozione, da parte della Giunta regionale, del provvedimento di individuazione delle unità di offerta sociali. Un primo provvedimento è in fase di approvazione e in esso si elencano le unità d'offerta appartenenti alla rete che sono state «normate» con provvedimenti specifici ai fini dell'autorizzazione ed in particolare:

- *nell'area minori*:
 - le comunità educative;
 - le comunità familiari;
 - gli alloggi per l'autonomia;
 - gli asili nido;
 - i micro nidi;
 - nidi famiglia;
 - i centri per la prima infanzia;
 - i centri ricreativi diurni;
 - comunità utenza mista;
- *nell'area disabili*:
 - le comunità alloggio;
 - i centri socio educativi (CSE);
 - i servizi di formazione all'autonomia per persone disabili (unità d'offerta di nuova costituzione);
- *nell'area anziani*:
 - i centri diurni.

Il richiamo all'art. 4 ha sollevato una prima questione interpretativa in ordine alla immediata efficacia dell'art. 15. Allo stesso modo, la norma di salvaguardia, di cui all'art. 30, comma 1, avente ad oggetto l'efficacia provvisoria dei provvedimenti emanati per effetto delle l.r. n. 1/86 e n. 1/00, ha posto ulteriori dubbi sulla corretta applicazione della disciplina in tema di semplificazione amministrativa.

Al fine pertanto di dirimere i dubbi in esame e di fornire un'univoca chiave di lettura delle norme, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

- l'Istituto della comunicazione preventiva (Istituto diverso dalla DIA) è immediatamente efficace, non potendosi ritenere che tale disposizione sia subordinata alla adozione del provvedimento di individuazione delle unità d'offerta sociale, le quali, proprio in virtù dei provvedimenti emanati per effetto delle leggi regionali abrogate, mantengono le loro caratteristiche tipologiche nell'ambito della rete sociale;

- la disciplina transitoria di cui all'art. 30 è rivolta a salvaguardare l'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione già rilasciati e di tutti i provvedimenti regionali e di altra fonte aventi ad oggetto i requisiti di esercizio e le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione; è da escludere, invece, che la norma transitoria mantenga in vigore l'Istituto della autorizzazione (e della DIA nei casi previsti) espressamente abolito dall'art. 15;

– le modalità di presentazione della comunicazione e la relativa documentazione da allegare sono rimesse alla autonoma iniziativa regolamentare dei Comuni, a cui la legge affida la programmazione e la realizzazione della rete sociale, privilegiando, anche in questo settore, ai sensi dell'art. 11 comma 2°, le forme associate di decisione;

– in mancanza di tali determinazioni, la comunicazione potrà essere presentata nel rispetto delle medesime modalità e allegando la medesima documentazione prevista per la domanda di autorizzazione o la perizia asseverata; in ogni caso la comunicazione è presentata, per conoscenza, alla ASL competente;

– è da escludere che alla presentazione della comunicazione debbano seguire provvedimenti amministrativi dai quali far decorrere l'inizio dell'attività, vanificando pertanto lo scopo di semplificazione amministrativa perseguito dal legislatore;

– i requisiti di esercizio per le unità d'offerta esistenti rimangono quelli dettati dai provvedimenti fin qui emanati;

– il principio affermato dall'art. 3 comma 2° della legge porta a ritenere che, al di fuori della rete sociale (condizione questa per poter accedere all'accreditamento), possano essere avviate attività sociali, per le quali non debbano trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti di esercizio, essendo sufficiente il rispetto dei requisiti in materia di igiene e sanità pubblica, di sicurezza degli impianti e dei rapporti di lavoro e in materia urbanistico-edilizia;

– nel caso di unità d'offerta gestita direttamente dal Comune, la comunicazione preventiva è opportunamente sostituita da un provvedimento del dirigente competente, che dia atto delle verifiche condotte in ordine alla presenza di tutti i requisiti previsti;

– la presentazione della comunicazione preventiva determina, da parte del Comune, l'obbligo di verificare la completezza della documentazione allegata, e, da parte dell'ASL, l'avvio della prevista attività di vigilanza;

– la presentazione di una comunicazione incompleta o l'avvio di attività in mancanza dei requisiti previsti possono determinare, in ragione delle valutazioni rimesse ai competenti uffici comunali, la fissazione di un termine per l'integrazione della documentazione o per il rispetto integrale dei requisiti oppure l'inibizione immediata dell'attività;

– le verifiche dell'ASL sono immediatamente comunicate al Comune, anche nel rispetto delle procedure che potranno costituire oggetto di appositi protocolli congiunti;

– l'avvio di unità d'offerta soggette a comunicazione deve essere comunicato alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia a cura del Comune di ubicazione, nel rispetto delle procedure già vigenti;

– l'eventuale esistenza di forme di collaborazione tra Comuni e ASL in ordine alla istruttoria delle domande di autorizzazione oppure aventi ad oggetto vere e proprie deleghe di funzioni dovranno essere riesaminate alla luce delle nuove disposizioni, potendosi comunque prevedere collaborazioni tra enti (per es. in materia di informazione ed assistenza all'utenza, per l'esame della documentazione allegata alla comunicazione) pur nel rispetto delle diverse competenze.

La presente circolare verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché sul sito della D.G. Famiglia: www.famiglia.regione.lombardia.it, si chiede la cortese collaborazione degli uffici di Piano degli Ambiti territoriali per la sua trasmissione ai Comuni del territorio di competenza.

Il direttore: Umberto Fazzone

D.G. Agricoltura

(BUR20080123)

D.d.s. 21 marzo 2008 - n. 2894

(4.3.0)

Approvazione dell'elenco complessivo dei boschi da inserire nel Registro dei Boschi da seme della regione Lombardia (Re.Bo.Lo.) e disposizioni attuative per la raccolta, certificazione, produzione e commercializzazione del materiale forestale di moltiplicazione

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DEI SISTEMI AGRICOLI DI MONTAGNA
E DELLE FILIERE SILVO PASTORALI
UNITÀ ORGANIZZATIVA SVILUPPO E TUTELA
DEL TERRITORIO RURALE E MONTANO

Vista la Dir. 1999/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 1597/2002 del 6 settembre 2002 recante le modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE per quanto riguarda la presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base per la produzione dei materiali forestali di moltiplicazione;

Visto il d.lgs. 10 novembre 2003, n. 386 «Attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione», che prevede al comma 1 dell'art. 10, che:

- le regioni istituiscano un registro dei materiali di base ammessi nel proprio territorio per le specie indicate nell'allegato I del decreto stesso e da eventuali sue successive modifiche e integrazioni;

- i popolamenti già iscritti come selezionati al Libro Nazionale dei Boschi da Seme ai sensi della legge 22 maggio 1973, n. 269 possano essere inseriti nei registri regionali;

Dato atto altresì che gli allegati II, III, IV e V del d.lgs. sopracitato stabiliscono i requisiti minimi per l'ammissione dei materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati rispettivamente come identificati alla fonte, selezionati, qualificati e controllati;

Vista la l.r. 28 ottobre 2004, n. 27 che prevede all'art. 14 comma 2, che la Regione, tramite l'ERSAF, provveda all'individuazione di popolamenti vegetali e di singole piante in grado di fornire materiale di riproduzione idoneo alla coltivazione vivaistica iscrivendole nel registro regionale dei materiali di base;

Vista la d.g.r. del 21 dicembre 2007 n. 6272 che prevede:

- di istituire il «Registro dei Boschi da seme della Regione Lombardia» (Re.Bo.Lo.) dove vengono inseriti i boschi, gli arboreti da seme, le aree di raccolta e le singole piante, ritenuti idonei alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione e che soddisfano i requisiti minimi previsti dal d.lgs. 386/2003 per le diverse categorie (identificati alla fonte, selezionati, qualificati e controllati);

- di avvalersi di ERSAF per la valutazione e la scelta delle aree dove sono presenti i popolamenti idonei alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione;

- di inserire come selezionati nel Re.Bo.Lo. i popolamenti già iscritti al Libro Nazionale dei Boschi da Seme in quanto per le loro caratteristiche rispondono ai criteri previsti dal d.lgs. 386/2003;

- di stabilire che la raccolta del materiale di propagazione delle specie previste nell'allegato I del d.lgs. 386/2003 potrà avvenire solo nelle aree incluse nel Re.Bo.Lo.;

- di stabilire che il certificato principale d'identità previsto dall'art. 6 del d.lgs. 386/2003 venga rilasciato unicamente per i semi raccolti nelle aree inserite nel Re.Bo.Lo. e per i materiali di moltiplicazione clonale iscritti nel Registro nazionale alla Sezione Cloni forestali;

- di approvare con un successivo provvedimento dirigenziale le procedure e disposizioni attuative per la raccolta, la certificazione, produzione e commercializzazione del materiale forestale di propagazione;

Preso atto che l'ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) per la sua attività di vivaismo ha condotto numerose indagini, a partire dalla seconda metà degli anni '80 con diverso grado di approfondimento, al fine di individuare e delimitare le aree dove raccogliere il materiale di propagazione delle specie arboree previste dall'allegato I del d.lgs. 386/2003;

Preso atto della documentazione trasmessa da ERSAF (prot. n. 10531/07 del 19 novembre 2007), agli atti dell'U.O. Sviluppo e tutela del territorio rurale e montano, che individua i boschi e le aree di raccolta ritenuti idonei alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione;

Preso atto che ERSAF nella valutazione, ai fini della individuazione dei procedimenti da inserire nel registro regionale dei materiali di base ammessi, ha considerato:

- l'origine spontanea del popolamento per privilegiare il materiale di origine locale che si è nel tempo adattato alle condizioni ambientali e alle avversità biotiche ed abiotiche;
- il fenotipo (aspetto esteriore) delle piante presenti nel popolamento;
- l'estensione del popolamento per garantire una buona variabilità e limitare i rischi di una ristretta base genetica;
- la produzione di seme intesa sia come quantità di seme prodotta che come capacità germinativa;
- la facile accessibilità;

Ritenuto dal dirigente della Struttura Sviluppo dei sistemi agricoli di montagna e delle filiere silvo pastorali che, per i criteri di valutazione sopra descritti e le indagini condotte, i popolamenti individuati da ERSAF posseggono i requisiti minimi necessari per essere inseriti nel «Registro dei Boschi da seme della Regione Lombardia» – Re.Bo.Lo. e per rientrare nella categoria «identificati alla fonte»;

Ritenuto quindi dal dirigente della Struttura Sviluppo dei sistemi agricoli di montagna e delle filiere silvo pastorali di:

- approvare il «Registro dei Boschi da seme della Regione Lombardia» – Re.Bo.Lo. – riportato nell'Allegato A, costituito complessivamente da n. 413 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto, che comprende:

- l'elenco complessivo dei popolamenti (Allegato A1) in cui sono presenti le specie arboree, soggette alla normativa nazionale, che si ritengono interessanti per il loro effettivo impiego per fini forestali in Lombardia (Allegato A2) e altre specie arboree o arbustive interessanti per la raccolta (Allegato A3);

- le schede descrittive e la cartografia di ogni popolamento (Allegato A4) suddivise per provincia;

- avvalersi di ERSAF per l'aggiornamento delle schede descrittive dei popolamenti inseriti nel Re.Bo.Lo. in seguito a eventuali variazioni o all'inserimento di nuovi popolamenti;

- approvare le procedure e le disposizioni attuative per la raccolta, la certificazione, la produzione e commercializzazione del materiale forestale di moltiplicazione (allegato B costituito complessivamente da n. 13 pagine parte integrante e sostanziale del presente atto);

- stabilire che dalla data dell'1 settembre 2008 la raccolta del materiale di propagazione delle specie previste nell'allegato 1 del d.lgs. 386/2003 potrà avvenire in territorio lombardo solo nelle aree inserite nel Re.Bo.Lo.;

- stabilire che il materiale di moltiplicazione certificato ai sensi della legge n. 269 del 1973, e il materiale di moltiplicazione per fini forestali in produzione o in deposito alla data di entrata in vigore del presente decreto, potrà essere utilizzato entro un termine massimo di cinque anni;

- stabilire che i vivaisti dovranno inviare alla D.G. Agricoltura entro il 31 dicembre di ogni anno la consistenza del materiale esistente nel proprio vivaio, come previsto dall'art. 5 comma 4 del d.lgs. 386, secondo il modello che sarà successivamente predisposto e sarà scaricabile dal sito della D.G. Agricoltura;

- stabilire che il presente decreto e tutti gli allegati saranno resi disponibili sul sito della D.G. Agricoltura e verranno pubblicati su una Edizione Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare il «Registro dei Boschi da seme della Regione Lombardia» – Re.Bo.Lo. – riportato nell'Allegato A, costituito complessivamente da n. 413 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto (*omissis*), che comprende:

- l'elenco complessivo dei popolamenti (Allegato A1) in cui sono presenti le specie arboree, soggette alla normativa

nazionale, che si ritengono interessanti per il loro effettivo impiego per fini forestali in Lombardia (Allegato A2) e altre specie arboree o arbustive interessanti per la raccolta (Allegato A3);

- le schede descrittive e la cartografia di ogni popolamento (Allegato A4) suddivise per provincia;

2. di avvalersi di ERSAF per l'aggiornamento delle schede descrittive dei popolamenti inseriti nel Re.Bo.Lo. in seguito a eventuali variazioni o all'inserimento di nuovi popolamenti;

3. di approvare le procedure e le disposizioni attuative per la raccolta, la certificazione, la produzione e commercializzazione del materiale forestale di moltiplicazione (allegato B complessivamente costituito da n. 13 pagine parte integrante e sostanziale del presente atto) (*omissis*);

4. di stabilire che dalla data dell'1 settembre 2008 la raccolta del materiale di propagazione delle specie previste nell'allegato 1 del d.lgs. 386/2003 potrà avvenire in territorio lombardo solo nelle aree inserite nel Re.Bo.Lo.;

5. di stabilire che il materiale di moltiplicazione certificato ai sensi della legge n. 269 del 1973, e il materiale di moltiplicazione per fini forestali in produzione o deposito alla data di entrata in vigore del presente decreto, potrà essere utilizzato entro un termine massimo di cinque anni;

6. di stabilire che i vivaisti dovranno inviare alla D.G. Agricoltura entro 31 dicembre di ogni anno la consistenza del materiale esistente nel proprio vivaio, come previsto dall'art. 5 comma 4 del d.lgs. 386, secondo modello che sarà successivamente predisposto e sarà scaricabile dal sito della D.G. Agricoltura;

7. di stabilire che il presente decreto e tutti gli allegati saranno resi disponibili sul sito della D.G. Agricoltura e verranno pubblicati su una Edizione Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (1).

Il dirigente della struttura
sviluppo dei sistemi agricoli di montagna e
delle filiere silvo pastorali:
Roberto Carovigno

(1) Ed. Spec. n. 27 del 3 luglio 2008.

D.G. Artigianato e servizi

(BUR20080124)

D.d.u.o. 24 giugno 2008 - n. 6829

(4.5.0)

Progetto DECÒ Design e Competitività – Bando per la presentazione di idee progettuali proposte da giovani designer**LA DIRIGENTE DELLA U.O. SERVIZI**

Vista la d.g.r. n. 5894 del 21 novembre 2007 che:

- approva il progetto «DECÒ – Design e Competitività» che promuove la creatività al servizio della ricerca e dell'innovazione tecnologica e si rivolge ai giovani designer e a quelle imprese che, pur provenendo da settori diversi, sono accomunate da una visione orientata al design e da una strategia di gestione che utilizza il design come leva primaria per innovare e competere sul mercato;

- autorizza la copertura finanziaria in complessivi € 2.132.000,00 a valere sul capitolo 3.6.2.3.404.5348 per € 1.420.000,00 da imputare sull'esercizio finanziario 2008 e per € 712.000,00 da imputare sull'esercizio finanziario 2009;

- assegna a CESTEC s.p.a. la realizzazione delle attività previste dal progetto;

Richiamati:

- l'incarico a CESTEC s.p.a. per il progetto DECÒ con lettera del 20 marzo 2008 prot. n. P1.2008.0001274 ed inserita nella raccolta convenzioni e contratti in data 31 marzo 2008 al n. 11151/rcc;

- il decreto n. 5038 del 19 maggio 2008 che istituisce il Comitato di Gestione del progetto DECÒ;

Dato atto che il progetto prevede la selezione delle migliori 50 idee progettuali di giovani designer per il design di prodotti all'interno delle tematiche:

- design per la casa: arredamento e complementi d'arredo;
- design per l'ufficio: arredamento e complementi d'arredo;
- design per l'ambiente: trasporti, arredo urbano e arredo per comunità;

Visto che il Comitato di Gestione del progetto DECÒ nella riunione del 12 giugno 2008, ha approvato il bando «Progetto DECÒ: Design e Competitività – Bando per la presentazione di idee progettuali proposte da giovani designer» come definito nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento decidendo, per maggiore chiarezza espositiva, di estrapolare dalla tematica «design per l'ambiente», l'area «arredo per comunità» ed esponendola come ulteriore tematica;

Vista la l.r. n. 16 del 23 luglio 1996 e successive modificazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il bando: «Progetto DECÒ: Design e Competitività – Bando per la presentazione di idee progettuali proposte da giovani designer», Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sui siti web della Direzione Artigianato e Servizi della Regione Lombardia e della Società CESTEC s.p.a. il presente provvedimento.

La dirigente:
Antonietta De Costanzo

ALLEGATO A

**PROGETTO DECÒ – DESIGN E COMPETITIVITÀ
BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI IDEE PROGETTUALI
PROPOSTE DA GIOVANI DESIGNER****1. Premessa**

Il progetto DECÒ si rivolge a giovani designer e ad imprese che, pur operanti in settori diversi, sono accomunate da una visione e da una strategia di gestione orientata al design come leva primaria per innovare e competere sul mercato.

In particolare, il progetto ha l'obiettivo di:

- offrire ai giovani designer esordienti un percorso agevolato per acquisire visibilità all'interno del loro settore e un riconoscimento pubblico che favorisca il successo di idee particolarmente brillanti;

- tradurre le idee innovative di giovani designer in concrete idee di business e possibilmente in prodotti ingegnerizzabili e commercializzabili con il coinvolgimento diretto delle imprese del settore;

- favorire la creazione di attività di impresa per i giovani che operano nel campo delle professioni del design industriale.

La gestione delle fasi operative del progetto è affidata alla società controllata CESTEC s.p.a. – Centro per lo Sviluppo Tecnologico, l'Energia e la Competitività delle piccole e medie imprese lombarde.

2. Finalità del bando

Il bando si propone di raccogliere e selezionare idee per il design di prodotti riconducibili ad una delle seguenti tematiche:

- design per la casa: arredamento e complementi d'arredo;
- design per l'ufficio: arredamento e complementi d'arredo;
- design per l'ambiente: trasporti (escluso mezzi di trasporto) e arredo urbano;
- design per spazi adibiti a comunità: arredo e complementi d'arredo.

3. Chi può partecipare al bando

Possono presentare le proprie idee progettuali giovani, singolarmente o in gruppo, che alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, soddisfino tutti i seguenti requisiti:

- abbiano un'età inferiore ai 35 anni;
- siano iscritti a – o diplomati/laureati in – corsi di laurea o corsi professionalizzanti *post-diploma* almeno triennali nell'ambito del design, anche se impegnati in uno stage in aziende o presso uno studio di design. Sono compresi i corsi di laurea in ingegneria ed architettura;
- non devono aver mai «firmato» a proprio nome il design di prodotti commercializzati o in corso di commercializzazione.

I giovani non residenti in Regione Lombardia possono partecipare solo se frequentanti/abbiano frequentato Istituti o Università lombarde. Tale vincolo non si applica ai giovani residenti.

Nel caso di partecipazione in gruppo, tutti i componenti devono avere i requisiti di cui sopra. Inoltre, dovrà essere stato nominato un capogruppo che sarà l'unico responsabile e referente.

4. Benefici per designer selezionati

Le 50 idee progettuali selezionate verranno premiate attraverso:

- la produzione del relativo prototipo da parte di un'impresa interessata;
- una esposizione dei prototipi realizzati e la loro promozione tramite news e redazionali su riviste di settore;

- per i designer selezionati, interessati a dar vita ad una nuova realtà imprenditoriale, la possibilità di ricevere un supporto tecnico-consulenziale di accompagnamento alla costituzione della società e un contributo a parziale copertura delle spese connesse alla creazione della nuova impresa. Il finanziamento, pari al 70% dei costi ammissibili, di cui il 50% a fondo perduto e il 50% a rimborso fino ad un massimo di 100.000 euro, verrà concesso con le modalità stabilite dalla Delibera di Giunta regionale n. 5055 del 4 luglio 2007 relative alla misura A «Sostegno alla creazione di nuove imprese di produzione di servizi innovativi». Il contributo sarà concesso in regime di «*de minimis*» e nei limiti delle risorse disponibili. I criteri applicativi della suddetta d.g.r. verranno dettagliati con successivo provvedimento.

5. Caratteristiche delle idee progettuali

I progetti devono essere attinenti alle aree tematiche individuate al punto 2 del bando.

I progetti devono essere autoprodotti; per essi non deve esistere nessun accordo di produzione e di commercializzazione alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Ogni idea progettuale deve essere assolutamente originale ed inedita, non deve essere stata mai pubblicata prima e non deve ledere la proprietà intellettuale, i diritti su opere dell'ingegno o su invenzioni industriali di alcuno.

Il designer progettista dovrà consegnare a CESTEC s.p.a.:

1. una relazione di accompagnamento – in formato A4 e non superiore alle 9000 battute – contenente:

- il nome e la descrizione dell'idea progettuale;
- le caratteristiche del progetto, compresa la descrizione dei materiali e qualunque altro dato ritenuto utile;

2. al massimo 3 tavole formato A3 con supporto rigido (es. polyplan 3 mm) che illustrino adeguatamente il progetto e il settore per cui si intende partecipare (design per la casa, ufficio, ambiente, comunità);

3. il materiale su supporto informatico (cd/dvd) che contenga gli elaborati mediante descrizioni, fotografie, disegni e prospetti dei prodotti, animazioni tridimensionali e video o quant'altro ritenuto utile ad illustrare l'idea progettuale. I file del progetto possono essere immagini in formato jpg con una risoluzione minima di 300 dpi e massima di 1.200 dpi; possono essere animazioni in formato flash (SWF ShockWaveFlash); possono essere filmati in formato Avi, Quick Time oppure Mpeg oppure Windows Media Player. Non sono ammesse videocassette.

Su ogni elaborato che verrà consegnato deve essere riportato il nome e la tipologia del prodotto e il nome del designer progettista. In caso di gruppo, su ogni elaborato deve essere riportato il nome del rappresentante del gruppo, mentre nella relazione devono essere riportati i nomi di tutti i giovani designer che compongono il gruppo.

Il materiale consegnato, relativo alle idee progettuali escluse, potrà essere ritirato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della selezione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Trascorso tale termine, il materiale non ritirato sarà distrutto.

6. Valutazione delle idee progettuali e selezione

La valutazione e selezione delle idee progettuali è affidata ad un Comitato Tecnico di Valutazione composto da un gruppo di esperti delle tematiche individuate ed oggetto del presente bando.

Entro 60 giorni dalla scadenza del bando, il Comitato tecnico di valutazione selezionerà, a suo insindacabile giudizio, fino ad un massimo di 50 migliori idee progettuali, sulla base dei criteri di valutazione riportati qui di seguito.

	Criteria di valutazione	Punteggio (max)
1	Qualità degli elaborati, chiarezza dei contenuti	Fino a 15
2	Caratteristiche funzionali ed estetiche	Fino a 35
3	Originalità/innovatività riferite al mercato italiano	Fino a 35
4	Caratteristiche dei materiali, delle tecnologie produttive, dell'uso e dello smaltimento del prodotto progettato, riferite alla sostenibilità ambientale	Fino a 15
	TOTALE	100

Sarà inoltre attribuita una premialità, con un incremento del punteggio raggiunto fino ad un massimo di 5 punti, per le idee progettuali presentate dai gruppi in relazione alla qualità e alle professionalità presenti nell'aggregazione.

Le idee progettuali che non raggiungono il punteggio minimo di 60 saranno in ogni caso escluse anche se il totale delle idee selezionate non dovesse raggiungere il previsto numero di 50.

Sarà garantita la presenza, fra quelle premiate, di una quota minima del 20% di idee progettuali presentate da studenti, fermo restando il superamento del punteggio minimo richiesto.

L'esito della selezione verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sui siti internet della Direzione Generale Artigianato e Servizi e CESTEC s.p.a.

Entro 15 giorni della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia degli esiti della selezione, il designer dovrà sottoscrivere e trasmettere a CESTEC s.p.a. la lettera di accettazione alla partecipazione al successivo passaggio del Progetto DECO, rendendosi disponibile per eventualmente rivedere, in collaborazione con l'azienda con cui sarà abbinato, la propria idea progettuale per le modifiche tecniche che dovessero risultare necessarie per la realizzazione dei prototipi o per motivi di sicurezza nel rispetto delle normative in vigore.

I designer dovranno osservare il segreto professionale e non potranno utilizzare e/o divulgare le informazioni ed i dati sensibili di cui verranno a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni. È comunque facoltà del designer proteggere preventivamente la propria opera secondo la normativa vigente in materia di tutela della proprietà intellettuale.

I designer selezionati che avessero indicato nella domanda la loro intenzione di dar vita ad una nuova realtà imprenditoriale, saranno invitati a confermare la loro intenzione anche a seguito della presa visione dei criteri applicativi della citata d.g.r. 5055/2007.

7. Presentazione delle idee progettuali

Ciascun concorrente individuale o in gruppo può presentare un solo progetto.

A nessuno dei partecipanti è consentito presentare, singolarmente o in altri gruppi, altri progetti.

Il gruppo deve essere rappresentato da una singola persona che sarà l'unica responsabile e referente.

I soggetti che intendono presentare un progetto devono obbligatoriamente registrarsi e accreditarsi utilizzando la procedura disponibile sul sito web di CESTEC s.p.a. (www.cestec.it/proget-todeco.htm).

Le modalità di registrazione e accreditamento sono indicate in allegato al presente bando.

Sarà possibile registrarsi e accreditarsi dal 15 luglio 2008 al 15 novembre 2008.

Entro i successivi 7 giorni lavorativi dalla data di accreditamento, CESTEC s.p.a. provvederà alla verifica dei requisiti minimi richiesti dal presente bando e confermerà al candidato la possibilità di partecipare al progetto DECO.

Solo dopo aver ricevuto la conferma da parte di CESTEC spa, i candidati potranno inviare il loro progetto realizzato secondo le indicazioni del punto 5 del presente bando.

Il progetto dovrà essere obbligatoriamente accompagnato dalla domanda di candidatura.

La domanda è generata dalla procedura on line e dovrà essere stampata, sottoscritta dal candidato e resa legale mediante l'apposizione di marca da bollo di € 14,62.

La domanda, unitamente agli elaborati e, nel caso di un gruppo, alle autocertificazioni di tutti i componenti circa il possesso dei requisiti, dovrà essere presentata entro e non oltre il **15 dicembre 2008** secondo una delle seguenti modalità:

1. direttamente a:
CESTEC s.p.a.
via G. Fara 35
20124 Milano
nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00.
2. spedita con raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere al medesimo indirizzo di cui sopra.

Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura «Progetto DECO». Per la verifica del rispetto dei termini, a seconda della modalità di presentazione, farà fede:

- la data del timbro di arrivo a CESTEC s.p.a.;
- la data del timbro postale di spedizione.

CESTEC s.p.a. non prenderà in considerazione materiali inviati dopo il 15 dicembre 2008 oppure materiale consegnato danneggiato.

8. Verifiche

La Regione, tramite CESTEC, si riserva di effettuare:

- un monitoraggio, nel periodo in cui il bando è aperto, per verificare le effettive aree tematiche in cui vengono sviluppate le idee progettuali (design per la casa, ufficio, ambiente, comunità) al fine di consentire, in un secondo momento, un confronto più efficiente con le aziende interessate a realizzarne i prototipi;

• controlli puntuali per verificare l'autenticità di quanto auto-certificato in sede di domanda da parte dei 50 giovani designer selezionati. In caso di esito negativo il candidato verrà escluso dalla partecipazione al progetto;

• verifiche sulle attività relative al progetto ed in particolare sulla realizzazione dello stesso, anche per il tramite di questionari e/o interviste mirate, al fine di accertare la regolarità delle azioni previste dal Progetto DECÒ. A tal fine i designer selezionati saranno tenuti a documentare a CESTEC s.p.a. la collaborazione con le imprese, impegnandosi a fornire informazioni, dati e documenti relativi alla realizzazione dei prototipi.

9. Informazioni

Per ricevere informazioni e chiarimenti (1) sui contenuti del presente bando, sulla modulistica, sulla presentazione della domanda e sulle autocertificazioni (2), contattare presso CESTEC s.p.a.:

ANGELA REGINA PUNZI

tel. 02/66737354, fax 02/6693147

e-mail: punzi@cestec.it - progettodeco@cestec.it.

10. Normativa sul trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali dei quali CESTEC s.p.a. e Regione Lombardia, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, verranno in possesso nel corso dell'espletamento del progetto DECÒ saranno trattati nel rispetto del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. A tal fine, si informa che:

Titolari del trattamento dei dati sono:

- la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del Presidente pro-tempore - via F. Filzi n. 22 - 20124 Milano;
- CESTEC s.p.a., nella persona del Presidente - via Fara n. 35 - 20124 Milano.

Responsabili del trattamento dei dati sono:

- per la Regione Lombardia: il Direttore Generale della Direzione Generale Artigianato e Servizi - via Restelli 1 - 20124 Milano;
- per CESTEC s.p.a.: il Direttore Generale di CESTEC s.p.a. - via Fara n. 35 - 20124 Milano.

I dati devono essere forniti obbligatoriamente ai fini dell'erogazione dei benefici previsti dal presente bando. Il mancato conferimento dei dati comporta la decadenza del diritto al beneficio.

I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 del citato d.lgs. n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati; il diritto all'attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, etc.

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE E ACCREDITAMENTO

FASE 1: Registrazione e autorizzazione al trattamento dei dati

Per poter partecipare al progetto DECÒ è necessario accreditarsi on-line sul seguente sito internet: www.cestec.it/progettodeco.htm. La registrazione sul sito avviene tramite username (utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica) e password (a scelta). È inoltre richiesta l'autorizzazione al trattamento dei dati.

L'amministratore di sistema provvederà ad abilitare l'utenza e inviare apposita e-mail di conferma per procedere all'accREDITAMENTO mediante la compilazione della domanda di candidatura.

FASE 2: Accredimento del concorrente

Al momento dell'accREDITAMENTO, da effettuarsi via web sul sito di CESTEC, sarà richiesto:

- l'inserimento dei dati anagrafici e del codice fiscale, dei dati relativi ai titoli di studio e/o eventuali stage. (In caso di gruppo, questi dati sono obbligatori per ciascun componente);
- di allegare un *Curriculum Vitae* (in caso di gruppo, da parte di ciascun componente);
- l'indicazione dell'area tematica per cui si intende partecipare al Progetto DECÒ;
- la dichiarazione di non aver mai firmato il design di prodotti commercializzati o in corso di commercializzazione (in caso di gruppo, da parte di ciascun componente);
- la dichiarazione di accettazione delle modalità di trattamento del materiale non ritirato ai sensi del punto 5 del bando;
- l'indicazione dell'interesse a costituire un'impresa.

«**Salva in bozza**» consentirà la registrazione dei dati inseriti in modo non definitivo. L'utente effettuando di nuovo il login avrà la possibilità di ritrovare i dati precedentemente inseriti e di modificarli / integrarli secondo le proprie esigenze.

Dopo aver completato la compilazione dei dati on-line, sarà possibile effettuare il «**Salva definitivo/Invia**» salvando e inviando il contenuto dell'accREDITAMENTO. L'utente, effettuando di nuovo il login, potrà visualizzare i dati compilati precedentemente, ma non potrà modificarli.

FASE 3: Conferma accREDITAMENTO

Entro sette giorni CESTEC provvederà alla verifica dei requisiti richiesti dal bando e confermerà via e-mail la possibilità di partecipare o meno al bando.

I candidati che riceveranno la conferma, effettuando di nuovo il login al sito, avranno la possibilità di **stampare la domanda di candidatura** generata dal sistema nella quale verrà richiesta l'autocertificazione (in caso di gruppo, da parte di ciascun componente) ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni.

La domanda, sottoscritta e resa legale mediante l'apposizione della marca da bollo di € 14,62, deve essere consegnata a CESTEC s.p.a., unitamente al progetto realizzato secondo le indicazioni del punto 5 del bando. I tempi e le modalità sono indicate nel punto 7 del bando.

I candidati che non saranno ammessi non potranno più accedere al sistema.

(1) Secondo l'art. 6 della l.r. n. 1 dell'1 febbraio 2005.

(2) Domanda e autocertificazioni da rendere secondo il d.P.R. n. 445/2000.

D.G. Commercio, fiere e mercati

(BUR20080125)

(4.0.0)

D.d.g.v. 24 giugno 2008 - n. 6801**L.r. 13/2000 – Bando «Innova Retail» per il sostegno all'innovazione tecnologica delle piccole imprese commerciali (Asse 1 Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo) – 3° Elenco domande ammesse e rifinanziamento delle disponibilità finanziarie per la Provincia di Sondrio****IL DIRETTORE VICARIO
DELLA D.G. COMMERCIO FIERE E MERCATI**

Richiamati:

– la delibera di Giunta regionale del 9 aprile 2008 n. 8/7041 avente ad oggetto «Piano triennale degli interventi sul commercio – d.c.r. n. 527/2008 modalità per l'attuazione dell'iniziativa "Innova Retail" per il sostegno all'innovazione tecnologica delle piccole imprese commerciali (Asse 1 Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo)»;

– il decreto D.G. del 14 aprile 2008 n. 3669 avente ad oggetto: «Approvazione del bando "Innova Retail" per il sostegno all'innovazione tecnologica delle piccole imprese commerciali (Asse 1 Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo)»;

Preso atto:

– che nella seduta dell'8 aprile 2008 il Comitato dei segretari generali delle CCIAA lombarde, ha definito gli impegni finanziari a carico di ciascuna Camera di Commercio per l'attuazione del Bando «Innova Retail» nella misura complessiva pari ad € 2.225.000,00;

– che così come previsto dalla d.g.r. 9 aprile 2008 n. 7041 Regione Lombardia contribuisce con risorse proprie nel limite massimo di € 6.000.000,00 alla dotazione finanziaria complessiva del bando assegnando un contributo nella misura pari al doppio delle risorse rese disponibili dal Sistema Camerale Lombardo;

– che con d.d.g. del 14 aprile 2008, n. 3669 «Approvazione del bando "Innova Retail" per il sostegno all'innovazione tecnologica delle piccole imprese commerciali (Asse 1 Accordo di Programma per lo Sviluppo Economico e la Competitività del Sistema Lombardo) si è proceduto ad approvare insieme al bando la ripartizione delle risorse secondo il criterio previsto dalla d.g.r. succitata così determinato: € 2.225.000,00 di risorse del sistema camerale ed € 4.450.000,00 di risorse regionali determinando in € 6.675.000,00 la dotazione complessiva del bando, con una disponibilità residua di risorse regionali pari ad € 1.550.000,00;

Dato atto che con lettera di incarico del 23 aprile 2008 Prot. 01.2008.0003767 si è affidato a Finlombarda s.p.a. – Società regionale – l'attività di assistenza, erogazione ed amministrazione di finanziamenti e contributi connessa al Bando «Innova Retail» per il sostegno all'innovazione tecnologica delle piccole imprese commerciali;

Visto il punto 9 del bando «Innova Retail» che prevede con cadenza di norma non superiore a 20 giorni l'emissione dei decreti di finanziamento relativi alle richieste di contributo pervenute nei tempi e nei modi previsti e che possiedono i requisiti di ammissibilità previsti dal bando stesso;

Preso atto inoltre che la Giunta camerale della CCIAA di Sondrio, nella seduta del 3 giugno u.s., ha deliberato di rifinanziare con risorse proprie il bando Innova Retail, mettendo a disposizione la somma di ulteriori € 25.000,00 per finanziare i progetti presentati dalle imprese nell'ambito della propria Provincia;

Dato atto che la Regione Lombardia, così come disposto dalla d.g.r. 9 aprile 2008, n. 7041 e nei limiti dello stanziamento residuo previsto, provvede ad assegnare, quale addizionalità nella misura pari al doppio delle ulteriori risorse messe a disposizione dalla CCIAA di Sondrio, la somma di € 50.000,00 così da permettere di finanziare le richieste di contributo in overbooking e le nuove che dovessero pervenire con imputazione della spesa a valere sul capitolo 3.8.1.3.333.5198 del bilancio 2008 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

Verificato che sussiste la necessaria disponibilità di fondi a valere sulla dotazione finanziaria del bando;

Vista la l.r. 23 del luglio 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed

integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

Decreta

1. di prendere atto dell'istruttoria effettuata da Finlombarda s.p.a. la quale con lettera prot. n. A/5140 in data 17 giugno 2008, ha trasmesso alla Direzione Commercio, Fiere e Mercati, la graduatoria di ulteriori 56 operatori ammessi a finanziamento;

2. di approvare conseguentemente la graduatoria delle richieste di contributo ammesse e finanziabili per il Bando «Innova Retail» di cui alla tabella allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per un totale contributo pari ad € 360.661,17;

3. di prendere atto dell'ulteriore disponibilità finanziaria deliberata in data 3 giugno 2008 dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio, per un totale di € 25.000,00 da destinare all'incremento della disponibilità finanziaria iniziale di € 15.000,00 che alla data odierna risulta già esaurita;

4. di assegnare così come disposto dalla d.g.r. 9 aprile 2008, n. 7041, alla Provincia di Sondrio, la somma di € 50.000,00 quale addizionalità pari al doppio delle ulteriori risorse messe a disposizione della stessa per finanziare i progetti presentati dalle imprese nell'ambito della propria Provincia con imputazione della spesa a valere sul capitolo 3.8.1.3.333.5198 del bilancio 2008 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

5. di impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 50.000,00 a valere sul capitolo di bilancio 3.8.1.3.333.5198 dell'esercizio finanziario in corso, che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, a favore Finlombarda – Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia s.p.a. (cod. 19905) da destinare all'apposito Fondo denominato «Fondo per l'innovazione delle imprese commerciali» per la corresponsione del contributo ai soggetti ammessi ai benefici di cui al bando «Innova Retail» per la concessione di contributi alle piccole imprese commerciali della provincia di Sondrio;

6. di trasmettere il presente atto a Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore del bando in argomento per gli adempimenti di conseguenza;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.commerciofiere-regione.lombardia.it.

Il direttore generale vicario:
Paolo Mora

_____ • _____

ELENCO N. 3 – PRATICHE AMMESSE IN ISTRUTTORIA

N. progetto	SOGGETTO RICHIEDENTE	Codice fiscale / p. IVA	Indirizzo sede legale	Comune sede legale	Provincia sede legale	Unità locale	Investimento ammesso	Contributo ammesso
5928740	FERRAMENTA SI.MA.FER. S.R.L.	00887990141	VIA PORTO 13/A	ALBOSAGGIA	SO	SO	12.942,99	4.530,05
5928871	BENACO 2000 S.A.S. DI MAZZATA NADIA & C.	02145310989	VIA MICHELANGELO 132/B	DESENZANO DEL GARDA	BS	BS	9.440,59	3.304,21
5929003	DE GIACOMINA FERGROS S.R.L.	00616790143	VIA SPLUGA S.N.C.	DUBINO	SO	SO	39.000,00	13.650,00
5930405	C.G.S. CENTRO GESTIONE STOCK S.R.L.	04628140966	VIA DARWIN 1	SETTIMO MILANESE	MI	MI	21.800,00	7.630,00
5962560	ROPINO S.A.S. DI CANTALUPPI ROBERTO & C.	01915270134	VIA ASIAGO 25/B	COMO	CO	CO	8.500,00	2.975,00
5966533	DONATO RICCI S.R.L.	05074150151	VIA SAN GREGORIO 45	MILANO	MI	MI	12.000,00	4.200,00
5966562	DE MATTIA RENATO	DMTRNT44M09F2051	VIA MANZONI ALESSANDRO 46	MILANO	MI	MI	8.800,00	3.080,00
5986282	OVERT EXPERT S.R.L.	12303500156	VIA PARINI 7	COMO	CO	MI	15.606,00	5.462,10
5986453	MEDIATEL S.R.L.	02344470139	VIA MANZONI 33	CANTÙ	CO	CO	15.606,00	5.462,10
5986466	ELGRA S.R.L.	01639630134	VIALE LECCO 67	COMO	CO	CO	15.606,00	5.462,10
5986824	AROSIO LUCE S.R.L.	03063260966	VIA FRATELLI CAIROLI 17	LISSONE	MI	MI	13.250,00	4.637,50
5986993	MEDA CENTER S.R.L.	02182210969	VIA LUIGI RHO 70	MEDA	MI	MI	17.859,00	6.250,65
5987218	FERRERO RADIO TV S.A.S. DI FERRERO MAURIZIO & C.	01560610121	VIA GOFFREDO MAMELI 22	BUSTO ARSIZIO	VA	VA	24.606,00	8.612,10
5988975	SPAZIO CASA S.A.S. DI FAZZINI MARCO & C.	08775700159	VIALE LUCANIA 3	MILANO	MI	MI	22.106,00	7.737,10
5988993	CENTRAL MARKET DI TRECCANI GIACOMA & C. S.N.C.	01744110980	PIAZZA C.TE TRECCANI DEGLI AL-FIERI 20/21/22	MONTICHIARI	BS	BS	13.452,50	4.708,38
5989397	NUOVA BEL-GO S.R.L.	00674540125	VIA POSTUMIA 45/A	VARESE	VA	VA	12.000,00	4.200,00
5999725	ASTOR S.R.L.	02403900133	VIALE LECCO 67	COMO	CO	MI	8.000,00	2.800,00
6007042	BOLLINI FABRIZIO	BLLFRZ75D19H143S	VIA BERTIOLI 12	OSTIGLIA	MN	MN	49.692,00	15.000,00
6018275	NARGHI SRL	02546250982	VIA MAZZINI 75	LENO	BS	BS	9.091,24	3.181,93
6019835	SYMPOSIUM S.R.L.	03188450161	VIA GUGLIELMO D'ALZANO 7	BERGAMO	BG	BG	21.006,40	7.352,24
6020187	MOBILCEREDA S.R.L.	01472460169	VIA STEZZANO 7/B	ZANICA	BG	BG	23.600,00	8.260,00
6023177	BADUINI ALDO LUCIANO	BDNLLC69E29A304I	VIA CREMONA	ANTEGNATE	BG	BG	30.130,00	10.545,50
6024351	OTTICA ALLIEVI S.A.S. DI ALLIEVI RINALDO & C.	02547380960	VIA DANTE ALIGHIERI 10	SEVESO	MI	MI	7.592,26	2.657,29
6030006	AUTOSTELLA S.R.L.	02719860120	CORSO SEMPIONE 4	BUSTO ARSIZIO	VA	VA	25.000,00	8.750,00
6031528	LA BOTTEGA DEL COLTELLO DI AMBROSIONI ELIGIO & C. S.N.C.	01629800168	VIA ALBERTO PITENTINO 2/B	BERGAMO	BG	BG	8.750,00	3.062,50
6043049	ISOLA DELLA PIZZA S.R.L.	03092850134	PIAZZA CACCIATORI DELLE ALPI 2	COMO	CO	CO	25.000,00	8.750,00
6043623	LA MACELLERIA DI ORIZIO DAVIDE	RZODVD71R02B157K	VIA VIA FRANCHI 3/R	CASTEGNATO	BS	BS	14.300,00	5.005,00
6060292	MICHETTI CLAUDIO	MCHCLD49E03I506M	VIA DON SPINELLI 2	SCANZOROSCIATE	BG	BG	40.610,00	14.213,50
6061761	L.B. ALBERTI S.R.L.	01405150200	VIA VERDI 16/18/20	MANTOVA	MN	MN	8.127,00	2.844,45
6062504	M.B.M. S.R.L.	01725770208	VIA OREFICI 1	MANTOVA	MN	MN	7.725,00	2.703,75
6063337	NOVECENTO S.R.L.	05829710960	PIAZZA ADDOLORATA 5	PADERNO DUGNANO	MI	MI	50.000,00	15.000,00
6063421	MAURO ALESSANDRA	MRALSN69H45H264B	CORSO ITALIA 3	LEGNANO	MI	MI	8.300,00	2.905,00
6065330	GIORGI LUIGI DI CANOSSA ALESSANDRO & C. S.A.S.	00157500125	CORSO ALDO MORO 11	VARESE	VA	VA	8.000,00	2.800,00
6080141	PELLETTERIA SASININI SNC DI MAURO NUNZIA & C.	03265290969	VIA MADDALENA DA CANOSSA 6	MAGENTA	MI	MI	8.300,00	2.905,00
6082496	PIANTONI MARISKA & C. S.N.C.	02264400983	VIA BARBACANE 3	GARGNANO	BS	BS	7.540,00	2.639,00
6085272	CASCINA DEI SAPORI S.R.L.	05960090966	CORSO DI PORTA TICINESE 49	MILANO	MI	MI	27.675,00	9.686,25
6086812	ALBERGO AURORA DI FERRARI MASSIMO & C. S.N.C.	01309570164	VIA SANT'ANTONIO 19	CASTIONE DELLA PRESOLANA	BG	BG	26.848,40	9.396,94

N. progetto	SOGGETTO RICHIEDENTE	Codice fiscale / p. IVA	Indirizzo sede legale	Comune sede legale	Provincia sede legale	Unità locale	Investimento ammesso	Contributo ammesso
6087905	RISTORANTE DA GIUSY DI MICHELI GIUSEPPINA LUCIA	MCHGPP55M42B149C	VIA ERCAVALLO 39	PONTE DI LEGNO	BS	BS	15.228,00	5.329,80
6091502	EDILCOMMERCIO S.R.L.	00887660066	VIA ROMA 52	COLZATE	BG	BG	14.500,00	5.075,00
6098345	CAIULI CARNI DI CAIULI ANGELO & C. S.N.C.	07982150158	VIA MANZONI 43	MEDA	MI	MI	15.000,00	5.250,00
6099204	TANSINI GIUSEPPE	TNSGPP61A20B910D	VIA F. CAVALLOTTI 44	CASALPUSTERLENGO	LO	LO	14.900,00	5.215,00
6099744	CA' DEL RE DI RIZZI GABRIELE	RZZGRL67P10D251R	VIA SAN GIOVANNI 79	PONTE DI LEGNO	BS	BS	27.410,00	9.593,50
6100045	AGROALIMENTARE DI BONAITI DOSOLINA & C. S.A.S.	02717500165	VIA XXVI APRILE 6	CISANO BERGAMASCO	BG	BG	8.325,00	2.913,75
6100307	GRANDI MAGAZZINI D'EUROPA DI MORENI MANUELA & C. S.A.S.	05024790155	VIA ZANARDELLI 62	MARCHENO	BS	LO	14.722,00	5.152,70
6104127	OSTERIA LA CUCCAGNA DI MAGNANI ROBERTO E MARCO S.N.C.	01005730195	VIA MILANO 14	DOVERA	CR	CR	15.453,00	5.408,55
6105730	CIENNE S.R.L.	00779560150	VIA DELLA GIARDINA 21	MONZA	MI	MI	30.185,00	10.564,75
6108013	URKA IMPORT S.R.L.	04670530965	VIA ITALIA 197	BUSNAGO	MI	MI	119.438,20	15.000,00
6109189	GRAPPOLO D'ORO DI COBELLI CRISTINA & C. S.N.C.	00694410200	VIA MEDOLE 35	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN	MN	100.000,00	15.000,00
6110034	VIDEOHOME DI MASTRAPASQUA MICHELE	MSTMHL51C17L328K	VIA MICHELINO DA BESOZZO 6	MILANO	MI	MI	9.061,40	3.171,49
6119841	S.N.C. LEONESIO L.E. TAGLIANI G.	02030130179	VIA ARCHETTI 2	TREMOSINE	BS	BS	7.720,00	2.702,00
6129503	AURIPA SAS DI BONOMO PAOLO & C.	10672740155	VIA GIAMBELLINO 131	MILANO	MI	MI	51.805,00	15.000,00
6134532	TAGLIABUE-COM DI SIMONE TAGLIABUE	TGLSMN83A20F205S	VIALE DELLA REPUBBLICA 56/C	PADERNO DUGNANO	MI	MI	10.000,00	3.500,00
6158029	LA DEA SBENDATA DI PIROTTA LORENZO	PRTLNZ57P07B943H	VIA CREMAGNANI BICE 3/A	VIMERCATE	MI	MI	12.500,00	4.375,00
6162635	VESUVIO S.N.C. DI FERRARA SALVATORE E ALFONSO & C.	02741950162	VIA BORGO SANTA CATERINA 96	BERGAMO	BG	BG	15.000,00	5.250,00
6200946	PROFUMERIA TISO S.N.C. DI ANNAMARIA PESCE & C.	05075870153	VIA MATTEOTTI 73	RHO	MI	MI	20.000,00	7.000,00
6217792	BEA FOOD S.R.L.	08299680150	VIA ABBONDIO SANGIORGIO 12	MILANO	MI	MI	8.000,00	2.800,00
TOTALI							1.187.109,98	360.661,17

D.G. Industria, PMI e cooperazione

(BUR20080126)

(4.4.0)

D.d.g. 11 giugno 2008 - n. 6106**Approvazione esiti del riconoscimento a strutture operative estere della qualifica di «LombardiaPoint Estero» per l'erogazione di servizi al sistema economico lombardo****IL DIRETTORE GENERALE DELLA D.G. INDUSTRIA, PMI E COOPERAZIONE**

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della VIII Legislatura, approvato con d.c.r. 26 ottobre 2005, n. VIII/25;

Visto l'asse di intervento 3.3.2 «Internazionalizzazione delle imprese» previsto nel D.P.E.F.R. 2008/2010, approvato con d.g.r. 26 giugno 2007 n. 8/4953;

Vista la legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia» con la quale Regione persegue la crescita competitiva del sistema produttivo della Lombardia e del contesto territoriale e sociale che lo accoglie e lo alimenta, supportando, tra l'altro, il mercato e l'internazionalizzazione, prevedendo azioni a favore dell'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale, del consolidamento nel territorio di attività di ricerca e sviluppo e favorendo la collaborazione non delocalizzata con le imprese straniere;

Visto l'Accordo di Programma con il Sistema Camerale, approvato con d.g.r. 26 marzo 2006 n. 7/2210 e le Linee Strategiche di sviluppo relative all'Asse 2 Internazionalizzazione del Programma d'Azione 2008, approvato con d.g.r. del 2 aprile 2008 n. 8/6997 «Presa d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni avente ad oggetto: Attuazione A.d.P. Competitività – Relazione Attività 2007 e Programma 2008»;

Vista la d.g.r. 20 febbraio 2008, n. 8/6628: «Modalità per l'individuazione dei soggetti titolari della qualifica di *LombardiaPoint Estero* per il sostegno dell'internazionalizzazione alle imprese lombarde» che ha approvato, nel rispetto della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria) gli indirizzi per l'individuazione dei soggetti titolari della qualifica di *LombardiaPoint Estero* e stabilito di demandare a provvedimenti successivi e specifici le ulteriori fasi per l'approvazione della nuova Carta Servizi dei *LombardiaPoint Estero* e la definizione puntuale dei criteri per il loro riconoscimento;

Visto il d.d.g. n. 4101 del 23 aprile 2008, che approva il «Bando per il riconoscimento a strutture operative estere della qualifica di «*LombardiaPoint Estero*» per l'erogazione di servizi al sistema economico lombardo»; nel quale, tra l'altro, al punto 2 viene nominato il Nucleo di Valutazione per l'esame delle domande di riconoscimento pervenute, composto da rappresentanti di Regione Lombardia (D.G. Industria, PMI e Cooperazione e D.G. Presidenza) e da rappresentanti di CESTEC s.p.a.;

Preso atto che le domande di riconoscimento pervenute in formato cartaceo entro il termine stabilito dal succitato d.d.g. ed

ammesse alla fase di istruttoria sono state n. 34 e che, a seguito della fase di istruttoria 1 domanda non è stata ammessa per mancanza dei requisiti fondamentali all'ottenimento del riconoscimento, così come risulta dagli atti istruttori a disposizione degli uffici competenti;

Preso atto delle risultanze del verbale del Nucleo di Valutazione riunitosi nella seduta del 23 maggio 2008, che ha valutato le 33 domande progettuali ammesse e ha formulato la lista dei soggetti aventi i requisiti per ottenere il riconoscimento di *LombardiaPoint Estero*;

Preso atto delle conclusioni assunte dal nucleo che ha deciso di riconoscere la qualifica di *LombardiaPoint Estero* a tutte le domande AMMESSE e AMMESSE CON INTEGRAZIONI di cui all'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di sospendere, per un supplemento di istruttoria le domande relative a Polonia e Romania;

Preso atto, inoltre, che le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata via fax e che Regione Lombardia si riserva la facoltà di revocare la qualifica di *LombardiaPoint Estero* qualora entro il termine prestabilito non venga fornita la documentazione richiesta o le integrazioni fornite non siano sufficienti a definire la problematica aperta;

Considerato che il riconoscimento della qualifica di *LombardiaPoint Estero* impegna le strutture operative a fornire servizi alle imprese per l'intero territorio nazionale del Paese in cui la struttura ha sede, tranne per i Paesi BRIC e per gli altri casi in cui sarà ammessa sovrapposizione;

Dato atto che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale, anche nel rispetto della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 594;

Decreta

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare gli esiti della valutazione relativa al «Bando per il riconoscimento a strutture operative estere della qualifica di «*LombardiaPoint Estero*» per l'erogazione di servizi al sistema economico lombardo» le cui risultanze sono riportate nella tabella di cui all'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e di riconoscere, quindi, la qualifica di *LombardiaPoint Estero* a tutte le domande AMMESSE e AMMESSE CON INTEGRAZIONI;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nonché la lista dei *LombardiaPoint Estero* riconosciuti sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.regione.lombardia.it

Il direttore generale

ALLEGATO A)

Nucleo di Valutazione per il riconoscimento della qualifica di *LombardiaPoint Estero*, seduta del 23 maggio 2008**RICONOSCIMENTO LOMBARDIAPPOINT ESTERO
(20 maggio 2008 - 1° Finestra 2008)**

	<i>Ente proponente</i>	<i>Lombardiapoint estero</i>	<i>Stato domanda</i>
1	CO.EXPORT SCCARL	Venezuela (sede a Caracas)	AMMESSA CON INTEGRAZIONI
2	CO.EXPORT SCCARL	Brasile (sede Sao Paolo)	AMMESSA CON INTEGRAZIONI
3	CO.EXPORT SCCARL	Israele (sede a Gerusalemme)	AMMESSA CON INTEGRAZIONI
4	CO.EXPORT SCCARL	Kazakhstan (sede ad Almaty)	AMMESSA CON INTEGRAZIONI
5	CO.EXPORT SCCARL	Bulgaria (sede a Sofia)	AMMESSA CON INTEGRAZIONI
6	CO.EXPORT SCCARL	Cile (sede a Santiago)	AMMESSA CON INTEGRAZIONI
7	CO.EXPORT SCCARL	Vietnam (sede a Hanoi)	AMMESSA CON INTEGRAZIONI
8	CO.EXPORT SCCARL	Lituania (sede a Vilnius)	AMMESSA CON INTEGRAZIONI
9	CO.EXPORT SCCARL	Distretto Federale Centrale Russo (sede a Mosca)	AMMESSA CON INTEGRAZIONI
10	CO.EXPORT SCCARL	Polonia (sede a Varsavia)	SOSPESO
11	CO.EXPORT SCCARL	Romania (sede a Bucarest)	SOSPESO
12	PROMOS	Argentina (sede a Buenos Aires)	AMMESSA
13	PROMOS	Regione di Sao Paolo (sede a Sao Paolo)	AMMESSA CON INTEGRAZIONI
14	PROMOS	Canada (sede a Montreal)	AMMESSA
15	PROMOS	Cina (sede Shanghai)	AMMESSA CON INTEGRAZIONI
16	PROMOS	Municipalità di Pechino (sede a Pechino)	AMMESSA CON INTEGRAZIONI

RICONOSCIMENTO LOMBARDIAPPOINT ESTERO
(20 maggio 2008 - 1° Finestra 2008)

	<i>Ente proponente</i>	<i>Lombardiapoint estero</i>	<i>Stato domanda</i>
17	PROMOS	Emirati Arabi Uniti (sede a Abu Dhabi)	AMMESSA CON INTEGRAZIONI
18	PROMOS	Egitto (sede a Il Cairo)	AMMESSA
19	PROMOS	Giappone (sede a Tokio)	AMMESSA CON INTEGRAZIONI
20	PROMOS	India (sede a Mumbai)	AMMESSA
21	PROMOS	Marocco (sede a Casablanca)	AMMESSA CON INTEGRAZIONI
22	PROMOS	Messico (sede a Città del Messico)	AMMESSA
23	PROMOS	Perù (sede a Lima)	AMMESSA
24	PROMOS	Russia (sede a Mosca)	AMMESSA CON INTEGRAZIONI
25	PROMOS	Turchia (sede a Istanbul)	AMMESSA CON INTEGRAZIONI
26	PROMOS	Uruguay (sede a Montevideo)	AMMESSA CON INTEGRAZIONI
27	EUROIMPRESA LEGNANO SCRL	Repubblica di Moldova (sede a Chisinau)	AMMESSA CON INTEGRAZIONI
28	AGENZIA PER LA RUSSIA	Distretto Federale Nord-Occidentale (sede a San Pietroburgo)	AMMESSA CON INTEGRAZIONI
29	AGENZIA PER LA RUSSIA	Distretto Federale Siberiano (sede a Novosibirsk)	AMMESSA CON INTEGRAZIONI
30	AGENZIA PER LA CINA	Municipalità di Shanghai (sede a Shanghai)	AMMESSA CON INTEGRAZIONI
31	CAMERA COMM. E IND. I-PO	Polonia (sede a Varsavia)	SOSPESA
32	CAMERA COMM. E IND. I-PO	Romania (sede a Bucarest)	SOSPESA
33	CAMERA COMM. ITALO-POLACCA	Polonia (sede a Varsavia)	SOSPESA
34	CONSORZIO COLFASA	Romania (sede a Bucarest)	NON AMMESSA

(BUR20080127)

D.d.s. 13 giugno 2008 - n. 6224

(4.4.0)

Parere favorevole all'erogazione dei finanziamenti alle imprese Bonetti s.p.a., Shanti s.r.l., Gherardi s.r.l., Greenfluff s.r.l., Tino Sana s.r.l., Autotrasporti Longa s.n.c. di Longa Pietro & C., Motta s.a.s. di Motta e C. tramite gli Istituti di credito convenzionati in adempimento alla d.g.r. n. 15797 del 23 dicembre 2003

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SERVIZI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE
E DEL SISTEMA DELLE IMPRESE COOPERATIVE

Viste:

– la l.r. n. 35 del 16 dicembre 1996 «Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori» e in particolare l'art. 8 «Agevolazioni per l'accesso al credito» che prevede fra l'altro la riduzione del 50% del tasso di interesse sui finanziamenti concessi dagli Istituti di credito a favore delle PMI;

– la d.g.r. n. 7/8308 dell'8 marzo 2002 «Approvazione nuovo schema di convenzione tra la Regione Lombardia e gli Istituti di credito a seguito della deliberazione di Giunta n. 7/7469 del 21 dicembre 2001 «L.r. 35/96 Aggiornamento dei criteri di attuazione relativamente alle misure contemplate dagli artt. 2, lett. b) e c); art. 6, lett. a) c) d); art. 7; art. 8 e art. 9»;

– le convenzioni successivamente stipulate tra la Regione Lombardia e gli Istituti di credito interessati depositate agli atti presso la scrivente struttura;

– la d.g.r. n. 7/15797 del 23 dicembre 2003 «Agevolazioni a favore delle strutture di servizio per la realizzazione di progetti-programma di sostegno al sistema lombardo delle PMI industriali – Aggiornamento delle modalità di attuazione di cui alla d.g.r. del 21 dicembre 2001 – n. 7/7469 relativamente all'art. 2 lett. b) – Misura B1, art. 7 – Misura E1 e art. 8 – Misura E2 della l.r. n. 35/96»;

– le lettere prot. n. R1.2007.0003266 del 3 aprile 2007, prot. n. R1.2007.0004877 del 28 maggio 2007, prot. n. R1.2007.0010264 del 27 settembre 2007, prot. n. R1.2007.0011535 del 5 novembre 2007, prot. n. R1.2007.0012459 del 26 novembre 2007 con le quali il dirigente della Struttura Sostegno alle Imprese ed alla Cooperazione comunica l'assegnazione dei finanziamenti alle imprese di cui all'allegato A e B che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

– il decreto n. 2499 del 13 marzo 2008 con il quale si esprime parere favorevole all'assegnazione dei finanziamenti alle imprese di cui all'allegato B e C che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che la Struttura Servizi a Sostegno delle Imprese e del Sistema delle Imprese Cooperative ha regolarmente espletato l'istruttoria sulla base della rendicontazione presentate dalle im-

prese beneficiarie e recepite le risultanze delle valutazioni effettuate;

Ritenuto quindi di esprimere parere favorevole all'erogazione dei finanziamenti alle imprese specificate negli allegati A, B e C che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti la l.r. n. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di esprimere parere favorevole all'erogazione dei finanziamenti alle imprese elencate negli allegati A, B e C, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che l'agevolazione consiste nell'abbattimento del 50% degli interessi sul finanziamento accordato quantificato al momento della stipula del finanziamento stesso, come indicato nella d.g.r. n. 7/15797 del 23 dicembre 2003, Misura E2 – punto 3;

3. di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento agli Istituti di credito interessati e alle imprese beneficiarie negli allegati A, B e C che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
servizi a sostegno delle imprese
e del sistema delle imprese cooperative:
Marina Gori

_____ • _____

ALLEGATO A

L.r. n. 35/96 art. 8 - D.g.r. n. 15797/03: Misura E2

AGEVOLAZIONI DA EROGARE - BANCA POPOLARE DI MILANO

IMPRESA	INDIRIZZO	Rendicontazione n. prot. data	Integrazione n. prot. data	INVESTIMENTO APPROVATO		SPESE RENDICONTATE		FINANZIAMENTO		
				Finalità (1)	Importo (€)	Importo (€)	di cui ammissibili	Durata anni	Assegnato (€)	Da erogare (€)
BONETTI S.P.A.	C.so Europa 23 Lainate (MI)	3669 31/03/2008	5502 12/05/2008	B1	1.250.000,00	1.281.573,30	1.268.107,44	10	700.000,00	600.000,00*
SHANTI S.R.L.	Largo Buffoni 3 Gallarate (VA)	4019 03/04/2008	/	B1	625.000,00	512.200,07	448.640,07	10	500.000,00	358.912,06

* L'importo da erogare è stato ridotto al fine di rispettare i requisiti previsti dalla normativa e dal Regolamento CE n. 69/2001 - «de minimis».

(1) FINALITÀ DELL'INVESTIMENTO:

A) TUTELA AMBIENTALE

- A1) opere civili e impiantistiche, acquisizione di impianti e attrezzature necessari all'adeguamento degli ambienti di lavoro e al rispetto delle leggi vigenti in materia di sicurezza;
 A2) acquisizione di impianti ed attrezzature in grado di assicurare, il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento delle acque e delle emissioni;
 A3) acquisizione di impianti ed attrezzature che assicurino una sostanziale riduzione dei consumi energetici.

B) INCREMENTO OCCUPAZIONALE

- B1) acquisto e/o ristrutturazione dell'immobile;
 B2) acquisto di macchinari, impianti, marchi e brevetti.

ALLEGATO B

L.r. n. 35/96 art. 8 - D.g.r. n. 15797/03: Misura E2

AGEVOLAZIONI DA EROGARE - BANCA SAN PAOLO IMI

IMPRESA	INDIRIZZO	Rendicontazione n. prot. data	Integrazione n. prot. data	INVESTIMENTO APPROVATO		SPESE RENDICONTATE		FINANZIAMENTO		
				Finalità (1)	Importo (€)	Importo (€)	di cui ammissibili	Durata anni	Assegnato (€)	Da erogare (€)
GHERARDI S.R.L.	Via Santa Lucia Costa Serina (BG)	4949 23/04/2008	/	B1	1.600.000,00	1.452.364,41	1.415.964,41	10	1.000.000,00	590.000,00*
GREENFLUFF S.R.L.	Via Luraghi Arese (MI)	2938 17/03/2008	4305 09/04/2008	B1	625.000,00	713.199,98	713.199,98	5	500.000,00	500.000,00
TINO SANA S.R.L.	Via F.lli Roncelli Almenno San Barto- lomeo (BG)	3352 26/03/2008	/	B1	1.374.654,24	1.460.524,66	1.392.349,66	10	1.000.000,00	1.000.000,00
AUTOTRASPORTI LONGA S.N.C. DI LONGA PIETRO & C.	Via G. Crescenzi 84 Ranzanico (BG)	6199 29/05/2008	/	B2	332.042,61	372.656,85	332.588,60	5	265.634,09	265.634,09

* L'importo da erogare è stato ridotto al fine di rispettare i requisiti previsti dalla normativa e dal Regolamento n. 69/2001 - «de minimis».

(1) FINALITÀ DELL'INVESTIMENTO:

A) TUTELA AMBIENTALE

- A1) opere civili e impiantistiche, acquisizione di impianti e attrezzature necessari all'adeguamento degli ambienti di lavoro e al rispetto delle leggi vigenti in materia di sicurezza;
 A2) acquisizione di impianti ed attrezzature in grado di assicurare, il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento delle acque e delle emissioni;
 A3) acquisizione di impianti ed attrezzature che assicurino una sostanziale riduzione dei consumi energetici.

B) INCREMENTO OCCUPAZIONALE

- B1) acquisto e/o ristrutturazione dell'immobile;
 B2) acquisto di macchinari, impianti, marchi e brevetti.

L.r. n. 35/96 art. 8 - D.g.r. n. 15797/03: Misura E2

AGEVOLAZIONI DA EROGARE - BANCA POPOLARE DI BERGAMO

IMPRESA	INDIRIZZO	Rendicontazione n. prot. data	Integrazione n. prot. data	INVESTIMENTO APPROVATO		SPESE RENDICONTATE		FINANZIAMENTO		
				Finalità (1)	Importo (€)	Importo (€)	di cui ammissibili	Durata anni	Assegnato (€)	Da erogare (€)
MOTTA S.A.S. DI FABRIZIO MOTTA E C.	S.P. 181 ang. S.P. 201 n. 11 Merlino (LO)	5928 21/05/2008	/	B1	320.000,00	320.000,00	320.000,00	10	250.000,00	250.000,00
(1) FINALITÀ DELL'INVESTIMENTO: A) TUTELA AMBIENTALE A1) opere civili e impiantistiche, acquisizione di impianti e attrezzature necessari all'adeguamento degli ambienti di lavoro e al rispetto delle leggi vigenti in materia di sicurezza; A2) acquisizione di impianti ed attrezzature in grado di assicurare, il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento delle acque e delle emissioni; A3) acquisizione di impianti ed attrezzature che assicurino una sostanziale riduzione dei consumi energetici. B) INCREMENTO OCCUPAZIONALE B1) acquisto e/o ristrutturazione dell'immobile; B2) acquisto di macchinari, impianti, marchi e brevetti.										

(BUR20080128)

(4.4.0)

D.d.s. 13 giugno 2008 - n. 6225

Parere favorevole all'assegnazione e all'erogazione del finanziamento all'impresa Camas s.p.a. tramite l'Istituto di credito convenzionato in adempimento alla d.g.r. n. 7/15797 del 23 dicembre 2003

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SERVIZI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE
E DEL SISTEMA DELLE IMPRESE COOPERATIVE

Viste:

- la l.r. n. 35 del 16 dicembre 1996 «Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori» e in particolare l'art. 8 «Agevolazioni per l'accesso al credito» che prevede fra l'altro la riduzione del 50% del tasso di interesse sui finanziamenti concessi dagli Istituti di credito a favore delle PMI;

- la d.g.r. n. 7/8308 dell'8 marzo 2002 «Approvazione nuovo schema di convenzione tra la Regione Lombardia e gli Istituti di credito a seguito della deliberazione di Giunta n. 7/7469 del 21 dicembre 2001 "L.r. 35/96 Aggiornamento dei criteri di attuazione relativamente alle misure contemplate dagli artt. 2, lett. b) e c); art. 6, lett. a) c) d); art. 7; art. 8 e art. 9"»;

- le convenzioni successivamente stipulate tra la Regione Lombardia e gli Istituti di credito interessati depositate agli atti presso la scrivente struttura;

- la d.g.r. n. 7/15797 del 23 dicembre 2003 «Agevolazioni a favore delle strutture di servizio per la realizzazione di progetti-programma di sostegno al sistema lombardo delle PMI industriali - Aggiornamento delle modalità di attuazione di cui alla d.g.r. del 21 dicembre 2001 - n. 7/7469 relativamente all'art. 2 lett. b) - Misura B1, art. 7 - Misura E1 e art. 8 - Misura E2 della l.r. n. 35/96;

- la domanda di finanziamento presentata dall'impresa specificata nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che la Struttura Servizi a Sostegno delle Imprese e del Sistema delle Imprese Cooperative ha regolarmente espletato l'istruttoria sulla base della rendicontazione presentata dall'impresa beneficiaria e recepite le risultanze delle valutazioni effettuate;

Visti la l.r. n. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di esprimere parere favorevole all'assegnazione e all'erogazione del finanziamento all'impresa nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che l'agevolazione consiste nell'abbattimento del 50% degli interessi sul finanziamento accordato quantificato al momento della stipula del finanziamento stesso, come indicato nella d.g.r. n. 7/15797 del 23 dicembre 2003, Misura E2 - punto 3;

3. di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento all'Istituti di credito interessato e all'impresa beneficiaria nell'al-

legato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
servizi a sostegno delle imprese
e del sistema delle imprese cooperative:
Marina Gori

L.r. n. 35/96 art. 8 - D.g.r. n. 15797/03: Misura E2

AGEVOLAZIONI AMMESSE E DA EROGARE - INTESA MEDIOCREDITO

IMPRESA	INDIRIZZO	Domanda n. prot. data	Rendicontazione n. prot. data	INVESTIMENTO		SPESE RENDICONTATE		FINANZIAMENTO		
				Finalità (1)	Importo (€)	Importo (€)	di cui ammisibili	Durata anni	Da assegnare (€)	Da erogare (€)
CAMAS S.P.A.	Via Mezzana 10/12 Rovato (BS)	3028 18/03/ 2008	5992 22/05/2008	B1	47.859,50	47.900,00	47.900,00	5	38.287,60	38.287,60
(1) FINALITÀ DELL'INVESTIMENTO: A) TUTELA AMBIENTALE A1) opere civili e impiantistiche, acquisizione di impianti e attrezzature necessari all'adeguamento degli ambienti di lavoro e al rispetto delle leggi vigenti in materia di sicurezza; A2) acquisizione di impianti ed attrezzature in grado di assicurare, il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento delle acque e delle emissioni; A3) acquisizione di impianti ed attrezzature che assicurino una sostanziale riduzione dei consumi energetici. B) INCREMENTO OCCUPAZIONALE B1) acquisto e/o ristrutturazione dell'immobile; B2) acquisto di macchinari, impianti, marchi e brevetti.										

(BUR20080129)

(4.4.0)

D.d.s. 13 giugno 2008 - n. 6226**Parere favorevole all'assegnazione del finanziamento all'impresa 3 L s.r.l. tramite l'Istituto di credito convenzionato in adempimento alla d.g.r. n. 7/15797 del 23 dicembre 2003**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SERVIZI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE
E DEL SISTEMA DELLE IMPRESE COOPERATIVE

Viste:

– la l.r. n. 35 del 16 dicembre 1996 «Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori» e in particolare l'art. 8 «Agevolazioni per l'accesso al credito» che prevede fra l'altro la riduzione del 50% del tasso di interesse sui finanziamenti concessi dagli Istituti di credito a favore delle PMI;

– la d.g.r. n. 7/8308 dell'8 marzo 2002 «Approvazione nuovo schema di convenzione tra la Regione Lombardia e gli Istituti di credito a seguito della deliberazione di Giunta n. 7/7469 del 21 dicembre 2001 "L.r. 35/96 Aggiornamento dei criteri di attuazione relativamente alle misure contemplate dagli artt. 2, lett. b) e c); art. 6, lett. a) c) d); art. 7; art. 8 e art. 9"»;

– le convenzioni successivamente stipulate tra la Regione Lombardia e gli Istituti di credito interessati depositate agli atti presso la scrivente struttura;

– la d.g.r. n. 7/15797 del 23 dicembre 2003 «Agevolazioni a favore delle strutture di servizio per la realizzazione di progetti-programma di sostegno al sistema lombardo delle PMI industriali - Aggiornamento delle modalità di attuazione di cui alla d.g.r. del 21 dicembre 2001 - n. 7/7469 relativamente all'art. 2 lett. b) - Misura B1, art. 7 - Misura E1 e art. 8 - Misura E2 della l.r. n. 35/96»;

– la domanda di finanziamento presentata dall'impresa specificata nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto in base all'istruttoria effettuata dalla Struttura Servizi a Sostegno delle Imprese e del Sistema delle Imprese Cooperative che la sopra citata domanda di finanziamento risulta coerente con i criteri fissati dalla d.g.r. n. 7/15797 del 23 dicembre 2003;

Ritenuto quindi di esprimere parere favorevole all'assegnazione del finanziamento all'impresa nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti la l.r. n. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di esprimere parere favorevole all'assegnazione del finanziamento all'impresa elencata di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di provvedere, con successivo decreto, ad autorizzare l'Istituto di credito interessato all'erogazione del finanziamento concesso all'impresa elencata nell'allegato A, previa presentazione alla Struttura Servizi a Sostegno delle Imprese e del Sistema delle Imprese Cooperative della Regione Lombardia della seguente documentazione:

- rendicontazione delle spese sostenute entro 12 mesi dalla data del presente decreto;
 - copia del modello Inps DM10 prima dell'inizio dell'investimento;
 - copia del modello Inps DM10 relativo alla situazione successiva all'investimento realizzato;
3. di provvedere alla trasmissione del presente atto all'Istituto di credito interessato e all'impresa beneficiaria nell'allegato A;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
servizi a sostegno delle imprese
e del sistema delle imprese cooperative:
Marina Gori

_____ • _____

L.r. n. 35/96 art. 8 – D.g.r. n. 15797/03: Misura E2

AGEVOLAZIONI AMMESSE – INTESA MEDIOCREDITO

IMPRESA	INDIRIZZO	DOMANDA n. prot. data	INTEGRAZIONE n. prot. data	INVESTIMENTO		FINANZIAMENTO APPROVATO	
				Finalità (1)	Importo (€)	Durata anni	Assegnazione (€)
3 L S.R.L.	Via Bergamo 1340 Pontida (BG)	3028 18/03/2008	5399 08/05/2008	B1 B2	1.350.000,00	5	1.000.000,00

(1) FINALITÀ DELL'INVESTIMENTO:

A) TUTELA AMBIENTALE

A1) opere civili e impiantistiche, acquisizione di impianti e attrezzature necessari all'adeguamento degli ambienti di lavoro e al rispetto delle leggi vigenti in materia di sicurezza;

A2) acquisizione di impianti ed attrezzature in grado di assicurare, il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento delle acque e delle emissioni;

A3) acquisizione di impianti ed attrezzature che assicurino una sostanziale riduzione dei consumi energetici.

B) INCREMENTO OCCUPAZIONALE

B1) acquisto e/o ristrutturazione dell'immobile;

B2) acquisto di macchinari, impianti, marchi e brevetti.

D.G. Qualità dell'ambiente

(BUR20080130)

(5.3.1)

D.d.u.o. 29 maggio 2008 - n. 5626

Diniego alla società ENI Divisione Refining & Marketing s.p.a., con sede in Roma – via Laurentina, 449 all'approvazione del documento «Analisi di rischio igienico sanitaria ai sensi del d.lgs. 152/2006» e delle successive integrazioni progettuali, dell'area ex I.P. Dein, ubicata nelle pertinenze esterne del Polo esterno della fiera di Rho-Però

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DI BONIFICA

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati»;

Visto il d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4: «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale»;

Vista la d.g.r. 27 giugno 2006, n. 2838 avente ad oggetto: Modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della parte quarta del d.lgs. 152/2006 – Norme in materia ambientale»;

Visto il d.p.g.r. 8 aprile 1994, n. 58521 di approvazione, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della l.r. 15 maggio 1993, n. 14, dell'Accordo di Programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno della fiera nella localizzazione di Rho-Però e attraverso la riqualificazione del Polo urbano, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del direttore generale della Tutela Ambientale 11 ottobre 1999, n. 42271, di approvazione del progetto esecutivo di bonifica del Settore Centrale della ex Raffineria Agip Petroli s.p.a. di Rho-Però (MI) e autorizzazione alla realizzazione degli interventi in esso previsti, in ottemperanza all'Accordo di Programma, ai sensi della l.r. 15 maggio 1993, n. 14 per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno della fiera nella localizzazione di Rho-Però e attraverso la riqualificazione del Polo urbano, approvato con d.p.r.l. 8 aprile 1994, n. 58521 e approvazione del progetto base per la bonifica del deposito «Dein I.P.» di Rho (MI);

Visti i dd.d.g. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità:

- 6 novembre 2000, n. 27429, di approvazione del progetto esecutivo di bonifica dell'area ex I.P. Dein e accelerazione estrazione surnatante nel Settore Nord-Ovest dell'ex Raffineria di Rho-Però (MI), trasmesso dalla Società AgipPetroli s.p.a., in riferimento alle modalità di accelerazione del progetto di bonifica dell'area dell'ex Raffineria AgipPetroli, nel rispetto dell'Accordo di Programma citato;

- 7 novembre 2002, n. 21134, di approvazione del documento «Rapporto sull'avanzamento delle attività di bonifica e sulla certificazione intermedia (fondiscavo) – Integrazioni al progetto esecutivo di bonifica – settembre 2002», trasmesso dalla Società AgipPetroli s.p.a., relativo agli interventi di bonifica dell'area ex I.P. Dein;

Visto il d.d.u.o. Gestione Rifiuti 2 agosto 2004, n. 13638, di approvazione del documento «Stato di avanzamento bonifica –

marzo 2004 – e proposta di potenziamento sistema di air sparging», trasmesso dalla Società ENI Divisione Refining & Marketing s.p.a., relativo agli interventi di bonifica dell'area ex I.P. Dein;

Visto i dd.d.u.o. Attività Estrattive e di Bonifica:

- 31 marzo 2006, n. 3686, di autorizzazione alla Società ENI Divisione Refining & Marketing s.p.a., alla proroga al 31 dicembre 2006, per il completamento degli interventi di bonifica dell'area ex I.P. Dein;

- 20 marzo 2007, n. 2747, di autorizzazione alla Società ENI Divisione Refining & Marketing s.p.a., alla proroga al 30 giugno 2007, per il completamento degli interventi di cui sopra;

- 4 settembre 2007, n. 9588 di autorizzazione alla Società ENI Divisione Refining & Marketing s.p.a., alla proroga fino alla conclusione del procedimento di rimodulazione degli obiettivi di bonifica ai sensi dell'art. 265, comma 4 del d.lgs. 152/2006, per il completamento degli interventi di cui sopra;

Vista la nota del 25 giugno 2007, agli atti regionali con prot. n. 18495 del 27 giugno 2007, con la quale la Società ENI Divisione Refining & Marketing s.p.a. con sede in Roma – via Laurentina, 449 ha trasmesso il documento «Analisi di rischio igienico sanitaria ai sensi del d.lgs. 152/2006», giusta l'istanza presentata dall'Azienda in data 24 ottobre 2006, con prot. n. 266, agli atti regionali con prot. n. 30693 del 24 ottobre 2006, per la rimodulazione degli obiettivi di bonifica ai sensi dell'art. 265, comma 4 del d.lgs. 152/2006;

Considerato che ai fini istruttori, è stata convocata in data 30 luglio 2007, presso la Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, una Conferenza di Servizi art. 14, legge 241/1990 per l'acquisizione dei pareri sul documento presentato dalla Società ENI Divisione Refining & Marketing s.p.a. e per la quale è stata richiesta la presenza della Provincia di Milano, dei Comuni di Rho e Pero, dell'ASL n. 1 della Provincia di Milano, dell'ARPA Lombardia e dell'Azienda stessa;

Preso atto che la Conferenza predetta ha ritenuto necessario riaggiornare i lavori della stessa, al fine di acquisire le integrazioni richieste dagli Enti, propedeutiche all'approvazione del documento progettuale presentato;

Considerato, per quanto sopra che è stata riconvocata in data 1 ottobre 2007, presso la Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, la sessione conclusiva della Conferenza di Servizi art. 14, legge 241/1990 per l'acquisizione dei pareri sul documento presentato dalla Società ENI Divisione Refining & Marketing s.p.a. e per la quale è stata richiesta la presenza della Provincia di Milano, dei Comuni di Rho e Pero, dell'ASL n. 1 della Provincia di Milano, dell'ARPA Lombardia e dell'Azienda stessa;

Preso atto che la Conferenza predetta, ha vincolato l'approvazione del documento di analisi di rischio, al riscontro da parte dell'Azienda della documentazione integrativa, in ottemperanza alle osservazioni e richieste degli Enti presenti, così come determinato nelle considerazioni finali della Conferenza di Servizi di cui al relativo verbale di conferenza;

Vista la nota del 26 ottobre 2007, agli atti regionali con prot. n. 34691 del 30 novembre 2007, con la quale la Società ENI Divisione Refining & Marketing s.p.a., ha trasmesso il documento

integrativo all'Analisi di rischio igienico-sanitaria ai sensi del d.lgs. 152/2006, in recepimento delle prescrizioni della Conferenza di Servizi dell'1 ottobre 2007;

Vista la nota del 12 dicembre 2007, agli atti regionali con prot. n. 36330 del 14 dicembre 2007, con la quale la Società ENI Divisione Refining & Marketing s.p.a., ha trasmesso l'addendum al documento integrativo all'Analisi di rischio, inviato in data 26 ottobre 2007, in osservanza alle richieste degli Enti di controllo di cui al verbale dell'incontro tecnico tenutosi in data 20 novembre 2007, con la Provincia di Milano, i Comuni di Rho e Pero, l'ASL n. 1 della Provincia di Milano, l'ARPA Lombardia e l'Azienda stessa;

Dato atto che nelle more dell'emanando decreto di approvazione e di autorizzazione del documento di Analisi di rischio e s.m.i., di cui trattasi, entrava in vigore il d.lgs. 4/2008 che stabilisce nuove e diverse disposizioni legislative in merito ai «Criteri generali per l'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica», ovvero prevede al comma 43 dell'art. 2, «... che il punto di conformità delle acque sotterranee deve essere di norma fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica...»;

Atteso che il documento «Analisi di rischio igienico-sanitaria ai sensi del d.lgs. 152/2006», e le sue integrazioni successive, deve necessariamente allinearsi con i nuovi disposti normativi intervenuti, e che pertanto non risulta possibile confermare le tesi progettuali e le determinazioni assunte in sede di Conferenza di servizi dell'1 ottobre 2007 e durante l'incontro tecnico del 20 novembre 2007, relativamente al punto di conformità delle acque sotterranee;

Ritenuto pertanto, alla luce dei nuovi disposti normativi, di non approvare il documento «Analisi di rischio igienico-sanitaria ai sensi del d.lgs. 152/2006» e le successive integrazioni progettuali presentate dalla Società ENI Divisione Refining & Marketing s.p.a.;

Ritenuto altresì che la Società ENI Divisione Refining & Marketing s.p.a., dovrà presentare, entro 180 giorni dalla data di comunicazione del presente atto, un nuovo documento progettuale di Analisi di rischio igienico-sanitaria dell'area dell'ex deposito I.P. Dein, in linea con le norme vigenti e con le considerazioni già espresse e condivise dagli Enti, al fine di dar seguito alla richiesta di rimodulazione degli obiettivi di bonifica ai sensi dell'art. 265, comma 4 del d.lgs. 152/2006, giusta l'istanza presentata dalla Società ENI Divisione Refining & Marketing s.p.a. in data 24 ottobre 2006, con nota n. 266, agli atti regionali con prot. n. 30693 del 24 ottobre 2006;

Ritenuto di far salvo tutto quanto già approvato e autorizzato con i decreti regionali 27429/2000 - 21134/2002 - 13638/2004 - 3686/2006 - 2747/2007 e 9588/2007;

Vista la d.g.r. 18 luglio 1997, n. 30174: «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle dd.g.r. 24 gennaio 1997 n. 24347 e 18 aprile 1997, n. 27503;

Vista la l.r. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. per le motivazioni espresse in premessa, di non approvare il documento «Analisi di rischio igienico-sanitaria ai sensi del d.lgs. 152/2006» e le successive integrazioni progettuali presentate dalla Società ENI Divisione Refining & Marketing s.p.a. dell'area ex I.P. Dein, ubicata nelle pertinenze esterne del Polo esterno della fiera di Rho-Pero;

2. di disporre che la Società ENI Divisione Refining & Marketing s.p.a., dovrà presentare, entro 180 giorni dalla data di comunicazione del presente atto, un nuovo documento progettuale di Analisi di Rischio igienico-sanitaria dell'area dell'ex deposito I.P. Dein in linea con le norme vigenti e con le considerazioni già espresse e condivise dagli Enti in sede di Conferenza di servizi dell'1 ottobre 2007 e durante l'incontro tecnico del 20 novembre 2007, al fine di dar seguito alla richiesta di rimodulazione degli obiettivi di bonifica ai sensi dell'art. 265, comma 4 del d.lgs. 152/2006, giusta l'istanza presentata dalla Società ENI Divisione Refining & Marketing s.p.a. in data 24 ottobre 2006, con nota n. 266, agli atti regionali con prot. n. 30693 del 24 ottobre 2006;

3. di far salvo tutto quanto approvato e autorizzato con i decreti regionali 27429/2000 - 21134/2002 - 13638/2004 - 3686/2006 - 2747/2007 e 9588/2007;

4. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Milano, ai Comuni di Rho e di Pero, all'ASL n. 1 della Provincia di Milano,

all'ARPA Lombardia, e alla Società ENI Divisione Refining & Marketing s.p.a.;

5. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento;

6. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa:
Cinzia Secchi

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO Corte Costituzionale

(BUR20080131)

Atto prom. 13 febbraio 2008 - n. 175

Ordinanza n. 175 del 13 febbraio 2008 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Ashiedu Lucky c/ Comune di Milano (pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87)

REPUBBLICA ITALIANA

Il TAR della Lombardia - 4^a sezione - ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al R.G. 165/2008, proposto dalla sig.ra Ashiedu Lucky, rappresentata e difeso dagli avv.ti Gianluca Mura e Rosalia Bennato, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio di Milano, via Vanvitelli, 10;

contro

il Comune di Milano, in persona del Sindaco p.t.;

per l'annullamento

del provvedimento n. 900366/07 emesso in data 12 ottobre 2007 e notificato in data 29 ottobre 2007 nei confronti del centro di telefonia fisso in Milano - via Varanini n. 9 - impresa individuale Ashiedu Lucky, emessa ai sensi e per gli effetti della l.r. 6/2006 dal Comune di Milano - settore commercio, con la quale è stato deciso il diniego dell'istanza di regolarizzazione ed ordinata «l'immediata cessazione dell'attività di centro di telefonia in sede fissa sita in Milano - via Varanini n. 9.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Udita la parte alla Camera di consiglio del 29 gennaio 2008 (relatore dott. Ugo De Carlo);

Vista l'ordinanza cautelare n. 156/08 di accoglimento a termine, relativa al ricorso in epigrafe, deliberata dalla Sezione alla medesima Camera di consiglio in riferimento alla presente questione costituzionalità;

Visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Visti gli atti tutti della causa;

FATTO

La ricorrente afferma di essere titolare in Milano di *phone center* preesistente all'entrata in vigore della legge della regione Lombardia 3 marzo 2006 n. 6, con la quale sono state emanate apposite norme «per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa».

Con l'ordinanza impugnata, il comune di Milano ha disposto la chiusura dell'attività di *phone center* gestita dal ricorrente, per mancata conformazione ai nuovi requisiti (in prevalenza igienico-sanitari e di sicurezza dei locali) disposti dalla predetta legge regionale; quanto sopra, in vincolata applicazione di quest'ultima, la quale - nel disporre per gli esercizi preesistenti un termine di adeguamento annuale - ha altresì previsto, nei casi di infruttuosa scadenza di tale termine, la cessazione definitiva dell'attività senza possibilità di proroghe, come da combinato disposto dell'art. 9 primo comma lettera c) e secondo comma, con l'art. 12.

In particolare, fra le più significative e restrittive novità in tema di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, che il

Collegio ritiene sospette sul piano costituzionale, si segnalano le seguenti testuali prescrizioni dell'articolo 8 primo comma: un servizio igienico in uso esclusivo del personale dipendente (lett. e); un servizio igienico riservato al pubblico, anche prossimo al locale nel caso di esercizi già attivi all'entrata in vigore della presente legge, ma ad uso esclusivo dello stesso per il locale con superficie fino a 60 metri quadrati (...); un ulteriore servizio igienico per il locale di dimensioni superiori (lett. f); spazio di attesa all'interno del locale di almeno 9 metri quadrati, fino a 4 postazioni telefoniche, provvisto di idonei sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo; la sala di attesa dovrà essere aumentata di 2 metri quadrati ogni postazione aggiuntiva (lett. h); ogni postazione deve avere una superficie minima di 1 metro quadrato ed essere dislocata in modo da garantire un percorso di esodo, libero da qualsiasi ingombro ed avere una larghezza minima di 1,20 metri (lett. i).

Alla camera di consiglio del 6 novembre 2007 la Sezione ha accolto – a termine, sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione oggetto della presente ordinanza – l'istanza incidentale di sospensiva, ritenendo non manifestamente infondata (nei sensi che verranno specificati con la presente ordinanza) la questione di costituzionalità prospettata dal ricorrente, nei confronti della citata legge regionale 6/06.

DIRITTO

Oggetto della presente questione di costituzionalità sono alcune disposizioni della legge della regione Lombardia n. 6/06 (già indicate in narrativa) che ha regolato l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa, con disposizioni applicabili anche agli esercizi preesistenti all'entrata in vigore della legge stessa (come sostiene l'odierna ricorrente).

Le norme sospettate di incostituzionalità, che assumono rilevanza nelle vertenze in esame, riguardano:

- l'articolo 1, nella parte in cui riporta la materia oggetto di trattazione alla legislazione residuale regionale sul commercio;
- l'articolo 4, che introduce un sistema generalizzato di autorizzazione civica per l'esercizio dell'attività;
- l'articolo 8, nella parte (comma 1, lettere e, f, h, i, e comma 2) in cui introduce – con immediata modifica dei regolamenti vigenti – i nuovi requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, in connessione agli artt. 9 primo comma lett. c) e secondo comma, nonché 12, disposizioni queste ultime che regolano il regime transitorio per i vecchi esercizi; ciò in quanto l'ordinanza civica impugnata ha disposto «con effetto immediato» la chiusura dell'esercizio di *phone center* per mancato tempestivo adeguamento ai nuovi requisiti di cui sopra; la difformità rispetto a questi ultimi è poi a sua volta di impedimento al rilascio della specifica autorizzazione richiesta dall'art. 3 già citato, giusta il disposto dell'art. 4, terzo comma, lett. c), con riguardo al rilascio del certificato igienico sanitario di cui al successivo art. 8.

Le norme costituzionali di cui si sospetta la violazione riguardano l'articolo 117, in relazione ai vincoli dell'ordinamento comunitario ed al sistema di riparto delle competenze legislative Stato-Regione; gli artt. 3 e 41 in relazione, in particolare, ai rilevanti ostacoli che le restrittive prescrizioni in materia igienico-sanitaria – introdotte dalla legge regionale di cui trattasi, da applicare anche retroattivamente alle preesistenti gestioni di *phone center*, determinano sulla libertà di iniziativa economica dei gestori; nonché l'art. 15 sulla libertà di comunicazione.

Dalle esposte premesse emerge, sotto il profilo della rilevanza della questione di costituzionalità, un contesto legislativo che ha direttamente determinato in modo cogente il contenuto lesivo dell'atto impugnato, senza lasciare o consentire alcuna mediazione discrezionale in capo alla intimata autorità amministrativa; la quale, come peraltro ribadito nella circolare di chiarimenti emanata dalla regione Lombardia (prot. H1.2006.0027733 del 5 giugno 2006, punto 8), ha dovuto emettere il provvedimento (in tutto vincolato nel contenuto) di cessazione immediata dell'attività alla scadenza del perentorio termine annuale fissato, senza possibilità di alcuna proroga ai sensi del già citato art. 9 secondo comma, che non annovera tra le ipotesi di proroga quelle della lettera c) del primo comma.

Sul piano, ancora, della rilevanza, va detto nuovamente che in relazione alla valutazione di non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità delle indicate disposizioni della predetta legge regionale, la Sezione ha adottato un'ordinanza cautelare di sospensione del provvedimento di cessazione dell'attività di *phone center*, con efficacia limitata al periodo di tempo neces-

sario a che la Corte costituzionale si pronunci sulla questione stessa.

Chiarita la rilevanza della questione, il Collegio intende *in primis* evidenziare a carico della l.r. 6/06 – quanto all'ulteriore profilo della non manifesta infondatezza – la sospetta violazione dell'art. 117 commi primo, secondo, terzo e quarto della Costituzione.

L'articolo 1 della legge riconduce la deliberata normativa «nel quadro delle competenze della regione e dei comuni in materia di commercio», tuttavia il riferimento a siffatta materia (che rientra nella legislazione residuale regionale ex art. 117 comma 4 Cost.) sembra al Collegio del tutto estranea all'ambito applicativo della legge stessa, che ai sensi dell'articolo 2 comma primo, consiste nell'attività di «... cessione al pubblico di servizi di telefonia in sede fissa in locali aperti al pubblico», secondo le ulteriori specificazioni illustrate nei successivi commi.

Invero, tale attività non rientra nella vendita di merci all'ingrosso o al dettaglio secondo quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 («Riforma della disciplina relativa al settore del commercio (...»), né rientra nei settori del commercio definiti dall'art. 39 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112.

Va detto piuttosto che una delle novità della legge è proprio quella di impedire che all'interno delle strutture di «*phone center*» possano affiancarsi – come in passato – attività commerciali di supporto, secondo un principio di esclusività non condiviso invece – almeno dalla legislazione statale – nella situazione inversa, in cui la cessione dei servizi telefonici e telematici può ben avvenire in modo complementare rispetto ad altre attività principali (cfr. art. 7 del d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 luglio 2005, n. 155, che nel quadro di una disposta «integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia ed internet», prevede la licenza del questore per «chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche»).

Le uniche attività commerciali consentite all'interno dei *phone center* dalla legge regionale 6/06, che riguardano la vendita di schede telefoniche e l'installazione di distributori automatici di bevande ed alimenti (cfr. art. 2 comma secondo lettera b e comma 3), non sono oggetto della specifica autorizzazione richiesta dalla legge, e rivestono carattere apertamente occasionale o eventuale e quindi del tutto marginale.

L'attività terziaria in esame sembra, invece, più propriamente riportabile alla materia dell'ordinamento delle comunicazioni (art. 117 comma 3 Cost. con legislazione concorrente Stato-Regione), ascrivendosi più specificamente al «servizio di comunicazione elettronica», categoria introdotta dall'art. 2 par. 1 lett. c) della dir. 7 marzo 2002 n. 2002/21/CE, con conseguente applicazione della disciplina di derivazione comunitaria (comprensiva altresì delle direttive 2202/19 CE, 2002/20/CE e 2002/22 CE), complessivamente recepita con il cd. codice delle comunicazioni elettroniche di cui al d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259. Di particolare pertinenza ai casi di specie appaiono del resto le definizioni mirate a delimitare il campo di applicazione del decreto medesimo ai sensi dell'articolo 1 comma 1, con peculiare riguardo alla lettera bb) («rete telefonica pubblica: una rete di comunicazione elettronica utilizzata per fornire servizi telefonici accessibili al pubblico») ed alla lettera oo) («telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso»).

La rilevata derivazione europea di tale normativa comporta poi che la materia ivi trattata (ordinamento delle comunicazioni) vincola, anche con riguardo al rispetto del principio di proporzionalità, la Regione, non solo ai sensi dell'articolo 117 comma 3 entro i limiti della legislazione statale di principio, ma più in radice ai sensi dell'articolo 117 comma 1, secondo cui ogni legge della Repubblica deve conformarsi ai «vincoli derivanti dagli obblighi comunitari». In via strettamente consequenziale, il rispetto di tali disposizioni finisce poi per impingere su profili trasversali di legislazione esclusiva statale ex art. 117 comma 2 Cost., con specifico riguardo alla tutela della concorrenza (lett. e) nonché alla determinazione (e salvaguardia) dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (lett. m), anche in con-

formità all'interesse generale che connota tali servizi, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 259/03.

In proposito, va altresì evidenziato il disposto del primo comma dell'art. 3, il quale garantisce i «diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica» con espresso richiamo a quel regime di (libera) concorrenza che rinforza il legame dell'attività in questione alla «materia-funzione» devoluta alla legislazione esclusiva statale.

Inoltre i principi di derivazione comunitaria e costituzionale risultano espressamente ribaditi dall'art. 4 del medesimo d.lgs., il quale prevede al primo comma che la disciplina delle reti e dei servizi è volta a salvaguardare i diritti costituzionalmente garantiti di «libertà di comunicazione», nonché di «libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità» (sul punto, Corte Costituzionale 236/05).

Il terzo comma dello stesso art. 4 dispone, tra l'altro, che la suddetta disciplina è volta anche a «promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica».

Puntualizzato quanto sopra, va poi affermato che la norma regionale – nella sua unilaterale iniziativa di regolazione del settore (erroneamente riportato al commercio) – ha introdotto un regime autorizzativo ulteriore e duplicativo, rispetto al sistema delineato in sede comunitaria come recepito con il d.lgs. 259/03.

Ed invero, tornando al comma 2 dell'articolo 3 di tale decreto, ivi si prevede che «la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad esse si applicano le disposizioni del Codice», fatte salve al successivo comma «le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione» (testuali concetti sono poi ribaditi nell'articolo 25 comma primo dello stesso decreto). A fronte della conclamata libertà di fornitura dei servizi di comunicazioni elettronica (ivi compresi – come sopra visto – quelli connessi all'esercizio di un *phone center*), il d.lgs. 259/03 prevede poi che l'espletamento di tali servizi venga subordinato ad una (sola) «autorizzazione generale», in rigoroso e vincolato recepimento della normativa europea. In particolare tale autorizzazione viene definita dall'art. 1 comma 1 lettera g) come «il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica...» e consegue alla presentazione di una dichiarazione dell'interessato (a seguito della quale è possibile iniziare l'attività) contenente l'intenzione di procedere alla fornitura (art. 25 comma 3); il potere del Ministero competente di vietare il prosieguo dell'attività medesima può essere esercitato «entro e non oltre» sessanta giorni secondo il modulo procedimentale della dichiarazione di inizio attività ex art. 19 legge 241/90, espressamente richiamato dalla norma in esame (art. 25 comma 4, cfr. anche delibera n. 467/00/CONS con cui l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ha disciplinato il rilascio di tali autorizzazioni generali, per uniformarne il contenuto).

Pur a fronte di tali vincolanti previsioni – che la legislazione regionale non è legittimata ad alterare, ai sensi dei primi 3 commi dell'art. 117 Cost. – la legge lombarda ora in esame ha invece introdotto un ulteriore titolo abilitativo, disponendo in particolare all'art. 3 comma 1 che «l'esercizio della attività di cessione al pubblico del servizio di telefonia in sede fissa è assoggettato all'autorizzazione di cui all'articolo 4», al cui rilascio provvede il comune competente per territorio. Trattasi dunque di una previsione che sembra al Collegio comunque alterare il regime di sostanziale libertà di fornitura dei servizi *de quibus* così come delineato in via primaria dall'ordinamento comunitario, ed in via attuativa dalla norma statale di recepimento, con conseguenti aggravamenti procedurali, pur vietati dai citati articoli 3 e 4 del decreto 259/03. Quanto sopra viene peraltro a determinare una sospetta lesione dei principi di libera concorrenza e di salvaguardia dei livelli essenziali di prestazioni di interesse generale connesse ai diritti inderogabili dell'individuo, ivi compresa la libertà di comunicazione garantita dall'art. 15 Cost., proprio ai sensi delle citate definizioni legislative ex art. 3 del d.lgs. 259/03

(sul cui ruolo di garanzia rispetto a tali principi si è espressa la Corte con la segnalata pronuncia n. 336/05).

Inoltre, anche nel caso in cui la funzione autorizzatoria introdotta dall'art. 4 della legge regionale 6/06 dovesse intendersi riferita (solo) agli interessi pubblici strumentali all'attività di comunicazione elettronica (nel quadro delle citate «limitazioni» a tale attività, previste e consentite dagli artt. 3 e 25 del d.lgs. 259/03), resta il fatto che anche siffatte limitazioni sembrano afferire a materia comunque (tutte) estranee a quella potestà legislativa residuale ex art. 117 comma 4 Cost., che la regione Lombardia ha invece inteso nella specie esercitare.

Basti pensare:

- alle esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato ed alla tutela dell'ambiente (legislazione esclusiva statale ai sensi dell'art. 117 comma 2, lettera d);

- alle esigenze di protezione civile e di salute pubblica (legislazione concorrente ex art. 117 comma 3).

Va poi precisato che anche le limitazioni di tipo edilizio od urbanistico (peraltro non espressamente comprese nella citata elencazione di cui agli artt. 3 e 25 del d.lgs. 259/03) sono subordinate alla concorrenza legislativa di poteri Stato-Regioni sotto la voce del «governo del territorio», ai sensi del citato comma 3 dell'art. 117 Cost.

Inoltre, le problematiche connesse alla riservatezza e protezione dei dati personali (queste ultime invece espressamente previste fra le limitazioni di cui sopra) sono state già considerate e regolate dal legislatore statale, nel quadro delle esigenze di sicurezza pubblica con il citato decreto legge 27 luglio 2005 recante «nuove disposizioni antiterrorismo per gli *internet point* ed i pubblici esercizi che mettano a disposizione del pubblico postazioni per comunicazioni telematiche», convertito nella legge 155/2005.

Sulla illegittimità costituzionale di quelle legislazioni regionali che – nella presente materia delle comunicazioni elettroniche – aggiungono fasi autorizzatorie comunque denominate rispetto alle procedure abilitative già contemplate nel d.lgs. 259/03, si richiama al riguardo la recente pronuncia della Consulta n. 129/06, che – seppure in relazione alla diversa problematica delle installazioni di torri e tralicci – ha comunque censurato l'art. 27 comma 1 lettera e) della l.r. Lombardia n. 12/2005, per aver previsto la necessità di un titolo edilizio ritenuto ulteriore e superfluo rispetto alle procedure delineate nell'articolo 87 del d.lgs.; ciò in quanto – ha osservato testualmente la Corte con esternazioni di principio applicabili al caso di specie – «... la tutela del territorio e la programmazione urbanistica sono salvaguardate dalle norme statali in vigore ed affidate proprio agli enti locali competenti, i quali, al pari delle Regioni (sentenza n. 336 del 2005), non vengono perciò spogliati delle loro attribuzioni in materia, ma sono semplicemente tenuti ad esercitarle all'interno dell'unico procedimento previsto dalla normativa nazionale, anziché porre in essere un distinto procedimento» (con conseguente violazione dei principi generali di semplificazione della legislazione statale in materia di governo del territorio).

La violazione dell'articolo 117 Cost. sembra peraltro assumere connotati sostanziali, anche al di là dell'erronea qualificazione formale della materia trattata, e ciò non solo in relazione ai settori occupati dalla legge regionale eppur di appartenenza esclusiva alla legislazione statale (ove il contrasto «sostanziale» con il precepto costituzionale si consuma *in re ipsa* con il semplice intervento legislativo della Regione). Anche nel caso delle fattispecie concorrenti, infatti, la normativa in esame non pare essersi correttamente inserita nei principi generali di una legislazione statale che – dopo aver garantito all'attività in sé considerata un trattamento semplificato, improntato alla libertà di comunicazione voluta anche dall'Unione Europea – si è limitata a prevedere per i soli «*internet point*» disposizioni speciali per la sicurezza dello Stato, senza l'introduzione di altri regimi *ad hoc* (igienico-sanitari ed urbanistici) diversi e più restrittivi, rispetto a quelli già in vigore per gli altri esercizi connessi alle attività terziarie. In relazione ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, va poi rammentato che la legge regionale dispone contenuti di dettaglio che integrano in modo automatico e simultaneo tutti i regolamenti di igiene delle autorità sanitarie e dei Comuni in territorio lombardo (art. 8 comma 2), e ciò senza che la legislazione statale di riferimento consenta, all'interno di tale regolamentazione locale, l'inserimento eteronomo di contenuti dispositivi e di dettaglio direttamente imposti da leggi regionali (cfr. art. 344 t.u.l.s.).

Va ancora osservato sul punto che le prescrizioni previste dal-

l'ordinamento statale, si limitano a stabilire una disciplina generale quanto ai requisiti di agibilità dei locali destinati ad attività economiche, la quale rimanda alle norme edilizie e igienico-sanitarie contenute in prevalenza in fonti normative secondarie, e non contiene comunque prescrizioni così restrittive per gli indici igienico-sanitari regolati specificamente dalla legge regionale *de qua*, neanche per i locali ove vi è maggiore concentrazione di persone per un tempo di permanenza maggiore (come teatri, cinema o nei locali ove viene svolta attività di somministrazione di alimenti e bevande). Donde la necessità che la competenza legislativa concorrente delle Regioni venga esercitata nel rispetto dei principi fondamentali di cui all'art. 3 (con particolare riguardo alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale limitativi di fatto della libertà e l'uguaglianza dei cittadini) e 41 della Carta fondamentale, nonché di quello, di derivazione comunitaria, della proporzionalità (insito nel riferimento ai vincoli derivanti dall'ordinamento europeo contenuto nell'art. 117 primo comma), secondo il quale, com'è noto, una misura è conforme a tale principio soltanto allorché il mezzo adoperato si rilevi non tanto e non solo «idoneo» a consentire il raggiungimento dell'obiettivo desiderato, ma anche «necessario» nel senso dell'indisponibilità di altra misura egualmente efficace, e tale da incidere il meno negativamente possibile nella sfera del destinatario, ossia da non essere «intollerabile». In sostanza un giudizio di proporzionalità basato *ex ante* sulla valutazione comparativa tra mezzo e fine.

Infine, sempre in relazione ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali ex art. 8 della legge (con specifico riguardo alle voci ivi rubricate alle lettere e, f, h, i, meglio descritte in narrativa), il Collegio ritiene che la legge regionale 6/06 presenti profili di non manifesta infondatezza anche nella parte in cui dispone l'applicazione retroattiva delle rigorose nuove disposizioni, senza delineare la possibilità di proroghe (pur non automatiche, ma discrezionali e da valutare caso per caso) per consentire agli esercizi preesistenti di continuare l'attività, nonostante la vana scadenza del termine annuale di adeguamento.

Secondo consolidata giurisprudenza costituzionale (da ultimo Corte Cost. sent. n. 156/07), la possibilità del legislatore di incidere con norme retroattive su situazioni sostanziali ormai radicate da leggi precedenti, resta subordinata al rigoroso vaglio di razionalità del nuovo regolamento di interessi che modifica *ex post* quello preesistente.

Ritiene il Collegio che nella specie non sussista (a parte quanto già evidenziato sotto il profilo della proporzionalità) una sicura rispondenza dello *ius superveniens* a sufficienti criteri di ragionevolezza, in relazione alle modalità con cui la nuova normativa incide sui giustificati affidamenti dei titolari dei preesistenti esercizi di *phone center*, e ciò in sospetta violazione dei principi di parità di trattamento ex art. 3 Cost.

La prescrizione infatti di un così nuovo e più impegnativo assetto strutturale e funzionale dei locali strumentali allo svolgimento dell'attività determina, in capo a coloro che già gestivano quest'ultima in regime di regolarità amministrativa, una serie di obblighi conformativi razionalmente inesigibili durante il (breve) periodo annuale concesso dalla legge, anche in considerazione della necessità di procedere a lavori strutturali ed edilizi dal costo elevato e spesso non realizzabili per l'inidoneità oggettiva derivante dall'area disponibile dei locali, e quindi anche laddove l'esercente l'attività voglia adeguarsi. La stessa rilocalizzazione ipotizzata dalla norma – oltre a non esser subito praticabile in assenza della formalizzazione di nuovi strumenti urbanistici chiamati ad individuare le relative aree (cfr. terzo comma art. 98 bis della l.r. 12 del 2005, introdotto dall'art. 7 della l.r. 6 del 2006) – non sembra certo rappresentare un rimedio semplice ed efficace rispetto all'abbandono – spesso obbligato – dei locali di origine, e ciò in considerazione delle difficoltà di reperimento, in adiacenza o prossimità allo stesso edificio, di nuovi locali; senza considerare la perdita di avviamento che deriverebbe dal trasferimento dell'attività stessa, una volta approvato il previsto piano urbanistico. Quanto sopra, in aggiunta (dove in base ai canoni del comma primo dell'art. 3 Cost.), al non indifferente maggiore onere economico, che potrebbe risultare insostenibile per i soggetti privi di adeguati mezzi economici, favorendo l'abbandono delle relative attività; tali dismissioni determinerebbero a loro volta un vantaggio rispetto ai nuovi operatori aventi maggiori disponibilità d'investimento che – potendo organizzare *ex ante* l'attività secondo le regole vigenti verrebbero a trovarsi in una situazione concorrenziale (ingiustamente) privilegiata, con river-

beri dannosi per gli utenti privi di una più ampia scelta, e con forte rischio di tariffe meno vantaggiose. Le delineate – e non improbabili – conseguenze fattuali delle citate disposizioni finirebbero pertanto per incidere, oltre che sulla rilevata disparità di trattamento ex art. 3 Cost., anche sulla libertà di iniziativa economica privata garantita dall'art. 41 Cost., con riverberi lesivi sotto altro profilo della tutela della concorrenza garantita dall'ordinamento europeo (cfr. sul punto anche la segnalazione in data 6 agosto 2007 formalizzata dall'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato al Presidente della Regione Lombardia proprio in relazione «... agli effetti distorsivi della concorrenza che derivano dalle disposizioni... dettate dalla legge Regione Lombardia 3 marzo 2006 n. 6»).

Sulla base delle esposte considerazioni si ritiene rilevante e non manifestamente infondata la presente questione costituzionalità, che si solleva pertanto ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 in relazione agli artt. 1, 4, 8 (comma 1, lettere e, f, h, i, e comma 2), 9 (primo comma lett. c e secondo comma), nonché 12, della l.r. 3 marzo 2006 n. 6, in relazione agli artt. 3, 15, 41 e 117 della Costituzione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – 4^o Sezione, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara, nei sensi di cui in motivazione, rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 15, 41 e 117 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 8 (comma 1, lettere e, f, h, i, e comma 2), 9 (comma 1 lett. c e comma 2), nonché 12 della l.r. 3 marzo 2006 n. 6.

Sospende, per l'effetto, il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Dispone inoltre la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente della regione Lombardia, nonché la comunicazione della medesima al presidente del Consiglio regionale della Lombardia.

Così deciso in Milano, alla camera di consiglio del 29 gennaio 2008, con l'intervento dei signori:

Maurizio Nicolosi – Presidente

Giovanni Zucchini – Referendario

Ugo De Carlo – Referendario estensore

Visto il decreto in data 26 febbraio 2008, n. 42, la su estesa ordinanza 13 febbraio 2008 n. 31 risulta così corretta:

– a pagina 1, l'instestazione dell'ordinanza nella parte contenente l'indicazione «Il Comune di Milano, in persona del Sindaco p.t.» è sostituita dalla seguente «Il Comune di Milano in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita Surano, Antonella Frascini, Ruggero Meroni, Irma Marinelli, Ariberto Limongelli, Anna Maria Pavin e Maria Sorrenti con domicilio eletto presso l'Avvocatura in Milano, via Della Guastalla, 8».

Milano, 26 febbraio 2008

Il funzionario responsabile